

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 987

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022

Indice

1. DDL S. 987 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 987	4
1.2.2. Testo approvato 987 (Bozza provvisoria)	16
1.3. Trattazione in Commissione	18
1.3.1. Sedute	19
1.3.2. Resoconti sommari	20
1.3.2.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa)	21
1.3.2.1.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 70 (pom.) del 20/02/2024	22
1.3.2.1.2. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 74 (pom.) del 12/03/2024	27
1.4. Trattazione in consultiva	34
1.4.1. Sedute	35
1.4.2. Resoconti sommari	36
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	37
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 48 (pom., Sottocomm. pareri) del 27/02/2024	38
1.4.2.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	41
1.4.2.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 133 (pom.) del 12/03/2024	42
1.4.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	56
1.4.2.3.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 213 (ant.) del 05/03/2024	57
1.5. Trattazione in Assemblea	61
1.5.1. Sedute	62
1.5.2. Resoconti stenografici	63
1.5.2.1. Seduta n. 173 del 26/03/2024	64

1. DDL S. 987 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 987

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 987

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esterie della cooperazione internazionale** (TAJANI) di concerto con il **Ministro della giustizia** (NORDIO) con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI) e con il **Ministro dell'interno** (PIANTEDOSI)

(v. stampato Camera n. 924)

approvato dalla Camera dei deputati il 18 gennaio 2024

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 19 gennaio 2024

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022, di seguito denominato « Accordo ».

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Norme applicabili)

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, ai fini dell'attuazione dell'Accordo, quando le disposizioni dell'Accordo medesimo mancano o non dispongono diversamente, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38.

2. Nel caso previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, dell'Accordo, l'autorità giudiziaria competente a richiedere assistenza per la sorveglianza dell'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti è il giudice che ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova.

3. Nel caso previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, dell'Accordo, l'autorità giudiziaria che trasmette o che riceve direttamente la richiesta di assistenza ne informa il Ministero della giustizia, inviando copia della richiesta stessa.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pena detentiva, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena

La Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino (di seguito le Parti);

intendendo ampliare l'ambito della cooperazione giudiziaria già in essere attraverso gli accordi internazionali vigenti, tra cui la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale fatta a Strasburgo il 20.4.1959, la Convenzione europea di estradizione fatta a Parigi il 13.12.1957, la Convenzione sul trasferimento delle penose condannate fatta a Strasburgo il 21.3.1983, il Protocollo addizionale a tale Convenzione fatto a Strasburgo il 18.12.1997 e, infine, la Convenzione di amicizia e buon vicinato fatta a Roma il 31.3.1959;

intendendo estendere la cooperazione giudiziaria bilaterale al settore disciplinato dalla Convenzione europea sulla sorveglianza delle penose condannate o liberate sotto condizione fatta a Strasburgo il 30.11.1964;

intendendo, più in particolare, estendere la cooperazione al reciproco riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pena detentiva, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena;

desiderando contemporaneamente introdurre delle disposizioni che regolino il reciproco riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie che applicano misure alternative alla detenzione o sanzioni sostitutive di pena detentiva, oppure infliggono pena detentiva conditionalmente sospesa impongono obblighi/prescrizioni, oppure impongono obblighi/prescrizioni all'atto della liberazione condizionale, ai fini della sorveglianza dell'esecuzione delle suddette misure o sanzioni o dell'adempimento dei sopra citati obblighi/prescrizioni, qualora le suddette misure, sanzioni ed obblighi/prescrizioni riguardino persone che non hanno la cittadinanza o la legge o abituale residenza nella Parte in cui la decisione giudiziaria è stata emessa, bensì nell'altra Parte;

desiderando, a tal fine, concludere un accordo per l'adozione di tutte le misure necessarie al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pena detentiva, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena;

dando atto che il presente Accordo rispetta i principi fondamentali degli ordinamenti giuridici delle Parti, sicché nessuna sua disposizione potrà essere interpretata nel senso che non consenta di rifiutare il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione giudiziaria avente ad oggetto una misura alternativa alla detenzione, una sanzione sostitutive di una pena detentiva o una pena detentiva conditionalmente sospesa con l'imposizione di obblighi/prescrizioni, qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che la misura alternativa, sanzione sostitativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena sia stata disposta al fine di punire una persona a causa del sesso, della razza, della religione, dell'origine etnica, della nazionalità, della lingua, delle opinioni politiche o dell'orientamento sessuale, oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per via di tali cause;

dando atto, più in particolare, che il presente Accordo non esula che ciascuna Parte applichi le proprie norme costituzionali relative al diritto al giusto processo, alla libertà di associazione, alla libertà di stampa, alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione e alla libertà di religione;

evidenziando che lo scopo del reciproco riconoscimento ed esecuzione delle misure alternative alla detenzione, delle sanzioni sostitutive di pena detentiva, della liberazione condizionale e della sospensione condizionale della pena con l'imposizione di obblighi/prescrizioni è da un lato quello di aumentare le possibilità di reinserimento sociale della persona interessata, consentendole tra l'altro di mantenere o recuperare i propri legami affettivi, familiari, lavorativi e culturali; dall'altro quello di migliorare il controllo dei corrispondenti obblighi/prescrizioni allo scopo di ridurre il rischio di recidiva, così proteggendo le vittime dei reati e, più in generale, la collettività;

convergono quanto segue.

Art. 1
(Disposizioni di principio)

Il presente Accordo disciplina il reciproco riconoscimento delle sentenze di condanna con la sospensione condizionale della pena o con la concessione di sanzioni sostitutive di pena detentiva, nonché delle decisioni di liberazione condizionale o concessione di misure alternative alla detenzione che impongono obblighi/prescrizioni in vista della loro sorveglianza nelle Parti, nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi fondamentali dei rispettivi ordinamenti giuridici in tema di diritti di libertà e giusto processo.

Articolo 2
(Definizioni)

Al fini del presente Accordo si intende per:

- a) «decisione»: una sentenza, ordinanza, decreto o altro provvedimento definitivo emesso da un'autorità giudiziaria di una delle Parti con cui viene condannata nei confronti di una persona fisica una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale condizionalmente sospesa, oppure una sanzione sostitutiva della suddetta pena o una misura alla stessa alternativa;
- b) «sospensione condizionale della pena»: una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale la cui esecuzione è sospesa condizionatamente al momento della condanna, con l'imposizione di obblighi/prescrizioni;
- c) «sanzione sostitutiva»: una sanzione, diversa da una pena detentiva o da una misura restrittiva della libertà personale o da una pena pecuniaria, che impone obblighi o/o impedisce prescrizioni;
- d) «misura alternativa»: ogni sanzione o/o misura disposta - all'esito o dopo un procedimento o processo - in luogo di una pena detentiva al fine d'inserire o mantenere la persona condannata nella comunità dei cittadini, contestualmente controllando la sua pericolosità sociale. Ciò mediante l'imposizione di obblighi o/o prescrizioni comunque comportanti una limitazione della libertà personale, ivi comprese le misure consistenti nell'esecuzione di una pena detentiva in tutto o in parte al di fuori di uno stabilimento penitenziario con particolari modalità, quali per esempio lo svolgimento di un'attività lavorativa o la frequentazione di corsi d'istruzione o formazione professionale;
- e) «liberazione condizionale»: una decisione che prevede la liberazione anticipata di una persona condannata dopo che costei abbia scontato parte della pena detentiva, anche attraverso l'imposizione di obblighi o/o prescrizioni;
- f) «misure di liberazione o sospensione condizionale»: gli obblighi o/o le prescrizioni imposti a una persona fisica da un'autorità giudiziaria in relazione a una sospensione condizionale della pena o a una liberazione condizionale;
- g) «Parte di emissione»: la Parte in cui viene emessa una decisione giudiziaria ai sensi della precedente lettera a) o una decisione di liberazione condizionale ai sensi della precedente lettera c);
- h) «Parte di esecuzione»: la Parte alla quale è trasmessa la sentenza di condanna che prevede la sospensione condizionale della pena o una sanzione sostitutiva di pena detentiva, ovvero la decisione di liberazione condizionale o quella di concessione di una misura alternativa alla detenzione, ai fini del relativo riconoscimento ed esecuzione mediante la sorveglianza sull'adempimento dei relativi obblighi/prescrizioni.

Articolo 3
(Finalità)

1. Il presente Accordo è volto a favorire la riabilitazione sociale delle persone condannate per la commissione di un reato, a migliorare la protezione delle vittime dei reati e più in generale della collettività, nonché a favorire l'applicazione delle misure alternative alla detenzione, delle sanzioni sostitutive di pena detentiva, della liberazione condizionale o della sospensione condizionale della pena, nel caso in cui la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza di condanna che prevede la sospensione condizionale della pena o una sanzione sostitutiva, ovvero la decisione di liberazione condizionale o quella di concessione di una misura alternativa alla detenzione, richieda di adempiere nel territorio della Parte di esecuzione gli obblighi imposti o/o le prescrizioni impartite dalla decisione, purché tale persona sia cittadina della Parte di esecuzione e vi sia ritenuta o intenda ritenersi, oppure risieda legalmente o abitualmente nel territorio della Parte di esecuzione o vi sia ritenuta o intenda ritenersi. Al fine di conseguire queste finalità, il presente Accordo regola le procedure secondo le quali l'altra Parte riconosce le decisioni in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pena detentiva, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, conseguentemente curando la sorveglianza dei relativi obblighi/prescrizioni e adottando tutte le altre determinazioni relative alla misura, sanzione o sospensione.

he


2. Il presente Accordo si applica:
- al riconoscimento delle decisioni in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena;
 - all'esecuzione delle decisioni di cui alla lettera a) mediante il trasferimento nella sorveglianza sugli obblighi imposti e/o sulle prescrizioni impartite dalle suddette decisioni;
 - a tutte le altre decisioni conseguenti o connesse relative a quelle di cui alle lettere a) e b), secondo quanto previsto nel presente Accordo.

Articolo 4
(Autorità Centrali)

Rivestono il ruolo di Autorità Centrali, ai fini del presente Accordo, il Ministero della Giustizia (Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria - Ufficio I) per la Repubblica Italiana e la Segreteria di Stato per la Giustizia (Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia) per la Repubblica di San Marino, che assumono il ruolo di Autorità centrali.

Articolo 5
(Ambito di applicazione)

1. Il presente Accordo si applica alle misure mantenute da una o più dei seguenti obblighi e/o prescrizioni, o altri obblighi e/o prescrizioni affini:
- obbligo di comunicare a una determinata autorità ogni cambiamento di residenza o di posto di lavoro;
 - divieto di frequentare determinate località o specifiche circoscrizioni territoriali;
 - restrizioni al diritto di espatrio;
 - prescrizioni riguardanti la residenza, dimora e/o la condotta, con particolare riferimento a istruzione, formazione, attività lavorative e ricreative, nonché prescrizioni comportamentali limitazioni o particolari modalità di esercizio di un'attività professionale;
 - obbligo di presentarsi a ore prefissate davanti a una determinata autorità;
 - obbligo di evitare contatti con determinate persone;
 - obbligo di evitare contatti con determinati oggetti che sono stati usati o che potrebbero essere usati per la commissione di un reato;
 - obbligo di rinviare i danni causati dal reato ed eventualmente di fornire la prova di tale risarcimento;
 - obbligo di svolgere un lavoro o un'attività socialmente utile;
 - obbligo di contattare, relazionarsi o collaborare col servizio sociale;
 - obbligo di sottoporsi a un trattamento terapeutico o di riabilitazione.
2. Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 1, il presente Accordo si applica alle seguenti misure o ad altre di analogo contenuto.
- 2.1 Per la Repubblica Italiana:**
- affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 e 47-quater legge 26.7.1975 n. 354);
 - affidamento in prova (art. 94 d.p.r. 9.10.1990 n. 309);
 - libertà controllata (art. 56 legge 24.11.1981 n. 689);
 - sospensione condizionale della pena subordinata a obblighi e/o prescrizioni (art. 165 c.p. e 18-bis disp. coord. c.p.);
 - liberazione condizionale (art. 176 c.p.);
 - libertà vigilata (art. 228 c.p.);
 - divieto di soggiorno in determinati comuni o province (art. 233 c.p.);
 - divieto di frequentare estere et simili (art. 234 c.p.);
 - lavori di pubblica utilità (art. 186 comma 9-bis d.lgs. 30.4.1992 n. 285, 54 d.lgs. 28.8.2000 n. 274 e 73 comma 5-bis d.p.r. 9.10.1990 n. 309).
- 2.2 Per la Repubblica di San Marino:**
- affidamento in prova al servizio sociale (art. 104-bis c.p.);
 - esperimento probatorio dopo la condanna (art. 64 c.p. e art. 5 legge n. 139/1997 e smmn.);
 - semi-libertà (art. 106 c.p.);
 - sospensione condizionale della pena subordinata a obblighi e/o prescrizioni (art. 61 e 62 c.p.);
 - liberazione condizionale (art. 103 c.p.);



* lavori di pubblica utilità.

3. Le competenti autorità giudiziarie della Repubblica Italiana potranno altresì richiedere assistenza alle competenti autorità giudiziarie della Repubblica di San Marino per la sorveglianza degli obblighi imposti o dalle pronunce impartite con le decisioni di messa alla prova (art. 168-bis sogg. c.p. e 464-bis sogg. c.p.p.); nello stesso modo si potrà reciprocamente procedere nel caso di esperimento probatorio concesso alla persona indagata o imputata (legge n. 135/1997 e smetti., art. 5 ss.). In tali casi, rimane comunque ferma la competenza dell'autorità giudiziaria richiedente per tutte le determinazioni previste nei sopra citati articoli, nonché per la prosecuzione e definizione del procedimento nel cui ambito la decisione di messa alla prova o di esperimento probatorio è stata disposta. Le altre previsioni del presente Accordo si applicano solo nella misura in cui non risultano incompatibili con il permanere di detta competenza.

Articolo 6

(Criteri per la trasmissione della decisione istruttoria)

1. L'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione trasmette la decisione, sospendendone l'efficacia qualora l'esecuzione non abbia ancora avuto inizio, all'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione quando la persona interessata ne abbia fatto richiesta, purché tale persona:
 - a) sia cittadina della Parte di esecuzione e vi sia ritornata o intenda ritornarvi; oppure
 - b) risieda legalmente e abitualmente nel territorio della Parte di esecuzione e vi sia ritornata o intenda ritornarvi.
2. Ai fini di cui al paragrafo 1 l'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione assume ogni necessaria ed opportuna informazione con riguardo sia alla cittadinanza o/o residenza della persona interessata; sia a ogni rilevante legame affettivo, familiare, lavorativo e culturale che la stessa persona abbia con la Parte di esecuzione. Quest'ultima Parte fornisce le informazioni di cui sopra tramite il proprio servizio sociale. Fornisce, altresì, ogni altra utile informazione tramite le proprie autorità di polizia giudiziaria. Ai fini dell'acquisizione e della trasmissione delle informazioni di cui al presente paragrafo le competenti autorità giudiziarie possono avvalersi anche dei rispettivi Uffici Centrali Nazionali dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale (INTERPOL).
3. L'attività istruttoria di cui al paragrafo 2 può essere compiuta pure nel corso del procedimento definito dalla decisione del cui riconoscimento ed esecuzione si tratta, al fine sia di stabilire se vi siano o meno i presupposti per la concessione della misura alternativa, sanzioni sostitutive, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena; sia di modellare i relativi obblighi/prescrizioni per la relativa sorveglianza nella Parte di esecuzione.

Articolo 7

(Procedura per la trasmissione della decisione)

1. L'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione trasmette la decisione direttamente all'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta e comunque con modalità tali che consentano alla Parte di esecuzione di accertare l'autenticità. È ammessa, in particolare, la trasmissione via e-mail quale allegato in formato pdf o equivalente. Tuttavia, se l'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione lo richiede, la decisione è trasmessa in originale o copia autenticata. Anche tutte le successive comunicazioni sono effettuate direttamente tra le autorità giudiziarie competenti della Parte.
2. La trasmissione di cui al paragrafo 1 è compiuta mediante allegazione della decisione a un'apposita richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale fatta a Stoccolma il 20.4.1999. In ogni caso la richiesta contiene, nell'atto con cui è formulata o in allegato, le seguenti indicazioni:
 - a) denominazione dell'autorità giudiziaria richiedente, coi relativi recapiti, compresi numero di fax o/o indirizzo e-mail;
 - b) reato al quale si riferisce la decisione, con la descrizione delle modalità fattuali della relativa commissione, nonché del tempo e del luogo di tale commissione;
 - c) pena inflitta o infligibile, con esplicita indicazione dei relativi massimi esecutivi;
 - d) sanzioni sostitutive, misure alternative, misure di sospensione o liberazione condizionale disposte in luogo della pena che costituiscono l'oggetto della richiesta di riconoscimento ed esecuzione;
 - e) analitica descrizione degli obblighi/prescrizioni che caratterizzano le sanzioni/misure di cui alla lettera d) e che costituiscono l'oggetto dell'attività di sorveglianza richiesta alla competente autorità giudiziaria della Parte di esecuzione.

he
[firma]

3. Se l'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione non è nota all'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione, quest'ultima compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite le Autorità Centrali di cui all'articolo 4 del presente Accordo, al fine di ottenere l'informazione della Parte di esecuzione. È tuttavia fatta salva la possibilità di effettuare la trasmissione della decisione e della relativa richiesta di assistenza giudiziaria, come pure ogni successiva comunicazione, tramite le suddette Autorità Centrali.
4. Quando un'autorità giudiziaria della Parte di esecuzione che riceve una decisione non sia competente a riconoscerla e ad adottare i provvedimenti necessari per la conseguente sorveglianza dei relativi obblighi/prescrizioni, la trasmette d'ufficio all'autorità giudiziaria competente e informa di ciò senza indugio l'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione, a tal fine usando qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta.
5. Le competenti autorità giudiziarie della Parte di emissione e della Parte di esecuzione hanno l'onere di informare le rispettive Autorità Centrali della trasmissione della decisione e degli esiti della procedura.

Articolo 8

(Effetti per la Parte di emissione)

1. Quando l'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione, ricevuta la decisione, l'abbia riconosciuta e abbia informato di tale riconoscimento l'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione, a quest'ultima non compete né la sorveglianza sui relativi obblighi/prescrizioni, né l'adozione delle misure conseguenti all'eventuale violazione di tali obblighi/prescrizioni.
2. La Parte di emissione riacquista la competenza di cui al paragrafo 1:
 - a) quando la sua autorità giudiziaria competente abbia consentito all'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione il ritiro della richiesta di riconoscimento ed esecuzione ai sensi dell'articolo 10 paragrafo 4;
 - b) nei casi di cui all'articolo 19.

Articolo 9

(Decisione della Parte di esecuzione)

1. L'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione riconosce la decisione trasmessa ai sensi degli articoli 6 e 7 e adotta senza indugio tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per la sorveglianza degli obblighi/prescrizioni da essa previsti, a meno che non ricorra uno dei motivi di rifiuto del riconoscimento e/o dell'esecuzione di cui all'articolo 12.
2. L'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione può rievocare la decisione sul riconoscimento ed esecuzione quando la richiesta di cui all'articolo 7, paragrafo 2, è incompleta o non corrisponde, in tutto o in parte, alla decisione da riconoscere ed eseguire. A tal fine fissa un congruo termine affinché la richiesta di assistenza giudiziaria sia completa o corretta dall'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione.

Articolo 10

(Adattamento delle sanzioni sostitutive, delle misure alternative e delle misure di liberazione o sospensione condizionale)

1. Se la natura o la durata delle sanzioni sostitutive, delle misure alternative o delle misure di liberazione o sospensione condizionale sono incompatibili con la legislazione della Parte di esecuzione, o se tale incompatibilità riguarda i relativi obblighi/prescrizioni, l'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione può compiere ogni necessario adattamento alla natura, alla durata e agli obblighi/prescrizioni delle corrispondenti o analoghe sanzioni o misure applicabili nella propria legislazione agli stessi reati o a reati equivalenti. Le sanzioni o misure adattate, così come i relativi obblighi/prescrizioni, corrispondono il più possibile a quanto disposto nella Parte di emissione.
2. Se la sanzione o la misura sono adattate perché la relativa durata supera il massimo previsto dalla legislazione della Parte di esecuzione, l'adattamento avviene mediante la fissazione di una durata non inferiore al massimo previsto per le corrispondenti o analoghe sanzioni o misure applicabili nella legislazione della Parte di esecuzione agli stessi reati o a reati equivalenti.
3. La sanzione o la misura adattata, così come i relativi obblighi/prescrizioni, non possono essere più severi o di maggiore durata di quelli originariamente imposti nella Parte di emissione.
4. A seguito della ricezione delle informazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 2, l'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione può decidere di ritirare la richiesta di riconoscimento ed esecuzione di cui all'articolo 7.

he
MUC

paragrafo 2, purché la sorveglianza nella Parte di esecuzione non sia ancora iniziata. La decisione di rifiutare la richiesta è presa e comunicata quanto prima, possibilmente non oltre dieci giorni dalla ricezione delle informazioni.

Articolo 11
(Doppio incriminazione)

1. Le tipologie di reato di cui sotto, quali definite dalla legge della Parte di origine e punibili, secondo tale legge, con una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale della durata massima non inferiore a un (1) anno, danno luogo al riconoscimento della decisione ai sensi del presente Accordo, senza una ulteriore verifica della doppia incriminazione del fatto. Tale verifica potrà essere compiuta dall'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione solo nel caso in cui tale autorità, esaminata la decisione e la relativa richiesta di assistenza giudiziaria, abbia ragionevoli motivi per dubitare che il fatto sia riconducibile a uno delle tipologie di reato in questione o, nonostante tale riconducibilità, non sia previsto e punito come reato dalla legislazione della Parte di esecuzione. Le tipologie di reato rilevanti ai sensi del presente paragrafo sono le seguenti:
 - partecipazione a un'organizzazione criminale;
 - terrorismo;
 - tratta di esseri umani;
 - sfruttamento sessuale di bambini e pornografia infantile;
 - traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
 - traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
 - corruzione;
 - truffa;
 - ricettazione, violsaggio e uso improprio di provvisti di banca;
 - contraffazione di banconote o monete;
 - criminalità informatica;
 - criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie ed essenze vegetali protette;
 - favoreggiamento dell'ingresso o del soggiorno illegali nel territorio statale;
 - omicidio e lesioni personali dolose;
 - omicidio e lesioni personali colpose;
 - traffico illecito di organi e tessuti umani;
 - sequestro di persona;
 - furti e rapine;
 - bancarotta;
 - traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;
 - estorsione;
 - contraffazione di prodotti;
 - falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;
 - falsificazione di mezzi di pagamento;
 - traffico illecito di sostanze ericinali e altri fattori di crescita;
 - traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
 - violenza sessuale;
 - incendio doloso o colposo.
2. La Parte possono decidere in qualsiasi momento, concordando una modifica del presente Accordo ai sensi dell'Articolo 26, paragrafo 2, di aggiungere altre tipologie di reato all'elenco di cui al paragrafo 1.
3. Per quanto riguarda i reati diversi da quelli ricomprendi nelle tipologie di reato elencate nel paragrafo 1, la Parte di esecuzione può rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione della decisione senza decidere abbia ad oggetto fatti non previsti e puniti come reati anche dalla propria legislazione. A tal fine, tuttavia, non rilevano la denominazione del reato e la qualificazione giuridica dei relativi componenti come elementi costitutivi o circostanze.

Articolo 12
(Casi di rifiuto del riconoscimento e/o dell'esecuzione)

1. L'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione rifiuta il riconoscimento della decisione in materia di misure alternative, sanzioni sostitutive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena e/o il trasferimento della sorveglianza sui relativi obblighi/prescrizioni nei seguenti casi:
 - a) la richiesta di cui all'Articolo 7, paragrafo 2, è incompleta o non corrisponde alla relativa decisione e non è stata corredata o commessa entro il congruo termine fissato dall'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione;
 - b) i criteri di cui all'Articolo 6 non sono soddisfatti;
 - c) il riconoscimento della decisione e il trasferimento della sorveglianza sui relativi obblighi/prescrizioni sono in contrasto con il principio del *ne bis in idem*;
 - d) mancanza del requisito della doppia incriminazione nei casi previsti dall'Articolo 11, quando la decisione si riferisce ad atti e/od omissioni che non costituiscono reato ai sensi della legislazione della Parte di esecuzione. Tuttavia, in materia di tasse, imposte, dogana e cambi, l'esecuzione della decisione e/o la sorveglianza dei relativi obblighi/prescrizioni non possono essere rifiutate solo perché la legislazione della Parte di esecuzione non ripete lo stesso tipo di tassa o imposta o prevede una disciplina in materia di tasse, imposte, dogana o cambi diversa, in tutto o in parte, da quella prevista dalla legislazione della Parte di emissione;
 - e) la legislazione della Parte di esecuzione prevede un'immunità che rende impossibile la sorveglianza degli obblighi/prescrizioni correlati alle sanzioni sostitutive, misure alternative o misure di liberazione o sospensione condizionale;
 - f) ai sensi della legislazione della Parte di esecuzione la persona interessata, a causa della sua minore età, non può essere ritenuta penalmente responsabile degli atti e/od omissioni per i quali è stata emessa la decisione;
 - g) la decisione da riconoscere ed eseguire è stata emessa in assenza della persona interessata, salvo che la relativa richiesta di assistenza richieda l'indicazione che:
 - 1) la persona di cui sopra è stata penalmente citata a comparire nel processo o procedimento conclusosi con la suddetta decisione;
 - 2) la stessa persona è stata informata della data, dell'ora e del luogo del processo/procedimento tramite III difensori o un proprio rappresentante a tal fine competente ai sensi della legislazione della Parte di emissione;
 - 3) la medesima persona ha dichiarato di non opporsi allo svolgimento in sua assenza del processo/procedimento a un'autorità giudiziaria competente ai sensi della legislazione della Parte di emissione, oppure, ricevuta formale notifica della decisione, ha dichiarato di non volerla impugnare;
 - h) la decisione o gli obblighi/prescrizioni a essa correlati prevedono una misura medico-terapeutica che, nonostante ogni possibile adattamento ai sensi dell'Articolo 10, la Parte di esecuzione dichiara di non essere in grado di eseguire o sorvegliare;
 - i) la decisione riguarda un reato che, in base alla legislazione della Parte di esecuzione, è considerato commesso per intero o per una sua parte importante o essenziale nel territorio della Parte di esecuzione o in luogo equiparato a tale territorio e ciò determina la giurisdizione della stessa Parte di esecuzione, che istanca esecutiva.
2. Nel rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione ai sensi del paragrafo 1, lettera i), l'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione tiene conto delle specifiche circostanze di ogni singolo caso, provvedendo comunque al riconoscimento e all'esecuzione della decisione se una parte importante o essenziale degli atti e/od omissioni che costituiscono il reato hanno avuto luogo nella Parte di emissione.
3. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), g), h) e i) l'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione, prima di rifiutare il riconoscimento della decisione e/o l'annullazione della sorveglianza dei relativi obblighi/prescrizioni, comunica col mezzo più appropriato con l'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione e, se del caso, le chiede di fornire, in un congruo termine, tutte le ulteriori informazioni necessarie ai fini del riconoscimento e/o dell'esecuzione.

Articolo 13
(Termine)

1. Nel termine di sessanta (60) giorni dalla ricezione della richiesta di assistenza giudiziaria di cui all'Articolo 7, paragrafo 2, l'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione decide sul riconoscimento della decisione contestualmente trasmessa ai sensi del paragrafo 1 dello stesso Articolo 7 e sull'annullazione della sorveglianza degli

ke


obblighi/preSCRIZIONI correlati alla sanzione sostitutiva, alla misura alternativa o alle misure di liberazione o sospensione condizionale. La stessa autorità comunica immediatamente la propria decisione all'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione. A tal fine si avvale di qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, comunque adottando modalità tali che consentano alla Parte di emissione di accettare l'autenticità dell'informazione. È anzitutto, in particolare, la trasmissione via e-mail della decisione sul riconoscimento quale allegato in formato pdf o equivalente. Fatta costatare la comunicazione diretta tra le autorità giudiziarie competenti delle Parti, è comunque ammessa la comunicazione tramite le Autorità Centrali di cui all'Articolo 4.

2. L'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione, se ritiene di non potere rispettare il termine di cui al paragrafo 1, informa immediatamente l'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione, indicando i motivi del ritardo e il tempo ritenuto necessario per adottare la decisione sul riconoscimento. Le comunicazioni avvengono con le modalità di cui al paragrafo 1.

Articolo 14
(Legislazione applicabile)

1. L'esecuzione, a seguito del riconoscimento, delle sanzioni sostitutive, delle misure alternative e delle misure di liberazione o sospensione condizionale è disciplinata dalla legislazione della Parte di esecuzione, anche con riguardo alla sorveglianza dei relativi obblighi/preSCRIZIONI.
2. L'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione, nell'esercizio del potere di sorveglianza dell'obbligo di cui all'Articolo 5, paragrafo 1, lettera h), chiede alla persona interessata di fornire la prova dell'adempimento dell'obbligo di rinviare i dati casuali dal reato.

Articolo 15
(Competenza per tutte le situazioni decise e legislazioni applicabili)

L'autorità giudiziaria della Parte di esecuzione è competente, secondo la propria legislazione, anche per le ulteriori decisioni connesse o conseguenti all'applicazione di una sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena, in particolare in caso di violazione dei relativi obblighi/preSCRIZIONI o di commissione di un nuovo reato da parte della persona interessata. Tali ulteriori decisioni comprendono, tra l'altro:

- a) la modifica, anche in parte, del contenuto o/o della durata degli obblighi/preSCRIZIONI correlati alla sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena;
- b) la revoca della sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena;
- c) l'applicazione di una pena detentiva o di una misura restrittiva della libertà personale in caso di revoca della sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione o sospensione condizionale, se necessario previo adattamento della stessa pena o misura.

Articolo 16
(Obblighi delle autorità interessate in caso di competenza della Parte di esecuzione per le situazioni decise)

1. L'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione informa senza indugio l'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, di tutte le decisioni riguardanti:
 - a) la modifica del contenuto o/o della durata degli obblighi/preSCRIZIONI correlati alla sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena;
 - b) la revoca della sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena;
 - c) l'esecuzione di una pena detentiva o di una misura restrittiva della libertà personale, a causa della violazione degli obblighi/preSCRIZIONI correlati alla sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena;
 - d) l'estinzione o la perdita d'efficacia della sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena.

he
5/10/13

2. L'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione comunica all'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione, se quest'ultima lo richianda, la durata massima della pena detentiva o della misura restrittiva della libertà personale prevista dalla legislazione della Parte di esecuzione per il reato che ha dato luogo alla decisione e che potrebbe essere applicata allo stesso imputato in caso di riconoscimento degli obblighi/prescrizioni correlati alla sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena. Tale informazione, se richiesta, è fornita immediatamente dopo la ricezione della decisione trasmessa con la richiesta di amnistia giudiziaria di cui all'articolo 7, paragrafo 2.
3. L'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione informa immediatamente l'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, di qualsiasi circostanza che, a suo parere, potrebbe compromettere l'adozione di una o più delle decisioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 17
Informazioni trasmesse dalla Parte di esecuzione in tutti i casi

L'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione informa senza indugio l'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, di tutti i provvedimenti concernenti il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni oggetto del presente Accordo, dandone altresì comunicazione alla propria Autorità Centrale.

Articolo 18
(Arretrati, grazia, revisione della condanna)

1. L'arresto o la grazia possono essere concessi sia dalla Parte di emissione che dalla Parte di esecuzione.
2. La Parte di emissione decide sulle domande di revisione della condanna sulla quale si ferma la sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena alla quale sono correlati obblighi/prescrizioni da sorvegliare in virtù del presente Accordo.

Articolo 19
(Cessione della competenza della Parte di esecuzione)

Qualora la persona interessata si sottragga alla giustizia o non abbia più una residenza legale e abituale nella Parte di esecuzione, l'autorità giudiziaria competente di tal Parte trasferisce all'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione la competenza sulla sorveglianza degli obblighi/prescrizioni correlati alla sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena. A tale trasferimento consegue, altresì, il trasferimento della competenza ad adottare ogni altra decisione.

Articolo 20
(Consultazione tra le autorità competenti)

Le autorità giudiziarie competenti della Parte di emissione e della Parte di esecuzione si possono consultare, direttamente o tramite le Autorità Centrali di cui all'articolo 4, al fine di agevolare l'applicazione del presente Accordo.

Articolo 21
(Spese)

Le spese derivanti dall'applicazione del presente Accordo sono a carico della Parte di esecuzione, fatta eccezione per quelle relative ad atti compiuti o ad attività svolte esclusivamente nella Parte di emissione.

he
[firma]



Articolo 22

(Trasferimento dei dati personali)

1. L'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione dà seguito alla richiesta di assistenza ai sensi del presente Accordo previa verifica, in relazione allo specifico trattamento, della sussistenza di adeguate garanzie per la protezione dei dati personali. È garantita l'esattezza e il tempestivo aggiornamento dei dati forniti nonché la pronta correzione di eventuali errori.
2. La verifica prevista al paragrafo 1 riguarda, in particolare, la sussistenza delle seguenti condizioni:
 - a) i dati personali richiesti sono adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità previste dall'Accordo e vengono trattati esclusivamente per dette finalità, con cancellazione o anonimizzazione a obiettivi congegnati;
 - b) l'autorità giudiziaria competente richiedente adotta misure tecniche ed organizzative che garantiscono un livello di sicurezza adeguato al rischio di violazione dei dati;
 - c) la normativa nazionale dell'autorità giudiziaria competente richiedente riconosce diritti effettivi all'interessato rispetto al trattamento dei dati trasferiti e ne garantisce l'esecutività in sede amministrativa o giudiziaria.
3. Fermo restando quanto previsto al paragrafo 2, lett. a), in caso di successivo trasferimento dei dati personali a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'autorità giudiziaria competente che ha effettuato il trasferimento originario o un'altra autorità giudiziaria competente dello stesso Stato autorizza il trasferimento successivo dopo aver valutato tutti i fattori pertinenti, tra cui la gravità del reato, la finalità per la quale i dati personali sono stati trasferiti e il livello di protezione dei dati personali previsto nel Paese terzo o nell'organizzazione internazionale verso i quali i dati personali sono successivamente trasferiti.

Articolo 23

(Relazioni con altri accordi e compatibilità con il diritto internazionale e dell'Unione Europea)

1. A decorrere dalla sua entrata in vigore il presente Accordo sostituisce, nelle relazioni tra le Parti, le disposizioni corrispondenti di ogni altro eventuale accordo bilaterale o multilaterale tra esse in vigore. Tali disposizioni rimangono peraltro applicabili nella misura in cui consentono di attuare più efficacemente lo scopo del presente Accordo mediante una ulteriore semplificazione o agevolazione del soddisfacimento della sorveglianza degli obblighi penali connessi a una sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena. A tal fine, entro un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo, ciascuna Parte comunica all'altra Parte, per via diplomatica, le disposizioni degli accordi bilaterali o multilaterali che intende continuare ad applicare.
2. In ogni caso il presente Accordo sarà attuato nel rispetto del diritto internazionale generale e pattizio e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dalla sua partecipazione all'Unione Europea.

Articolo 24

(Risoluzione delle controversie)

Qualsiasi controversia nell'interpretazione e/o applicazione del presente Accordo sarà risolta tramite consultazioni dirette tra le Parti.

Articolo 25


(Disposizioni transitorie)

Il presente Accordo si applica alle richieste di custodia giudiziaria di cui all'Articolo 7, paragrafo 2, presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se relative a sanzioni sostitutive, misure alternative, liberazioni condizionali o sospensioni condizionali della pena disposte con antecedenti decisioni giudiziarie.

Articolo 26

(Entrata in vigore. Reciproco)

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche mediante cui le Parti si comunicano reciprocamente, per via diplomatica, che le rispettive procedure di ratifica sono state completate.



1.2.2. Testo approvato 987 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 987

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 26 marzo 2024, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022, di seguito denominato « Accordo ».

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Norme applicabili)

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, ai fini dell'attuazione dell'Accordo, quando le disposizioni dell'Accordo medesimo mancano o non dispongono diversamente, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38.

2. Nel caso previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, dell'Accordo, l'autorità giudiziaria competente a richiedere assistenza per la sorveglianza dell'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti è il giudice che ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova.

3. Nel caso previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, dell'Accordo, l'autorità giudiziaria che trasmette o che riceve direttamente la richiesta di assistenza ne informa il Ministero della giustizia, inviando copia della richiesta stessa.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri e difesa)

1.3.2.1.1. 3^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 70 (pom.) del 20/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**3^a Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)
MARTEDÌ 20 FEBBRAIO 2024
70^a Seduta**

Presidenza della Presidente

[CRAXI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Perego Di Cremona.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(987) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente Stefania [CRAXI](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, di iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo sottoscritto nel marzo 2022 dall'Italia e dalla Repubblica di San Marino e avente lo scopo di favorire la riabilitazione sociale e il recupero dei legami delle persone condannate, controllando al contempo il rispetto dei relativi obblighi e prescrizioni, riducendo il rischio di recidiva e proteggendo le vittime dei reati e la collettività.

Più in dettaglio, come precisato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, la finalità sottesa all'Accordo è quella di estendere la cooperazione giudiziaria bilaterale al settore disciplinato, nell'ambito del Consiglio d'Europa, dalla Convenzione del 1964 sulla sorveglianza delle persone condannate o liberate sotto condizione, strumento normativo che impegna le Parti contraenti a prestarsi assistenza al fine della riabilitazione sociale dell'individuo che, nel loro territorio, sia oggetto di una condanna giudiziaria accompagnata da una sospensione condizionale della pena o di una condanna a pena detentiva o privativa della libertà personale. La medesima relazione illustrativa precisa altresì che rispetto alla Convenzione del 1964 l'ambito di applicazione è ampliato a tutte le misure che ricadono sotto la disciplina della decisione quadro 2008/947/GAI del novembre 2008, attuata in Italia dal decreto legislativo n. 38 del 2016, strumento normativo che estende il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie all'esecuzione delle pene non restrittive della libertà personale e fissa le norme che ogni Stato membro deve seguire per svolgere la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive emesse da un altro Stato membro. L'intesa bilaterale in via di ratifica, continua il relatore, che si compone di un preambolo e di 26 articoli, si propone la riabilitazione e il recupero dei soggetti condannati, la riduzione dei rischi di recidiva e la protezione delle vittime e della collettività (articoli 1-3), e specifica altresì le Autorità centrali competenti per ciascun Paese (articolo 4) e l'ambito di applicazione, includendo l'elenco delle misure a cui si estende la disciplina per ognuno dei due Stati (articolo 5). I successivi articoli

disciplinano l'iter procedurale di trasmissione e recepimento delle decisioni ai fini del loro riconoscimento e della loro esecuzione (articoli da 6 a 9), l'adattamento delle sanzioni sostitutive, delle misure alternative e delle misure di liberazione o sospensione condizionale (articolo 10) e la questione della doppia incriminazione, riportando l'elenco dei tipi di reati previsti dalla legge della Parte di emissione e punibili, secondo tale legge, con una pena detentiva o una misura restrittiva della durata massima non inferiore a un anno, che danno luogo al riconoscimento della decisione ai sensi dell'Accordo (articolo 11). Ulteriori articoli disciplinano i motivi di rifiuto del riconoscimento e/o dell'esecuzione da parte dell'autorità competente del Paese di esecuzione nei confronti della decisione in materia di misure alternative, sanzioni sostitutive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena e/o il trasferimento della sorveglianza sui relativi obblighi o prescrizioni (articolo 12), i termini riguardo al riconoscimento ed esecuzione della decisione (articolo 13), la legislazione applicabile per l'esecuzione della decisione (articolo 14) e per le ulteriori decisioni connesse all'applicazione di una sanzione sostitutiva (articolo 15). L'Accordo definisce quindi gli obblighi delle autorità interessate in caso di competenza della Parte di esecuzione per le decisioni relative, fra le altre, alla revoca della sanzione sostitutiva o per l'esecuzione di una pena detentiva (articolo 16), e dispone in ordine all'obbligo di informazione della Parte di esecuzione circa i provvedimenti di interesse dell'intesa (articolo 17), trattando altresì le cause di estinzione del reato nei casi di amnistia, grazia e revisione della condanna (articolo 18). L'intesa dispone, inoltre, in merito alla cessazione della competenza della Parte di esecuzione sul riconoscimento della sanzione sostitutiva, della misura alternativa, della liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena (articolo 19), alle comunicazioni e consultazioni tra le autorità competenti (articolo 20), al criterio di ripartizione delle spese (a carico della Parte di esecuzione, ad eccezione delle attività e degli atti da compiersi esclusivamente nel territorio della Parte di emissione) (articolo 21) e al trattamento dei dati personali (articolo 22). Il relatore segnala, infine, come l'articolo 23, sulle relazioni con altri accordi e sulla compatibilità con il diritto internazionale e dell'Unione Europea, stabilisca che l'intesa in via di ratifica sostituisca le disposizioni di ogni altro eventuale accordo bilaterale o multilaterale sulla materia tra l'Italia e la Repubblica di San Marino, salvo che le Parti consentano una maggiore semplificazione e una più rapida applicazione delle norme relative alla sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni contenute nelle decisioni di riconoscimento ed esecuzione delle misure citate. Conclude osservando che il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara, quindi, aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, pertanto, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 24/2023, denominato "Mezzi tattici aviolanciabili *Ground Mobility Vehicle (GMV) Flyer*" ([n. 114](#))

(Parere al ministro della Difesa ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il presidente Stefania [CRAXI](#), non registrando alcuna richiesta di intervento, chiude la discussione generale.

Il [PRESIDENTE](#), in sostituzione del relatore [SPERANZON](#) (*FdI*), impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, dà conto di un conferente schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver appurato che nessun senatore vuole intervenire e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole del relatore, che risulta approvato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 27/2023, relativo all'acquisizione e messa in opera di sistemi finalizzati alla mitigazione degli impatti ambientali delle attività addestrative dell'Esercito italiano ([n. 115](#))

(Parere al ministro della Difesa ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il presidente Stefania [CRAXI](#), non registrando alcuna richiesta di intervento, chiude la discussione generale.

Il relatore [MENIA](#) (*FdI*) dà conto di un conferente schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Il presidente Stefania [CRAXI](#), dopo aver appurato che nessun senatore vuole intervenire e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole del relatore, che risulta approvato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2023, denominato "Resilienza del Sistema satellitare per le telecomunicazioni governative (SICRAL-R1)" (n. 117)

(Parere al ministro della Difesa ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il presidente Stefania [CRAXI](#), non registrando alcuna richiesta di intervento, chiude la discussione generale.

Il relatore [SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) dà conto di un conferente schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver appurato che nessun senatore vuole intervenire e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole del relatore, che risulta approvato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2023, denominato "Progettazione, sviluppo e acquisizione di n. 2 unità navali di tipo Fregate FREMM di nuova generazione (FREMM EVO)" (n. 118)

(Parere al ministro della Difesa ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il senatore [MARTON](#) (*M5S*) chiede al rappresentante del Governo se l'odierna deliberazione parlamentare è riferita solo alla prima *tranche* di 70 milioni di euro del progetto complessivo in disamina.

Al riguardo, il sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO, conferma quanto affermato dal senatore Marton.

Il presidente Stefania [CRAXI](#), non registrando ulteriori richieste di intervento, chiude la discussione generale.

Il relatore [GASPARRI](#) (*FI-BP-PPE*) dà conto di un conferente schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Il senatore [MARTON](#) (*M5S*) interviene in sede di dichiarazione di voto, per annunciare l'astensione del proprio Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver appurato che nessun altro senatore vuole intervenire e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole del relatore, che risulta approvato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 13/2023, denominato "Rinnovo della componente corazzata (*Main Battle Tank Leopard 2 e piattaforme derivate*) dello Strumento militare terrestre" (n. 119)

(Parere al ministro della Difesa ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il senatore [DELRIO](#) (*PD-IDP*) chiede al sottosegretario in che misura il programma in titolo potrà essere ricondotto entro l'alveo della difesa comune europea.

Replica, in proposito, il rappresentante del Governo, precisando che il suddetto programma si compone di tre parti distinte: una prima volta all'acquisto dei carri Leopard, una seconda riguardante l'ammodernamento dei carri Ariete, e, infine, una terza che prevede lo sviluppo della componente corazzata del futuro, che dovrà essere implementata necessariamente nel contesto dei Paesi membri dell'Unione europea.

Il presidente Stefania [CRAXI](#), non registrando ulteriori richieste di intervento, chiude la discussione generale.

Il relatore [MALAN](#) (*FdI*) dà conto di un conferente schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Il senatore [MARTON](#) (*M5S*), in sede di dichiarazione di voto, preannuncia l'orientamento contrario del proprio Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver appurato che nessun altro senatore vuole intervenire e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole del relatore, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 15,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 114

La Commissione affari esteri e difesa, esaminato l'atto del Governo in titolo, valutata la necessità di potenziare la capacità di risposta e intervento a distanze strategiche della Brigata paracadutisti "Folgore" e della mobilità terrestre delle Forze speciali, raccomandando al Governo di fornire puntuale informazione sul prosieguo del programma anche nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa, esprime parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 115

La Commissione affari esteri e difesa, esaminato l'atto del Governo in titolo, attesa l'esigenza di procedere alla mitigazione degli impatti ambientali delle attività addestrative dell'Esercito italiano, a partire dalle aree destinate ai poligoni di tiro, raccomandando al Governo di fornire puntuale informazione sul prosieguo del programma anche nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa, esprime parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 117

La Commissione affari esteri e difesa, esaminato l'atto del Governo in titolo, attesa l'esigenza di procedere all'acquisizione di un satellite geostazionario al fine di assicurare adeguata resilienza alle capacità di comunicazione satellitari (SATCOM) garantite dalla costellazione militare rappresentata dal Sistema Italiano per Comunicazioni Riservate ed Allarme (SICRAL), raccomandando al Governo di fornire puntuale informazione sul prosieguo del programma anche nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa, esprime parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 118

La Commissione affari esteri e difesa,
esaminato l'atto del Governo in titolo,
verificata l'esigenza di proseguire il piano di rinnovamento della linea operativa "Fregate" della Marina militare mediante la realizzazione di due nuove fregate FREMM di nuova generazione, con l'obiettivo di ammodernare la capacità dello strumento aeronavale al fine di fare fronte ai nuovi scenari e alle minacce emergenti nel contesto internazionale,
esprime parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 119

La Commissione affari esteri e difesa,
esaminato l'atto del Governo in titolo,
preso atto dell'attuale lacuna capacitativa delle nostre Forze armate in relazione al numero e alla qualità delle piattaforme corazzate attualmente disponibili,
considerata l'esigenza di procedere alla ricostituzione, nel minor tempo possibile, di una capacità di combattimento e di supporto al combattimento credibile delle Forze pesanti, e di quelle medie e leggere dell'Esercito italiano,
raccomandando al Governo di fornire puntuale informazione sul prosieguo del programma anche nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa,
esprime parere favorevole.

1.3.2.1.2. 3^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 74 (pom.) del 12/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

3^a Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)

MARTEDÌ 12 MARZO 2024

74^a Seduta

Presidenza della Presidente

CRA XI

Intervengono il sottosegretario di Stato per la difesa Perego Di Cremnago e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Silli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(987) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 febbraio.

Nessun chiedendo di intervenire, il presidente Stefania CRA XI dichiara chiusa la discussione generale.

Informa inoltre che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione bilancio.

Previa verifica del numero legale, il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione il mandato a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

(998) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 febbraio.

Nessun chiedendo di intervenire, il presidente Stefania CRA XI dichiara chiusa la discussione generale.

Informa inoltre che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione bilancio.

Previa verifica del numero legale, il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione il mandato al relatore Spagnoli a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di individuazione, per l'anno 2024, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici (n. 125)

(Parere al ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Esame. Parere

favorevole con osservazione)

La senatrice [PETRENGA](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), relatrice, illustra il provvedimento in titolo, concernente l'individuazione, per l'anno 2024, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti da enti pubblici o privati, associazioni, anche non riconosciute, o comitati, impegnati da almeno tre anni continuativi nella formazione in campo internazionalistico o nella ricerca in materia di politica estera, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 23-bis, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 recante *Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri*.

Ricorda che la disposizione richiamata è frutto di una modifica normativa recata dall'articolo 1, comma 588, della legge di bilancio per il 2019, che, nell'abrogare la legge n. 948 del 1982, ha inciso in profondità sulla disciplina relativa al contributo da erogare a favore dei cosiddetti enti internazionalistici, eliminando il sistema dei contributi a bilancio e prevedendo unicamente contributi a progetti di ricerca proposti da tali enti nell'ambito delle priorità tematiche individuate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con decreto ministeriale, da approvare previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Una ulteriore modifica della materia è stata disposta anche dall'articolo 1, comma 724, della legge di bilancio per il 2020, con cui, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sono stati ammessi al finanziamento anche enti pubblici o privati, associazioni, anche non riconosciute, o comitati, e non solo enti con personalità giuridica o a organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

La relatrice ricorda, altresì, che la legge di bilancio per il 2024 ha stanziato per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici una somma complessiva pari a 739.100 euro, in diminuzione del cinque per cento rispetto agli stanziamenti degli anni passati (pari a 778.000 euro).

Rammenta poi come, a seguito dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti e della firma del decreto da parte del Ministro, si procederà alla pubblicazione di un bando per la presentazione dei progetti di ricerca, pubblicato sul sito istituzionale della Farnesina, in cui saranno indicati i requisiti per la presentazione delle richieste di contributo, le priorità tematiche, le modalità di presentazione delle domande, la documentazione da produrre e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute per i progetti. L'esame delle istanze pervenute - e la successiva selezione dei progetti da finanziare - sarà effettuato a cura di una Commissione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Le priorità per l'anno 2024, individuate nell'allegato 1 allo schema di decreto in esame, sono raggruppate in 3 diverse dimensioni tematiche (in diminuzione rispetto alle 4 aree tematiche individuate negli scorsi anni) relative, rispettivamente, alle questioni della *Sicurezza*, della *Prosperità* e della *Partecipazione*. Come rimarcato nel testo, tale suddivisione punta ad offrire una visione organica del complesso scenario internazionale, con l'intento di cogliere implicazioni e impatto trasversale che gli eventi internazionali più recenti hanno avuto per la proiezione estera dell'Italia. Stante la complessità delle tematiche di politica estera nell'attuale contesto internazionale, il documento incoraggia la presentazione di proposte progettuali dal carattere interdisciplinare, che sappiano affrontare, all'interno di un disegno di ricerca unitario e coerente, molteplici aspetti di uno specifico tema, avvalendosi di partenariati e collaborazioni, sia a livello nazionale che internazionale, anche per integrare nel gruppo di ricerca profili e competenze afferenti a diverse aree scientifiche. Il documento sottolinea, inoltre, come saranno favoriti quei progetti che mostreranno un'inclinazione a sperimentare e adottare teorie e strumenti metodologici innovativi, nonché a tener conto di elementi potenzialmente in grado di disegnare scenari futuri attualmente non prevedibili. L'alto grado di incertezza che caratterizza l'attuale contesto internazionale e che ne influenza gli sviluppi implica peraltro la possibilità che nel corso del 2024 emergano eventi prioritari per la politica estera italiana non prevedibili al momento della pubblicazione del decreto in discussione. In tal caso, le proposte di progetto redatte con riferimento alle seguenti priorità, dovranno evidenziare l'impatto prodotto da tali sviluppi internazionali.

Nell'ambito della prima priorità tematica, dedicata alla *Sicurezza*, vengono individuate tra le situazioni

di crisi e instabilità la guerra in Ucraina, la questione israelopalestinese, i Balcani Occidentali, gli epicentri di instabilità africani, dal Sahel al Corno d'Africa, con l'estensione dell'arco di instabilità ai Paesi del Golfo di Guinea e al Mozambico, l'Indopacifico. A livello di mutamenti internazionali, si acquisiscono la polarizzazione internazionale e la competizione sistemica tra Stati Uniti e Cina e si verifica un nuovo "non allineamento" dei Paesi del Sud del mondo, tra affermazione di nuove potenze, attori emergenti e rivalità. Si vede emergere un nuovo multipolarismo, con una contrapposizione con l'Occidente e tentativi di costruzione di un sistema multipolare alternativo. Fondamentali risultano il ruolo globale di Cina e India e l'impatto delle tecnologie emergenti. Per quanto concerne la bussola euro-atlantica, si rilevano l'indivisibilità della sicurezza euro-atlantica e, a livello di Unione Europea, l'autonomia strategica, la questione dell'allargamento e le prospettive della difesa comune alla prova delle più recenti crisi. Riguardo al multilateralismo e alle organizzazioni Internazionali, si rileva il ruolo dell'Italia nel sistema della Nazioni Unite (da *Uniting for Consensus* alla riflessione per il seggio unico europeo). Viene sottolineata la rinnovata centralità del G7 anche in vista della presidenza di turno italiana nel 2024 e del partenariato egualitario con l'Africa. Si rimarca quindi l'esigenza di un approfondimento sui partenariati con le Organizzazioni regionali e sulle opportunità di sviluppo di Asia, Africa e America Latina attraverso processi di integrazione regionale, e, infine, si sottolinea l'importanza delle nuove sfide della sicurezza internazionale, dalla dimensione cibernetica alle minacce ibride e alla questione energetica.

In relazione alla seconda priorità - *Prosperità* - prosegue la relatrice, il documento mette in luce la necessità di approfondire opportunità e sfide per l'Italia derivanti dal processo di integrazione europea e dalla nuova globalizzazione economica. Sul piano economico, sottolinea anche l'importanza del ruolo del nostro Paese di fronte all'accelerazione tecnologica e della protezione dal rischio geopolitico che genera nuovi fenomeni e tendenze in termini di allocazione delle risorse, modificando il quadro di rischi e opportunità. Si mettono inoltre in evidenza i rischi di una militarizzazione dei rapporti economici, con enfasi specifica sull'approvvigionamento di materie prime e sui settori di avanguardia tecnologica. Sono valorizzati approfondimenti sugli strumenti di diplomazia economica, sulle modalità per rafforzare e modernizzare le istituzioni economiche internazionali, per favorire la crescita del sistema Paese e rafforzare l'*export*, anche attraverso gli strumenti di promozione integrata e di comunicazione strategica. Sottolinea, quindi, il potenziale ruolo dell'Italia nel favorire la crescita industriale nei Paesi meno sviluppati e si pone particolare attenzione all'Africa e all'America Latina nelle nuove catene del valore globali.

Con la terza priorità, denominata *Partecipazione*, viene anzitutto ribadita l'importanza di un approfondimento su come rendere più efficaci gli strumenti di diplomazia culturale e di diplomazia pubblica. Per quanto concerne i diritti umani e le libertà fondamentali, si pone l'accento, fra l'altro, sulla regolamentazione internazionale e sulla protezione dei diritti nella dimensione digitale. Si sottolinea altresì la centralità della parità di genere come componente valoriale della politica estera italiana e viene messo in luce il nesso sinergico tra libertà religiosa e dialogo interreligioso. In tema di collettività italiane all'estero, si rilevano l'importanza del ruolo del nuovo associazionismo italiano all'estero come risorsa della politica estera e delle "reti" di categoria nella promozione delle eccellenze italiane nel mondo. Specifica attenzione è altresì dedicata alle "reti rosa" e al profilo della nuova emigrazione femminile, al ruolo del "turismo delle radici" nella sensibilizzazione al tema dell'emigrazione e nel rafforzamento del legame con le comunità italiane all'estero e con i Paesi di accoglienza.

In conclusione, evidenzia come si tratti di priorità tematiche ad ampio spettro, che affrontano questioni rilevanti per la nostra politica estera nel quadro di uno scenario geopolitico in profondo mutamento ed in cui appare fondamentale valorizzare il contributo valoriale e di visibilità del nostro Paese.

Al termine della sua esposizione, la relatrice dà, quindi, conto di un conferente schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [ALFIERI](#) (*PD-IDP*), pur condividendo le priorità tematiche segnalate dal Governo nel documento in disamina, ravvisa, tuttavia, l'opportunità che i senatori abbiano a disposizione una sorta

di rendicontazione del lavoro svolto, per l'anno di riferimento, dagli enti coinvolti attraverso i vari progetti approvati. In ultima analisi, si tratta di venire incontro ad un interesse che riguarda sia la maggioranza che l'opposizione, ovvero poter visionare le *performance* e i risultati raggiunti nelle diverse attività di ricerca.

Interviene brevemente il senatore [Ettore Antonio LICHERI](#) (M5S), il quale dichiara di condividere le argomentazioni addotte dal collega Alfieri.

Il sottosegretario per gli affari esteri e la cooperazione internazionale SILLI, pur non essendo in grado di fornire, seduta stante, informazioni di natura capillare riguardanti i singoli progetti, dà conto, comunque, di una serie di informazioni rilevanti in suo possesso.

Rispetto al 2019, primo anno di attuazione della riforma, in cui erano state presentate 96 domande di finanziamento da parte di 33 enti, nel 2023 ci sono state 134 domande da parte di 66 enti, tra cui 26 hanno partecipato per la prima volta. L'ammontare complessivo delle richieste pervenute è stato pari, l'anno scorso, a oltre 3,8 milioni di euro, circa 5 volte la dotazione disponibile (778.000 €). Inoltre, in linea con l'incremento di proposte, il numero di enti effettivamente finanziati è raddoppiato, passando da 18 nel 2019 a 37 nel 2023.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce di quanto testé affermato dal rappresentante del Governo, propone di inserire nello schema di parere predisposto dal relatore, un riferimento che auspica, da parte del Governo, la contestuale presentazione, nei futuri schemi di decreto ministeriale, di una sintesi ricognitiva dei progetti approvati e finanziati nell'anno precedente.

Insiste, comunque, sull'opportunità di pervenire, nell'odierna seduta, all'approvazione del suddetto schema di parere, considerando che il relativo termine risultava scaduto già nella giornata di ieri.

Condivide tale proposta la relatrice [PETRENGA](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE).

Il senatore [Ettore Antonio LICHERI](#) (M5S) preannuncia che il proprio Gruppo non parteciperà alla votazione, in quanto non considera congrui i tempi che, in realtà, sarebbero necessari per approfondire con cognizione di causa un provvedimento come quello in esame.

Il senatore [DELRIO](#) (PD-IDP) dichiara altresì che la propria parte politica non parteciperà al voto, pur condividendo l'impostazione della proposta di parere.

Il senatore [SPAGNOLLI](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)), facendo proprie le argomentazioni enucleate dai colleghi Licheri e Delrio, fa presente che anch'egli, a nome del proprio Gruppo, non parteciperà al voto.

Il presidente Stefania [CRAXI](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere della relatrice così come modificato nel corso della discussione (pubblicato in allegato), che risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

(1020) Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali

(Esame e rinvio)

Il senatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, illustra il disegno di legge in esame, che si compone di 2 articoli e risponde alla finalità di rendere il procedimento di autorizzazione e finanziamento delle missioni internazionali italiane più snello e rispondente alle rapide evoluzioni del contesto geopolitico internazionale. La relazione illustrativa allegata al provvedimento evidenzia come le modifiche introdotte, che peraltro confermano il ruolo centrale del Parlamento nel processo di autorizzazione e di verifica delle missioni stesse, si inseriscono a pieno titolo nel quadro del più ampio processo di semplificazione normativa in via di attuazione. Fra le novità più rilevanti introdotte, si annoverano la possibilità di prevedere in anticipo le possibili "interoperabilità" tra missioni della stessa area, l'individuazione di forze ad alta e altissima prontezza operativa da impiegare all'estero al verificarsi di crisi o situazioni di emergenza, prevedendo una procedura accelerata per l'approvazione, la semplificazione della procedura mediante l'eliminazione della previsione dell'adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per la ripartizione delle risorse tra le varie missioni all'estero, l'aggiornamento delle tempistiche annuali (dal 31 dicembre al 31 gennaio) per la presentazione da parte del Governo alle Camere della relazione analitica sulle missioni in corso e

l'implementazione dell'elenco degli acquisti e lavori che, in caso di necessità e di urgenza, possono essere eseguiti in economia da parte dei dicasteri introducendo ulteriori materiali e servizi.

Più in dettaglio, l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 1), nel modificare l'articolo 2 della legge n. 145 del 2016, introduce un elemento di flessibilità nelle deliberazioni con cui il Governo chiede al Parlamento l'autorizzazione per la partecipazione a una missione internazionale, prevedendo in anticipo le possibili "interoperabilità" tra missioni nella stessa area. La previsione in esame prevede che il numero di unità di personale possa essere indicato "anche in modalità interoperabile con altre missioni nella medesima area geografica", introducendo in questo modo un elemento di particolare flessibilità nel dispiegamento di tale personale nei diversi teatri operativi.

L'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 2), prevede che, nelle deliberazioni con le quali chiede al Parlamento l'autorizzazione alla partecipazione alle diverse missioni internazionali, il Governo possa individuare dei contingenti di forze ad alta e altissima prontezza operativa, da impiegare all'estero - previa specifica autorizzazione parlamentare - al verificarsi di crisi o situazioni d'emergenza, ovvero al di fuori delle missioni deliberate. La previsione consentirebbe quindi al Governo di poter disporre di un contingente di personale, in prontezza operativa, da impiegare nel corso dell'anno in caso di crisi o situazioni di emergenza non prevedibili al momento dell'adozione della delibera, per rafforzare missioni già autorizzate ovvero in Paesi e contesti in cui non vi siano missioni già operative.

L'effettivo impiego delle forze è deliberato dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica. La deliberazione è previsto venga trasmessa alle Camere, che autorizzano o negano tale impiego, con appositi atti di indirizzo, entro cinque giorni, con una procedura accelerata rispetto a quella ordinaria.

L'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 3), introduce la principale semplificazione procedurale del provvedimento, ovvero l'eliminazione della necessità di adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per la ripartizione delle risorse per la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, senza peraltro far venir meno l'obbligo di una puntuale quantificazione delle risorse finanziarie occorrenti per ciascuna missione. Nel caso di atti di indirizzo parlamentari volti ad apportare modifiche alla deliberazione sulle missioni internazionali, sarà necessario recepirne il contenuto in una nuova deliberazione del Consiglio dei Ministri, previa verifica della corrispondente relazione tecnica.

I numeri 4) e 5), dell'articolo 1, comma 1, lettera *a*), modificano i commi 4 e 4-*bis* dell'articolo 2 della legge n. 145 relativo alla deliberazione e autorizzazione della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, al fine di adattare le clausole di salvaguardia relative al finanziamento delle missioni in corso e di quelle da avviare nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto alle innovazioni procedurali conseguenti all'eliminazione del predetto DPCM.

L'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 6), abroga il comma 5 dell'articolo 2 della legge n. 145 del 2016 che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio relative al finanziamento delle missioni. Come si legge nella relazione illustrativa, tale previsione è stata proposta dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze attesa la clausola di carattere generale introdotta dall'articolo 20, comma 30, della legge bilancio 2024, che dispone l'autorizzazione alle variazioni di bilancio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

I numeri 1) e 2), dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), modificano la tempistica e il contenuto della relazione analitica che ogni anno il Governo è tenuto a presentare sull'andamento delle missioni, anche al fine della loro proroga, posticipandone la data di presentazione dal 31 dicembre al 31 gennaio dell'anno successivo e prevedendo che essa riferisca anche in ordine all'andamento, alla durata, al personale impiegato e ai risultati raggiunti dalle forze ad alta e altissima prontezza operativa che siano state eventualmente impiegate nell'anno precedente. Viene altresì previsto che le eventuali modifiche alla relazione sulle missioni in corso, in particolare per quanto riguarda la loro prosecuzione, richieste dalle Camere nei loro atti di indirizzo, siano recepite con deliberazione del Consiglio dei Ministri, analogamente a quanto previsto per le modifiche alle delibere riguardanti l'avvio di nuove missioni.

L'articolo 1, comma 1, lettera *c*), nell'introdurre modifiche ad alcuni commi dell'articolo 4 della legge

n. 145, sostituisce, in particolare, il comma 6, recependo una proposta formulata in tal senso dal Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di unificare le disposizioni, attualmente distinte, relative al finanziamento delle nuove missioni e alla proroga di quelle in corso, posto che in entrambi i casi si attinge all'unico fondo per le missioni internazionali.

L'articolo 1 comma 1, lettera *d*), reca norme di coordinamento derivanti dalle modifiche introdotte con le lettere precedenti al fine di assicurare coerenza complessiva all'impianto normativo, prevedendo la modifica alcuni articoli della legge n. 145 del 2016, in merito all'indennità di missione (articolo 5), al consigliere per la cooperazione civile (articolo 18) e ad interventi urgenti (articolo 22).

L'articolo 1, comma 1, lettera *e*), numero 1, aggiunge alcune voci a quelle per le quali l'articolo 21 della legge n. 146 del 2016 prevede che i Ministeri della difesa, dell'interno e dell'economia e finanza possano ricorrere, in casi di necessità e urgenza connessi con le missioni internazionali, ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità dello Stato e ai capitolati. Il relatore ricorda che attualmente tali Ministeri, nei casi di necessità e urgenza, possono ricorrere ad acquisti e a lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 146 in relazione ad esigenze relative - fra le altre - alla revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, all'esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, all'acquisizione di materiali d'armamento, agli equipaggiamenti individuali, ai materiali informatici e agli apparati di comunicazione e agli apparati per la difesa nucleare, biologica e chimica. A questo elenco, la norma in via di approvazione aggiunge il vettovagliamento, il materiale sanitario e di casermaggio, i combustibili, i carbolubrificanti e il servizio dei trasporti di personale e materiali.

La lettera *e*), numero 2, e la lettera *f*) dell'articolo 1, comma 1, abrogano il comma 3 dell'articolo 21 e il comma 2 dell'articolo 22 relativi ad un decreto di variazione del bilancio del Ministro dell'economia e delle finanze, non più necessario alla luce del nuovo testo dell'articolo 4, comma 6, della legge n. 145. Il relatore conclude osservando come l'articolo 2 preveda che le modifiche alla legge n. 145 del 2016 entrino in vigore dal primo giorno dell'anno successivo alla pubblicazione, per evitare che la deliberazione sulle missioni internazionali del medesimo anno sia retta da due discipline diverse.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [ALFIERI](#) (*PD-IDP*) svolge alcune considerazioni di carattere generale sul disegno di legge che la Commissione si accinge ad esaminare, premettendo di condividere, nelle sue linee essenziali, le necessità, in esso contenute, di approntare, secondo tempistiche realistiche e flessibili, il procedimento di deliberazioni delle missioni internazionali dell'Italia.

Tale esigenza, tuttavia, a suo modo di vedere, deve essere implementata prevedendo, più che una mera approvazione presso le Aule di Senato e Camera, una disamina accurata ed approfondita presso le competenti Commissioni permanenti, secondo procedure ben codificate.

Il sottosegretario PEREGO di CREMNAGO replica brevemente all'intervento del senatore Alfieri, e a quello successivo del senatore [MARTON](#) (*M5S*), facendo presente come l'intento dell'Esecutivo sia di assicurare l'esigenza di un possibile tempestivo intervento dello strumento militare con l'imprescindibile controllo da parte delle Camere.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 125

La 3a Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente l'individuazione, per l'anno 2024, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici (n. 125);

rilevato il breve ritardo con cui lo schema di decreto ministeriale è stato presentato alle Commissioni parlamentari competenti;

preso atto che con la definizione delle priorità tematiche si è puntato ad offrire una visione organica del complesso scenario internazionale, con l'intento di cogliere implicazioni e impatto trasversale che gli eventi internazionali più recenti hanno avuto per la proiezione estera dell'Italia;

rilevato altresì come, a fronte della complessità delle tematiche di politica estera nell'attuale contesto internazionale, il documento incoraggi la presentazione di proposte progettuali dal carattere interdisciplinare, integrando profili e competenze afferenti a diverse aree scientifiche;

condiviso il riferimento alla possibilità che saranno favoriti i progetti capaci di mostrare un'inclinazione a sperimentare e adottare teorie e strumenti metodologici innovativi, nonché a tener conto di elementi potenzialmente in grado di disegnare scenari futuri attualmente non prevedibili;

valutato, in particolare, come nell'ambito della prima priorità, dedicata alla *Sicurezza*, vengano individuate tra le situazioni di crisi e instabilità la guerra in Ucraina, la questione israelopalestinese, i Balcani Occidentali, gli epicentri di instabilità africani, dal Sahel al Corno d'Africa, con l'estensione dell'arco di instabilità ai Paesi del Golfo di Guinea e al Mozambico, l'Indopacifico;

espresso apprezzamento per i profili di ricerca suggeriti in relazione alla seconda priorità tematica - *Prosperità* -, con la necessità di approfondire opportunità e sfide per l'Italia del processo di integrazione europea e della nuova globalizzazione economica;

condivisa altresì l'opportunità di includere, nell'ambito della priorità denominata *Partecipazione*, l'approfondimento sugli strumenti di diplomazia culturale e di diplomazia pubblica;

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

- che il Governo accompagni la presentazione dei futuri schemi di decreto ministeriale con una sintesi ricognitiva dei progetti approvati e finanziati nell'anno precedente.

Schema di PARERE PROPOSTO DALLa RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 125

La 3a Commissione,
esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente l'individuazione, per l'anno 2024, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici (n. 125);
rilevato il breve ritardo con cui lo schema di decreto ministeriale è stato presentato alle Commissioni parlamentari competenti;

preso atto che con la definizione delle priorità tematiche si è puntato ad offrire una visione organica del complesso scenario internazionale, con l'intento di cogliere implicazioni e impatto trasversale che gli eventi internazionali più recenti hanno avuto per la proiezione estera dell'Italia;

rilevato altresì come, a fronte della complessità delle tematiche di politica estera nell'attuale contesto internazionale, il documento incoraggi la presentazione di proposte progettuali dal carattere interdisciplinare, integrando profili e competenze afferenti a diverse aree scientifiche;

condiviso il riferimento alla possibilità che saranno favoriti i progetti capaci di mostrare un'inclinazione a sperimentare e adottare teorie e strumenti metodologici innovativi, nonché a tener conto di elementi potenzialmente in grado di disegnare scenari futuri attualmente non prevedibili;

valutato, in particolare, come nell'ambito della prima priorità, dedicata alla *Sicurezza*, vengano individuate tra le situazioni di crisi e instabilità la guerra in Ucraina, la questione israelopalestinese, i Balcani Occidentali, gli epicentri di instabilità africani, dal Sahel al Corno d'Africa, con l'estensione dell'arco di instabilità ai Paesi del Golfo di Guinea e al Mozambico, l'Indopacifico;

espresso apprezzamento per i profili di ricerca suggeriti in relazione alla seconda priorità tematica - *Prosperità* -, con la necessità di approfondire opportunità e sfide per l'Italia del processo di integrazione europea e della nuova globalizzazione economica;

condivisa altresì l'opportunità di includere, nell'ambito della priorità denominata *Partecipazione*, l'approfondimento sugli strumenti di diplomazia culturale e di diplomazia pubblica;

esprime parere favorevole.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 48 (pom., Sottocomm. pareri) del 27/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 27 FEBBRAIO 2024**

48ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 13,20.

(466) BALBONI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- l'articolo 1 apporta modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*Disposizioni sulla stampa*) e in particolare:

a) interviene sull'articolo 1 della predetta legge n. 47 del 1948, per estendere l'ambito di applicazione della stessa anche alle testate giornalistiche *online* e radiotelevisive;

b) modifica la disciplina del diritto di rettifica di cui all'articolo 8 della legge del n. 47 del 1948, con particolare riferimento alle testate giornalistiche *on line*, alle trasmissioni radiofoniche o televisive;

c) nella prospettiva di una revisione della disciplina delle sanzioni civilistiche previste per la diffamazione a mezzo stampa, abroga l'articolo 12 della legge n. 47 del 1948 (rubricato *Riparazione pecuniaria*) ed inserisce contestualmente un articolo 11-*bis* dopo all'articolo 11 della legge n. 47 del 1948, nel quale sono fissati più precisi criteri di determinazione del danno da diffamazione ai fini del risarcimento;

d) riformula l'articolo 13 della legge sulla stampa (rubricato *Pene per la diffamazione*);

e) modifica l'articolo 21 della legge n. 47 del 1948, prevedendo che per il delitto di diffamazione commesso a mezzo stampa o attraverso altro prodotto editoriale registrato sia competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa;

- l'articolo 2 modifica:

a) l'articolo 57 del codice penale, il quale nella sua formulazione vigente punisce, a titolo di colpa, la condotta del «direttore o vicedirettore responsabile» di uno stampato periodico che abbia omesso «di esercitare il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati», qualora «un reato» sia stato integrato. In particolare, il nuovo articolo 57 del codice penale estende la disciplina riservata ai direttori o ai vicedirettori di testate afferenti alla stampa tradizionale anche ai direttori o ai vicedirettori di testate giornalistiche radiotelevisive e telematiche. Si prevede poi che la pena sia in ogni caso ridotta di un terzo (e non più "diminuita in misura non eccedente un

terzo") e non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista;

b) la fattispecie del delitto di diffamazione di cui all'articolo 595 del codice penale, eliminando ogni riferimento alla pena della reclusione e, contestualmente, aggravando il trattamento sanzionatorio relativo alla pena pecuniaria. È inoltre eliminato il riferimento all'offesa arrecata per mezzo stampa (sostituito da quello dell'offesa arrecata con un qualsiasi mezzo di pubblicità);

- l'articolo 3 prevede misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell'onore o nella reputazione. Questi ultimi, infatti, possono chiedere l'eliminazione, dai siti internet e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge;
- l'articolo 4 introduce un nuovo articolo 17-*bis* nel decreto legislativo n. 70 del 2003 recante attuazione della "direttiva sul commercio elettronico", al fine di disciplinare le procedure di notifica e rimozione di contenuti, ritenuti offensivi, pubblicati da prestatori di servizi *on line*. La disposizione prevede, tra l'altro, l'istituzione, presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di un organo di autoregolamentazione indipendente, competente per le procedure di conciliazione;
- l'articolo 5 riformula l'articolo 200 del codice di procedura penale, estendendo la disciplina del segreto professionale anche ai giornalisti pubblicisti iscritti al rispettivo albo;
- l'articolo 6 inserisce nell'articolo 427 del codice di procedura penale - che riguarda la condanna del querelante alle spese e ai danni in caso di lite temeraria - un comma 3-*bis* che consente al giudice di condannare il querelante stesso al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende;
- l'articolo 7, infine, aggiunge un nuovo comma all'articolo 321 del codice di procedura penale, in materia di sequestro preventivo. La nuova disposizione prevede che il giudice possa ordinare ai fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazione di rendere temporaneamente inaccessibili agli utenti i dati informatici la cui libera circolazione possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati,

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria. La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(932) ZANETTIN. - Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria. La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(982) Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(987) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(238) LA PIETRA. - Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo rappresentando la necessità di aggiornare all'annualità in corso la decorrenza degli oneri e della relativa copertura.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 13,30

1.4.2.2. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 133 (pom.) del 12/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 12 MARZO 2024

133ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Antonio Balsamo, sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento per le procedure informative, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla web-tv che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che dell'audizione sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto dell'intelligenza artificiale nel settore della giustizia: audizione di un sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 13 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) nel dare inizio alla procedura informativa ricorda che nella seduta odierna sarà svolta l'audizione del dottor Antonio Balsamo.

Interviene il dottor Antonio BALSAMO, sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori [BERRINO](#) (FdI), Anna [ROSSOMANDO](#) (PD-IDP), [BAZOLI](#) (PD-IDP), [RASTRELLI](#) (FdI) e il [PRESIDENTE](#).

Risponde ai quesiti il dottor BALSAMO.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il dottor Balsamo e rinvia il seguito della procedura informativa.

IN SEDE REFERENTE

(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali

(690) SCARPINATO. - Introduzione dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 6 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella scorsa seduta sono iniziate le votazioni dei subemendamenti riferiti all'emendamento 1.100 del relatore, interamente sostitutivo del disegno di legge n. 806 e che il relatore e il rappresentante del governo hanno già espresso il parere su tutte le proposte di modifica.

Sull'emendamento 1.100/22, che modifica le modalità di acquisizione, la tempistica e l'impugnabilità dei provvedimenti relativi al sequestro di dispositivi elettronici, interviene per invitare la Commissione ad esprimersi in senso favorevole, la senatrice [LOPREIATO](#) (M5S).

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 1.100/22 e 1.100/23 sono respinti.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) ritira il subemendamento 1.100/24.

Il senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az), sottoscrivendo l'emendamento 1.100/26, lo ritira.

Posto ai voti è invece respinto il subemendamento 1.100/25.

I senatori Ada [LOPREIATO](#) (M5S) e [BAZOLI](#) (PD-IDP) intervengono per esprimere il voto favorevole dei rispettivi Gruppi sulle proposte 1.100/27 e 1.100/28 - sostanzialmente identiche - che introducono ulteriori deroghe in relazione alla duplicazione dei dispositivi elettronici per particolari reati come quelli contro la pubblica Amministrazione.

Posti congiuntamente ai voti i subemendamenti 1.100/27 e 1.100/28 sono respinti.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD-IDP) esprime il voto favorevole del suo Gruppo sul subemendamento 1.100/29, sul quale invita il relatore ad una riflessione ulteriore, in quanto estende le deroghe previste dal comma 10 ai reati associativi finalizzati alla commissione di reati contro la pubblica Amministrazione: in questi casi, infatti, è essenziale procedere alle indagini celermente.

La Commissione respinge il subemendamento 1.100/29.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) ritira i subemendamenti 1.100/30 e 1.100/31.

La Commissione respinge poi il subemendamento 1.100/32.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) interviene per dichiarare il proprio voto favorevole sull'unico subemendamento, l'1.100/33, presentato dal suo Gruppo, volto ad un completamento della disciplina prevista dall'emendamento del relatore, finalizzato ad assicurare, da un lato, una tutela allargata alle conversazioni e alla corrispondenza tra imputato e difensore, dall'altro, a rafforzare il contraddittorio davanti al giudice per le indagini preliminari.

Posto ai voti il subemendamento 1.100/33 è respinto.

Facendolo proprio la senatrice [PUCCIARELLI](#) (LSP-PSd'Az) ritira il subemendamento 1.100/34.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) intervenendo in dichiarazione di voto sul subemendamento 1.100/35 volto a interamente sostituire il comma 12 del capoverso «Art. 254-ter» dell'emendamento del relatore, sottolinea come l'annullamento della distinzione tra intercettazioni e corrispondenza, che il vice ministro Sisto, nella scorsa seduta, ha dichiarato conseguente alle indicazioni della sentenza cosiddetta «Open» della Corte costituzionale (sentenza n. 170 del 27 luglio 2023) sia, in realtà, molto lontana da quella decisione che, invece, statuisce come *email* e *chat* non abbiano né il requisito dell'immediatezza della conversazione né della segretezza della captazione propri delle intercettazioni. Quindi, la scelta operata dal relatore e condivisa dal Governo, del tutto legittima, non trova pertanto nessuna copertura nella decisione adottata dalla Corte costituzionale: la norma proposta dal relatore riduce infatti fortemente le possibilità di sequestro dei dati contenuti nei dispositivi. Al riguardo fa presente che per il cosiddetto caso del dossieraggio, attualmente al vaglio della Procura di Perugia, con la disciplina che il relatore intende introdurre non si sarebbe potuto procedere al sequestro di *chat* e conversazioni, in quanto il limite edittale dei reati per i quali si procede è inferiore ai 5 anni.

Il relatore, senatore [RASTRELLI](#) (FdI), ritiene indispensabile, rispetto alle questioni avanzate dal senatore Bazoli, ribadire il proprio parere contrario sul subemendamento in quanto esso si pone in modo distonico rispetto alla norma contenuta nel suo emendamento: l'intento non è quello di limitare il sequestro ma di spostare la decisione sul giudice delle indagini preliminari piuttosto che sul pubblico ministero.

Posto ai voti, il subemendamento 1.100/35 è respinto.

Sul subemendamento 1.100/36 interviene per dichiarazione di voto favorevole la senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) che dichiara di condividere pienamente tutte le perplessità e le obiezioni avanzata dal senatore Bazoli.

Posto ai voti il subemendamento 1.100/36 è respinto.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) interviene quindi in dichiarazione di voto favorevole su subemendamento 1.100/37 volto anch'esso a sostituire il comma 12 del capoverso «Art. 254-ter» perché il testo del relatore, equiparando la corrispondenza contenuta nei dispositivi elettronici - ad esempio *email* e *chat* - alle intercettazioni estende a tali forme di comunicazione le limitazioni previste dall'articolo 266 del codice di procedura penale.

Posto ai voti il subemendamento 1.100/37 è respinto.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) ritira il subemendamento 1.100/38.

La Commissione respinge poi il subemendamento 1.100/39.

Sul subemendamento 1.100/40 il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) invita a votare a favore in quanto è diretto a semplificare i criteri sulla base dei quali il pubblico ministero procede al sequestro dei dati. La locuzione che l'emendamento del relatore intende introdurre è di difficile comprensione e può dare luogo ad una giurisprudenza non uniforme.

Con successive e separate votazioni i subemendamenti 1.100/40 e 1.100/41 sono respinti.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) interviene quindi in dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 1.100/42, invitando il relatore ad un'ulteriore riflessione con particolare riferimento alla possibilità di sopprimere il comma 14 del capoverso «Art. 254-ter», in quanto rappresenta uno degli snodi fondamentali con cui si estendono la disciplina e le limitazioni previste per le intercettazioni anche ai contenuti dei dispositivi elettronici.

Posti separatamente ai voti sono respinti i subemendamenti 1.100/42 e 1.100/43.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), ritira i subemendamenti 1.100/44, 1.100/52 e 1.100/55.

Posti congiuntamente ai voti sono quindi respinti gli identici subemendamenti 1.100/45 e 1.100/46.

La Commissione approva invece il subemendamento 1.100/47.

Con separate votazioni la Commissione respinge i subemendamenti 1.100/48, 1.100/49, 1.100/50, 1.100/51, 1.100/53, 1.100/54, 1.100/56, gli identici 1.100/57 e 1.100/58, 1.100/59, 1.100/60 e 1.100/61.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) interviene infine per dichiarare il proprio voto favorevole sul subemendamento 1.100/62 che, anche nell'intento di dar seguito in modo congruo ai nuovi compiti che il disegno di legge in esame attribuisce ai magistrati, propone di incrementarne l'organico.

Posto il subemendamento 1.100/62 è respinto

Il [PRESIDENTE](#) pone quindi ai voti l'emendamento 1.100 del relatore, nel testo modificato dall'approvazione del subemendamento 1.100/47, che la Commissione approva (1.100 testo 2, pubblicato in allegato al resoconto).

IL [PRESIDENTE](#) dichiara pertanto preclusi tutti i restanti emendamenti e fa presente che l'emendamento 1.100 (testo 2) sarà inviato alla 1ª Commissione permanente per il parere ai sensi dell'articolo 40, comma 6-ter, del Regolamento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(824) Deputato Maria Carolina VARCHI e altri. - Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano, approvato dalla Camera dei deputati

(163) GASPARRI. - Modifica alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di reato di surrogazione di maternità commesso all'estero

(245) Isabella RAUTI e MALAN. - Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano

(475) ROMEO e altri. - Norme in materia di contrasto alla surrogazione di maternità

(Esame congiunto e rinvio)

La senatrice [CAMPIONE](#) (*FdI*) illustra i provvedimenti in titolo.

Nel dettaglio l'Atto Senato 824, già approvata dalla Camera dei deputati, interviene sull'articolo 12 della legge n. 40 del 2004 che, al comma 6, prevede i delitti relativi alla commercializzazione di gameti o di embrioni e alla surrogazione di maternità, che si esplicano attraverso le condotte tipiche della realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione, individuate dallo stesso comma 6, punendo chiunque le metta in atto con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Aggiunge un nuovo periodo al fine di sottoporre alla giurisdizione italiana le condotte compiute dal cittadino italiano, riferibili ai delitti di commercializzazione di gameti o di surrogazione di maternità, anche se poste in essere in territorio estero; in caso di accertamento dei suddetti reati, saranno conseguentemente applicate le pene previste dal primo periodo.

La proposta consente dunque di perseguire penalmente condotte commesse in un Paese estero anche

quando tale Paese non qualifichi le stesse come illecite, avvalendosi di una possibilità già prevista, a determinate condizioni, dall'ordinamento penale italiano.

Il disegno di legge n. 163, analogamente, estende le pene previste dall' articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, anche ai fatti commessi all'estero. Più nel dettaglio l'articolo unico dell'AS 163 riscrive integralmente il comma 6 dell'articolo 12. Nel confermare l'impianto sanzionatorio vigente, la disposizione ne estende l'ambito di applicazione anche alle condotte poste in essere all'estero da cittadini italiani. Si prevede inoltre - si tratta di una disposizione che non trova riscontro nella proposta approvata dalla Camera - che, nel caso di figli nati all'estero da cittadini italiani, le autorità diplomatico-consolari italiane e gli uffici di stato civile, nel procedere alla legalizzazione dei documenti di nascita o nel ricevere una dichiarazione di nascita, sono obbligati a richiedere se la nascita sia avvenuta mediante il ricorso alla pratica della surrogazione di maternità.

Il disegno di legge n. 245, analogamente alle proposte già illustrate, prevede l'applicazione delle pene attualmente previste per i delitti relativi alla commercializzazione di gameti o di embrioni e alla surrogazione di maternità anche "se il fatto è commesso all'estero".

Infine, il disegno di legge n. 475, sempre volto a contrastare la pratica della maternità surrogata, reca un contenuto più ampio e articolato rispetto agli altri atti in esame. In particolare, l'articolo 1 fornisce una definizione di maternità surrogata. Con maternità surrogata si intende quella pratica riproduttiva mediante la quale gli adulti ottengono prole delegando la gravidanza e il parto a una donna esterna alla coppia che si impegna a consegnare loro il nascituro. All'articolo 2 sono previsti i principi e le finalità in relazione alla necessità dell'introduzione, all'articolo 600-*quinquies*.1 del codice penale, del nuovo reato di surrogazione di maternità. La disposizione prevede che il contrasto alla pratica della maternità surrogata e la tutela dell'interesse prioritario del minore costituiscono obiettivi primari perseguiti dallo Stato italiano, in conformità non solo al dettato costituzionale, ma anche alla giurisprudenza costituzionale e a una serie di convenzioni e atti di diritto internazionale ed europeo.

L'articolo 3, infine, introduce nel codice penale, all'articolo 600-*quinquies*.1, il reato di *Surrogazione di maternità* secondo cui è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da 600.000 euro a 2 milioni di euro chiunque, in qualsiasi forma, commissiona, realizza, organizza o pubblicizza la surrogazione di maternità. Rispetto alla analoga fattispecie contemplata dal comma 6 dell'articolo 12 della legge n. 40, il nuovo reato prevede - almeno in parte - un differente ambito di applicazione: da un lato è punita anche la condotta di chi "commissiona" (e quindi i genitori committenti) e dall'altro è però esclusa la rilevanza delle condotte aventi ad oggetto la commercializzazione di gameti o di embrioni. Inoltre, rispetto al reato vigente, sono previste pene ben più elevate (reclusione da 4 a 10 anni multa da 600.000 a due milioni di euro; attualmente invece è prevista la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 600.000 a un milione di euro). Il reato di surrogazione di maternità è perseguito anche se il fatto è commesso, in tutto o in parte, all'estero ai sensi dell'articolo 604 del codice penale. Il pubblico ministero invia la formulazione dell'imputazione ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale al presidente del competente tribunale per i minorenni per ogni valutazione di competenza al fine della adottabilità del nato da maternità surrogata. È sanzionato infine, ai sensi dell'articolo 567, secondo comma, del codice penale (alterazione di stato), il pubblico ufficiale che annoti nei registri dello stato civile il nato da maternità surrogata.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*), prima di iniziare la discussione generale su un tema di estrema delicatezza, sottolinea la necessità di procedere ad audizioni di esperti in relazione ad un reato, previsto nel testo già approvato dalla Camera dei deputati, che punisce una condotta, quella dell'utilizzazione della gestazione per altri, operata all'estero in Paesi dove la pratica è legale, solo sulla base della nazionalità italiana di coloro che procedono all'utilizzo di quella pratica.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) fa presente che tipologie di reato analoghe già esistono nell'ordinamento sia in relazione ai reati di pedofilia che alla commissione di crimini di guerra.

Il senatore [BERRINO](#) (*FdI*) fa a sua volta presente che ciò vale anche per il reato di mutilazione genitili femminili, sanzionato in Italia, anche se commesso all'estero.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) ritiene che la questione sia piuttosto complessa proprio sul piano giuridico e che il testo approvato dalla Camera dei deputati introduca un'accezione piuttosto eccentrica

all'interno del sistema giuridico. Ritiene pertanto, a sua volta, che procedere ad audizioni di esperti per avere maggiore chiarezza proprio sugli aspetti squisitamente tecnici e giuridici sia indispensabile. Peraltro, la norma comporta il forte rischio di rendere più difficile la tutela dei bimbi nati attraverso la gestazione per altri e la salvaguardia del superiore interesse dei minori che è proprio il tema che vuole affrontare il suo disegno di legge n. 871 che tuttavia non è stato congiunto a quelli in esame. I minori sono infatti il soggetto debole di cui nessuno pare interessarsi adeguatamente.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) ritiene a sua volta indispensabile procedere a delle audizioni anche per tutte le ragioni richiamate dal senatore Bazoli.

IL [PRESIDENTE](#) invita tutti i Gruppi a definire nel prossimo Ufficio di Presidenza i soggetti da audire.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(778) Paola AMBROGIO e altri. - Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 marzo.

IL [PRESIDENTE](#) ricorda che si erano iscritti a parlare in discussione generale alcuni senatori.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) chiede di poter procedere, anche in questo caso, ad un breve ciclo di audizioni.

IL [PRESIDENTE](#) fa presente che la questione sarà affrontata dall'Ufficio di Presidenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(990) Licia RONZULLI. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia

(599) BALBONI e altri. - Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare

(1006) Ylenia ZAMBITO e altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 599, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 990 e 1006 e rinvio.)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 febbraio.

Il relatore, senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az) illustra i disegni di legge in materia di disturbi del comportamento alimentare nn. 990 e 1066, rispettivamente d'iniziativa delle senatrici Ronzulli e Zambito, congiunti all'esame del disegno di legge n. 599, d'iniziativa del senatore Balboni, già illustrato nella seduta della Commissione giustizia del 23 gennaio scorso ai fini dell'espressione del parere.

La 10ª Commissione, che esamina i provvedimenti in sede redigente, il 28 febbraio ha adottato come testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge n. 990. Il disegno di legge 990 si compone di 8 articoli. L'articolo 1 qualifica l'anoressia, la bulimia e le altre patologie inerenti ai disturbi gravi del comportamento alimentare come malattie sociali; l'articolo 3, commi 1 e 2, riguarda la predisposizione di progetti-obiettivo, azioni programmatiche e idonee iniziative dirette a prevenire e curare le patologie inerenti ai disturbi gravi della nutrizione e dell'alimentazione. Il successivo articolo 4 reca disposizioni in materia di diagnosi precoce e prevenzione; l'articolo 6 prevede l'inserimento dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione nei LEA, mentre l'articolo 7 dispone che il Ministro della salute presenti alle Camere una relazione annuale di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche sulle malattie oggetto del provvedimento. L'articolo 8 dispone il rifinanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.

Di specifica competenza della Commissione giustizia è l'articolo 2, che introduce nel codice penale l'articolo 580-bis, che prevede il reato di "Istigazione al ricorso di pratiche alimentare idonee a provocare l'anoressia o la bulimia" (si ricorda che anche il disegno di legge n. 599 introduceva un reato

analogo, mentre la proposta 1066 non prevede l'introduzione di reati).

Il primo comma del nuovo articolo 580-*bis* prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, commette tale reato chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, determina o rafforza l'altrui proposito di ricorrere a pratiche di restrizione alimentare prolungata, anche solo potenzialmente idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, e ne agevola l'esecuzione. È prevista la pena della reclusione fino a un anno, nonché la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000.

Il secondo comma prevede un'aggravante - con pena della reclusione fino a due anni e sanzione amministrativa da euro 20.000 a 100.000 euro - nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di una «persona in condizioni di minorata difesa, ovvero di una persona minore di età o di una persona priva della capacità di intendere e volere».

Il terzo comma prevede la commutazione della sanzione penale nella segnalazione da parte dell'autorità giudiziaria agli organismi sanitari competenti per la presa in carico del soggetto, laddove l'autore del reato «si trovi, previo accertamento medico, affetto da disturbo alimentare».

Rispetto all'introduzione della nuova figura di reato, segnala alcune osservazioni: con riferimento alla nuova figura di reato, segnala l'opportunità di un approfondimento circa il grado di determinatezza della nuova fattispecie incriminatrice in quanto l'espressione "restrizione alimentare prolungata" potrebbe in ipotesi riferirsi a un digiuno religioso o a pratiche sportive.

Con riferimento poi alla previsione, per la fattispecie base e per quella aggravata, del ricorso congiunto alla sanzione penale e alla sanzione amministrativa, appare opportuno un approfondimento in relazione alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo secondo la quale il principio del *ne bis in idem* di cui all'articolo 4 del Protocollo 7 della CEDU è applicabile anche con riferimento al rapporto tra procedimento penale ed amministrativo-sanzionatorio, nei casi in cui la sanzione amministrativa abbia natura sostanzialmente penale. In relazione poi al secondo comma del nuovo articolo 580-*bis* segnala l'opportunità di fare riferimento, nel caso di reato aggravato, direttamente all'aggravante della minorata difesa di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5), del codice penale, ai sensi del quale aggrava il reato «l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa», quando tali circostanze non sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali del reato stesso. Il concetto di minorata difesa, infatti, non ha una autonomia definitoria propria, ma ha il suo fondamento direttamente nell'aggravante comune di cui al citato n. 5 del primo comma dell'articolo 61 del codice penale.

In relazione al terzo comma del nuovo articolo 580-*bis* desta perplessità la previsione di una commutazione tra la sanzione penale e il ricorso a trattamenti terapeutici: va valutata pertanto l'opportunità di adottare la previsione di una sospensione della pena detentiva - sul modello della disciplina prevista dell'articolo 90 del testo unico stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990) - in caso di sottoposizione per l'autore del reato a specifico trattamento diagnostico terapeutico. Segnala in ogni caso la necessità di specificare modi e limiti del trattamento terapeutico in cui si sostanzia la presa in carico del soggetto, in applicazione dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione.

Risultano infine di interesse per la Commissione anche i commi 3 e 4 dell'articolo 3 - in materia di definizione dei criteri e le modalità per impedire l'accesso ai siti *internet* che diffondono tra i minori messaggi suscettibili di rappresentare un concreto pericolo di istigazione al ricorso a pratiche di restrizione alimentare prolungata, idonee a provocare e diffondere le malattie alimentari - nonché l'articolo 5 che, per le agenzie pubblicitarie e di moda che si avvalgono di modelle in assenza di certificato medico e con un indice di massa corporea inferiore a 18 BMI, prevede la sanzione amministrativa da 50.000 a 100.000 euro.

Il [PRESIDENTE](#), data la necessità di approfondire tutte le criticità richiamate dal relatore, rinvia l'espressione del parere.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(987) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e

sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice, senatrice [CAMPIONE](#) (*Fdl*), illustra il disegno di legge n. 987, già approvato dalla Camera dei deputati, sul quale la Commissione Giustizia è chiamata a rendere un parere.

Il provvedimento ha la finalità di estendere la cooperazione giudiziaria bilaterale con San Marino al settore - disciplinato, nell'ambito del Consiglio d'Europa, dalla Convenzione sulla sorveglianza delle persone condannate o liberate sotto condizione, firmata a Strasburgo il 30 novembre 1964 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge n. 772 del 1973 - dell'impegno delle Parti contraenti a prestarsi assistenza al fine della riabilitazione sociale dell'individuo che, nel loro territorio, sia oggetto di una condanna giudiziaria accompagnata da una sospensione condizionale della pena o di una condanna a pena detentiva o misura privativa della libertà personale.

Il disegno di legge di ratifica si compone di cinque articoli; di competenza della Commissione Giustizia è l'articolo 3, che riguarda le norme applicabili per l'attuazione dell'Accordo: ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto dal successivo comma 2, ai fini dell'attuazione dell'Accordo, quando le sue disposizioni mancano o non dispongono diversamente, si osservano, se compatibili, quelle contenute nel decreto legislativo n. 38 del 2016. Inoltre, il comma 2 individua nel giudice che ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova, l'autorità giudiziaria competente a chiedere assistenza per la sorveglianza dell'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'Accordo. Il comma 3 stabilisce che nel caso previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, dell'Accordo (sulla procedura per la trasmissione diretta della decisione, scritta e tracciabile, possibilmente per posta elettronica o copia autenticata o in originale) l'autorità giudiziaria che trasmette o che riceve direttamente la richiesta di assistenza ne informa il Ministero della giustizia, inviando copia della richiesta stessa.

Ricorda che con il decreto legislativo n. 38 del 2016, l'Italia ha conformato il proprio ordinamento alle decisioni quadro n. 909 e 947 del Consiglio di Europa, che estende il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie all'esecuzione delle pene non restrittive della libertà personale e fissa le norme che ogni Stato membro deve seguire per svolgere la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive emesse da un altro Stato membro. Il decreto citato disciplina pertanto anche la possibilità, in caso di condanna emessa dall'Italia, di eseguire le misure alternative alla detenzione anche in uno Stato aderente all'Unione Europea: ai sensi del decreto legislativo n. 38 del 2016, quindi, la trasmissione all'estero è disposta dopo il passaggio in giudicato della sentenza ovvero immediatamente dopo la decisione di liberazione condizionale, sempre che gli obblighi e le prescrizioni imposti debbano essere adempiuti e osservati per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi. A sua volta, il pubblico ministero dispone la trasmissione della sentenza ovvero della decisione di liberazione condizionale, all'autorità competente dello Stato di esecuzione, tenendo conto che essa ha lo scopo di favorire il reinserimento sociale e la riabilitazione della persona condannata o di rafforzare la protezione delle vittime o della collettività.

L'Accordo di cooperazione oggetto del disegno di legge si compone di ventisei articoli.

L'articolo 1 individua l'oggetto dell'accordo nel reciproco riconoscimento delle sentenze di condanna con la sospensione condizionale della pena o la concessione di sanzioni sostitutive di pene detentive, nonché delle decisioni di liberazione condizionale o concessione di misure alternative alla detenzione che impongono obblighi o prescrizioni in vista della loro sorveglianza nelle parti, nei limiti in cui tali disposizioni non siano incompatibili con i principi fondamentali dei rispettivi ordinamenti giuridici in tema di diritti di libertà e di giusto processo.

L'articolo 2 contiene le definizioni relative ai profili giuridici, mentre l'articolo 3 individua le finalità dell'accordo nella riabilitazione e nel recupero dei soggetti interessati, nella riduzione dei rischi di recidiva e nella protezione delle vittime e della collettività.

Gli articoli 4 e 5 specificano le Autorità centrali competenti per l'accordo e l'ambito di applicazione, con l'elenco delle misure a cui si estende la disciplina per i due Stati. Gli articoli dal 6 al 9 riguardano l'iter procedurale di trasmissione e recepimento delle decisioni ai fini del loro riconoscimento ed

esecuzione. L'articolo 10, relativo all'adattamento delle sanzioni sostitutive, delle misure alternative e delle misure di liberazione e sospensione condizionale, attribuisce alle autorità giudiziarie dei due Paesi rilevanti poteri di adattamento delle misure in questione al fine di favorire quanto più possibile il trasferimento del condannato nell'altro Paese: si dispone infatti che se la natura e/o la durata delle sanzioni sostitutive, alternative o di liberazione o sospensione condizionale sono incompatibili con la legislazione della Parte di esecuzione, o se lo sono i relativi obblighi o prescrizioni, l'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione può adattare la natura (che non può essere più severa), la durata (che non può eccedere quella massima prevista dall'ordinamento) e obblighi o prescrizioni alle corrispondenti o analoghe sanzioni o misure applicabili nella propria legislazione agli stessi reati o a reati equivalenti.

L'articolo 11 riguarda la doppia incriminazione e riporta l'elenco dei tipi di reati previsti dalla legge della Parte di emissione e punibili, secondo tale legge, con una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale della durata massima non inferiore a un anno, che danno luogo al riconoscimento della decisione ai sensi dell'Accordo, senza una ulteriore verifica della doppia incriminazione del fatto. Tale verifica potrà essere compiuta dall'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione solo nel caso in cui questa abbia ragionevoli motivi per dubitare che il fatto sia riconducibile a una delle tipologie di reato in questione o che comunque questo non sia previsto e punito come reato dalla legislazione della Parte di esecuzione.

L'articolo 12 disciplina i motivi di rifiuto del riconoscimento e/o dell'esecuzione da parte dell'autorità competente del Paese di esecuzione nei confronti della decisione in materia di misure alternative, sanzioni sostitutive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena e/o il trasferimento della sorveglianza sui relativi obblighi o prescrizioni, dettagliandone i casi previsti. È tuttavia previsto che, in alcuni casi, l'autorità giudiziaria, prima di procedere al rifiuto, possa richiedere alla Parte di emissione ulteriori informazioni e chiarimenti ai fini del riconoscimento della decisione.

Ai sensi dell'articolo 13, nel termine di 60 giorni dalla ricezione della richiesta di assistenza giudiziaria, la Parte richiedente decide riguardo al riconoscimento ed esecuzione della decisione e la comunica immediatamente all'autorità giudiziaria della Parte richiedente, con modalità tracciabili che permettano allo Stato di emissione di accertarne la veridicità e genuinità, prediligendo la trasmissione on line, via e-mail, del contenuto della decisione che può essere anche comunicata attraverso le Autorità centrali di cui all'articolo 4.

L'articolo 14, sulla legislazione applicabile, afferma che l'esecuzione della decisione avviene attraverso le modalità previste appunto dalla legislazione della Parte di esecuzione che, secondo gli articoli 3 e 5, si occupa anche di vigilare sul rispetto degli obblighi e prescrizioni impartiti anche riguardo all'obbligo di risarcire i danni cagionati a seguito del reato, richiedendo la prova dell'adempimento. Una volta avvenuto il riconoscimento e determinate le modalità per l'applicazione della decisione, l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione è competente, secondo il diritto nazionale, per gli ulteriori effetti connessi all'adozione delle misure oggetto dell'Accordo, comprese le modifiche relative agli obblighi e prescrizioni correlati alle misure adottate e anche le revoche delle stesse con eventuale ripristino delle sanzioni restrittive e ne dà immediata comunicazione all'autorità giudiziaria della Parte di emissione.

L'articolo 15 dispone in merito alla competenza per tutte le ulteriori decisioni e legislazione applicabile. L'articolo 16 riguarda gli obblighi delle autorità interessate in caso di competenza della Parte di esecuzione per le ulteriori decisioni e l'articolo 17 reca disposizioni sulle informazioni trasmesse dalla Parte di esecuzione in tutti i casi. L'articolo 18 tratta delle cause di estinzione del reato, cioè amnistia, grazia, revisione della condanna. L'articolo 19 riguarda la cessazione della competenza della Parte di esecuzione sul riconoscimento della sanzione sostitutiva, della misura alternativa, della liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena, circostanza che determina la decadenza degli obblighi di sorveglianza correlati alle predette misure e il trasferimento di competenza in merito alle stesse in capo all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione. L'articolo 20, invece, concerne le comunicazioni e consultazioni tra le autorità competenti, che possono avvenire appunto tramite le autorità giudiziarie o tramite le autorità centrali degli Stati, di cui all'articolo 4. L'articolo 21 si occupa del criterio di ripartizione delle spese derivanti dall'Accordo, stabilendo che le stesse sono a

carico della Parte di esecuzione, ad eccezione delle attività e degli atti da compiersi esclusivamente nel territorio della Parte di emissione. L'articolo 22 riguarda il trattamento dei dati personali, dettando le regole affinché venga assicurata la più ampia tutela per la protezione dei medesimi in quanto soggetti a circolazione e trasferimento da un sistema ad un altro.

L'articolo 23 riguarda le relazioni con altri accordi e la compatibilità con il diritto internazionale e dell'Unione Europea. Esso stabilisce, in particolare, che l'Accordo sostituisce le disposizioni di ogni altro eventuale accordo bilaterale o multilaterale sulla materia tra lo Stato italiano e la Repubblica di San Marino, salvo che le stesse consentano una maggiore semplificazione e più rapida applicazione delle norme relative alla sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni contenute nelle decisioni di riconoscimento ed esecuzione delle misure citate. L'articolo 24 disciplina la risoluzione delle controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione delle norme dell'Accordo, da risolvere tramite consultazioni dirette tra le Parti. Gli articoli 25 e 26 contengono, rispettivamente, alcune disposizioni transitorie, e le clausole sull'entrata in vigore e l'eventuale recesso.

Per quanto di competenza, non essendovi osservazioni da formulare, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere viene approvata.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI OGGI E NUOVA CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato al termine della seduta plenaria odierna, non avrà luogo, ed è nuovamente convocato domani al termine della seduta plenaria delle ore 9,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [806](#)

Art. 1

1.100 (testo 2) (come risultante dall'approvazione del subemendamento 1.100/47)

Il Relatore

Sostituire l'articolo con i seguenti:

Art. 1

(Introduzione dell'articolo 254-ter in materia di Sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute)

1. Dopo l'articolo 254-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 254-ter.

(Sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute) -

1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice per le indagini preliminari, a richiesta del pubblico ministero, dispone con decreto motivato il sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, o di memorie digitali, necessari per la prosecuzione delle indagini in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto del criterio di proporzione. Il decreto che dispone il sequestro è immediatamente trasmesso, a cura della cancelleria, al pubblico ministero, che ne cura l'esecuzione.
2. Il pubblico ministero può procedere all'esecuzione personalmente ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria. Il sequestro è eseguito con modalità tecniche idonee

- ad evitare l'alterazione o la perdita dei dati e, a tal fine, il pubblico ministero adotta le misure tecniche necessarie o impartisce specifiche prescrizioni. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente.
3. Il sequestro è immediatamente revocato dal pubblico ministero con decreto motivato, quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Il decreto è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche soltanto in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta di revoca è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.
 4. Quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.
 5. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 4 ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.
 6. Entro cinque giorni dal deposito del verbale di sequestro, il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, la persona offesa dal reato e i relativi difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione del contenuto dei dispositivi informatici, dei sistemi informatici o telematici, o delle memorie digitali in sequestro, e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati, delle informazioni o dei programmi accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.
 7. Il pubblico ministero può autorizzare la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati, che ne facciano richiesta, a partecipare a distanza al conferimento dell'incarico.
 8. Fermo il diritto dei soggetti indicati al comma 6 di assistere al conferimento dell'incarico, i difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto, altresì, di partecipare allo svolgimento delle operazioni di duplicazione e di formulare osservazioni e riserve.
 9. La duplicazione avviene su adeguati supporti informatici mediante una procedura che assicuri la conformità del duplicato all'originale e la sua immodificabilità.
 10. Nei procedimenti di cui agli articoli 406, comma 5-*bis* e 371-*bis*, comma 4-*bis*, nonché quando sussiste un pericolo per la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato, ovvero un pericolo di concreto pregiudizio per le indagini in corso, o un pericolo attuale di cancellazione o dispersione dei dati, delle informazioni o dei programmi, la duplicazione può avvenire in deroga al disposto dei commi 6, 7 e 8, con modalità tecniche idonee ad assicurare la

conformità del duplicato all'originale e la sua immodificabilità.

11. Fermo quanto stabilito dal comma 3, il pubblico ministero, effettuata la duplicazione, dispone senza ritardo la restituzione dei dispositivi informatici, dei sistemi informatici o telematici, o delle memorie digitali all'avente diritto. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'articolo 321.
12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede con decreto motivato al sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi strettamente pertinenti al reato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione. Qualora il pubblico ministero intenda procedere al sequestro dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute, lo richiede al giudice per le indagini preliminari, che provvede con decreto motivato, disponendo il sequestro in presenza dei presupposti di cui al primo periodo e agli articoli 266, comma 1, e 267, comma 1. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il giudice dispone il sequestro in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.
13. I dati, le informazioni e i programmi sottoposti a sequestro ai sensi del comma 12 sono riversati su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurare la loro conformità ai medesimi dati, informazioni e programmi contenuti nel duplicato e la loro immodificabilità. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo.
14. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 103, 269, commi 2 e 3, 270, commi 1, 2 e 3, 270-bis e 271.
15. Salvi i casi di cui all'articolo 419, comma 3, dopo l'esercizio dell'azione penale il sequestro ai sensi dei commi 1 e 12 è disposto dal giudice che procede. In tal caso, alla duplicazione si procede con perizia.
16. La conservazione del duplicato informatico avviene presso la procura della Repubblica, in luogo protetto da specifiche misure di sicurezza, con modalità tali da assicurare l'assoluta riservatezza.
17. Il duplicato informatico è conservato fino alla sentenza o al decreto penale di condanna non più soggetti a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando i dati, le informazioni e i programmi contenuti nel duplicato non sono necessari per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha disposto o convalidato il sequestro di cui al comma 1. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. In caso di archiviazione, il giudice dispone l'immediata distruzione del duplicato informatico, salvo che, anche su istanza di uno dei soggetti indicati dall'articolo 409, comma 2, ritenga sussistenti specifiche esigenze che ne impongono la conservazione.
18. La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operato è redatto verbale.
19. Contro i provvedimenti emessi ai sensi dei commi 1, 4 e 12 è ammesso riesame ai sensi dell'articolo 257.»;

Art. 2

(Ulteriori modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) all'articolo 114, comma 2-bis, dopo le parole «o 454» inserire le seguenti: «, nonché del contenuto dei duplicati formati ai sensi dell'articolo 254-ter, diversi dai dati, informazioni e programmi

sequestrati ai sensi del comma 12 dell'articolo 254-ter»;

b) all'articolo 233 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente: «1-quater. Il consulente tecnico ha facoltà di assistere, senza preavviso, alla perquisizione di un sistema informatico o telematico, di un dispositivo o di una memoria digitale, disposta ai sensi dell'articolo 247, comma 1-bis, o eseguita ai sensi dell'articolo 352, comma 1-bis, e può formulare osservazioni e riserve.»;

c) all'articolo 247, comma 1-bis, dopo le parole «ritenere che» è inserita la seguente: «determinati» e le parole «ancorché protetto» sono sostituite dalle seguenti: «in un dispositivo o in una memoria digitale ancorché protetti»;

d) dopo l'articolo 250 è inserito il seguente:

«250-bis

Perquisizioni di sistemi informatici o telematici

1. Quando la perquisizione è disposta ai sensi dell'articolo 247, comma 1-bis, nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di perquisizione è consegnata all'imputato, se presente, e a chi abbia l'attuale disponibilità del sistema informatico o telematico, del dispositivo o della memoria digitale, con l'avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120. L'imputato presente è, altresì, avvisato della facoltà di farsi assistere da un consulente tecnico, purché questo sia prontamente reperibile.

2. Se mancano le persone indicate nel comma 1, la copia è consegnata e l'avviso della facoltà di cui al comma 1, primo periodo, è rivolto a un congiunto, un coabitante o un collaboratore.»;

e) all'articolo 252, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. I dati, le informazioni o i programmi rinvenuti a seguito della perquisizione eseguita ai sensi dell'articolo 247, comma 1-bis, sono sottoposti a sequestro nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 254-ter, comma 12. L'acquisizione dei dati, informazioni o programmi sottoposti a sequestro è in ogni caso effettuata ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 13. Se i dati sono inerenti a comunicazioni, conversazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto di sequestro entro quarantotto ore dall'esecuzione. 1-ter. Quando, a seguito della perquisizione eseguita ai sensi dell'articolo 247, comma 1-bis, risulta necessario sottoporre a sequestro il dispositivo o il sistema informatico o telematico o la memoria digitale oggetto della perquisizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 254-ter e il pubblico ministero procede ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.»;

f) all'articolo 254, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Il sequestro è disposto dal giudice in presenza dei presupposti di cui all'articolo 254-ter, comma 12, fermo, per i casi di urgenza, il disposto del comma 4 del medesimo articolo. Si applica il comma 14 dell'articolo 254-ter.»

g) all'articolo 254-bis, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Il sequestro è disposto ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 12. 1-ter. Si applicano le disposizioni dell'articolo 254-ter in quanto compatibili.»;

h) all'articolo 259, comma 2, dopo le parole «custodia riguarda» sono inserite le seguenti: «dispositivi, sistemi informatici o telematici, memorie digitali ovvero»;

i) all'articolo 293, comma 3, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «Il difensore ha, altresì, diritto alla trasposizione, su supporto idoneo, dei dati, informazioni e programmi sequestrati ai sensi del comma 12 dell'articolo 254-ter.»;

l) all'articolo 352, comma 1-bis, le parole «sistemi informatici o telematici» sono sostituite dalle seguenti: «dispositivi, sistemi informatici o telematici, o memorie digitali», dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In tal caso, la polizia giudiziaria avvisa l'indagato presente della facoltà di farsi assistere da un consulente tecnico, purché questo sia prontamente reperibile.» e, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. I dati, le informazioni o i programmi rinvenuti a seguito della perquisizione

di cui al comma 1-*bis* sono sottoposti a sequestro nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 254-*ter*, comma 12. L'acquisizione dei dati, informazioni o programmi sottoposti a sequestro è in ogni caso effettuata ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 13.»;

m) all'articolo 354, comma 2, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «In relazione ai dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali ovvero ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti, osservando le disposizioni di cui all'articolo 352, comma 1-*ter*, quando il sequestro ha ad oggetto dati, informazioni o programmi informatici.» e dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. Quando risulta necessario sottoporre a sequestro un dispositivo, un sistema informatico o telematico o una memoria digitale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 254-*ter* e la polizia giudiziaria procede ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.»;

n) all'articolo 355, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. Quando il sequestro di cui agli articoli 352, comma 1-*ter*, e 354, comma 2-*bis*, ha ad oggetto dati inerenti a comunicazioni, conversazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto di sequestro entro quarantotto ore dall'esecuzione.»;

o) all'articolo 415-*bis*, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente: «2-*ter*. L'avviso contiene, altresì, l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare i dati, le informazioni e i programmi oggetto di sequestro ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 12, e il diritto alla trasposizione dei dati, delle informazioni o dei programmi medesimi su supporto idoneo. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, esaminare il duplicato e depositare richiesta motivata di sequestro dei dati, informazioni e programmi specificamente indicati come rilevanti in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. Ove il pubblico ministero ritenga che non si debba disporre il sequestro, si applica l'articolo 368. Quando la richiesta riguarda dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero trasmette sempre l'istanza ai sensi dell'articolo 368 e il giudice provvede ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 12, secondo e terzo periodo.»;

p) all'articolo 431, al comma 1, lettera *h*) dopo le parole «al reato» sono inserite le seguenti: «e, in ogni caso, i supporti di cui all'articolo 254-*ter*, comma 13,» e dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Ai fini indicati dal comma 1 e fermo quanto previsto dal comma 2, il giudice dispone la trascrizione integrale delle conversazioni o comunicazioni e la stampa in forma intellegibile delle comunicazioni informatiche o telematiche oggetto di sequestro ai sensi degli articoli 254-*ter*, comma 12, e 415-*bis*, comma 2-*ter*, secondo, terzo, quarto e quinto periodo. Si osservano le forme, i modi e le garanzie previste per l'espletamento delle perizie.»;

q) all'articolo 454, dopo il comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente: «2-*ter*. Entro il medesimo termine di cui al comma 2-*bis*, secondo periodo, il difensore può esaminare il duplicato informatico conservato ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 16, ai fini dell'eventuale richiesta di cui all'articolo 415-*bis*, comma 2-*ter*, secondo periodo, da formularsi in sede di richieste di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 5, ovvero di ammissione di prove di cui all'articolo 493.»;

r) all'articolo 461, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, il difensore può esaminare il duplicato informatico conservato ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 16, ai fini dell'eventuale richiesta di cui all'articolo 415-*bis*, comma 2-*ter*, secondo periodo, da formularsi in sede di richieste di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 5, ovvero di ammissione di prove di cui all'articolo 493.».

Art. 3

(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 82 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice

di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:

«Art. 82-bis.

Attività per la custodia dei supporti contenenti dati, informazioni e programmi sottoposti a sequestro

1. I supporti di cui all'articolo 254-ter, comma 13, del codice di procedura penale sono racchiusi in apposite custodie numerate.
2. Ciascuna custodia, a sua volta, è racchiusa in un involucro, sul quale sono indicati gli estremi del procedimento e del provvedimento di sequestro.
3. Ove necessario per garantirne la protezione, i supporti possono essere conservati anche in contenitori separati dagli atti processuali.
4. Quando non è possibile provvedere alla conservazione con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, sono comunque adottate modalità idonee a garantire la protezione dei supporti. Art. 82-ter.

Conservazione del duplicato informatico

1. Al fine di garantire che la conservazione dei supporti contenenti il duplicato informatico di cui all'articolo 254-ter, comma 9, avvenga con le modalità previste dall'articolo 254-ter, comma 16, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 89-bis, comma 2, secondo periodo, e comma 3, in quanto compatibili. L'accesso ai supporti è consentito anche ai consulenti tecnici nominati, con le medesime cautele e prescrizioni di cui al periodo precedente.»

Art. 4

(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle perquisizioni e ai sequestri la cui esecuzione ha avuto inizio in data successiva alla sua entrata in vigore.

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 213 (ant.) del 05/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 5 MARZO 2024
213ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 11,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(987) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [DAMANTE](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni, esprimendo un avviso di nulla osta.

Non essendoci interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti un parere non ostativo sul testo, che risulta approvato all'unanimità.

(998) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [MISIANI](#) (PD-IDP) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato che per il trasferimento della sede a Digione il Governo francese ha assicurato di sostenere tutti i costi relativi agli interventi di ristrutturazione e adeguamento della struttura, senza alcun altro onere a carico dei Paesi membri, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni, esprimendo un avviso di nulla osta.

Non essendoci interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti un parere non ostativo sul testo, che risulta approvato all'unanimità.

(954) SALLEMI e altri. - Modifiche all'articolo 568 del codice di procedura civile, in materia di determinazione del valore dell'immobile espropriato

(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 28 febbraio.

Il PRESIDENTE dà la parola al rappresentante del Governo, per i chiarimenti richiesti.

Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sul provvedimento in esame, per cui esprime un avviso non ostativo.

Il senatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE), in sostituzione del relatore Lotito, illustra quindi una proposta di parere non ostativo, predisposta alla luce degli elementi forniti dal Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata dalla Commissione.

(1020) Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [CALANDRINI](#) (Fdl), in sostituzione del relatore Liris, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento in esame apporta modifiche alla legge n. 145 del 2016, che regola la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, allo scopo di rendere più snello e rispondente alle emergenze geopolitiche il procedimento di autorizzazione e finanziamento delle missioni internazionali italiane.

La relazione tecnica afferma che le relative disposizioni hanno carattere esclusivamente procedurale e non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

Per quanto di competenza, rammenta che la disciplina vigente prevede, per l'autorizzazione e il finanziamento delle missioni internazionali, due passaggi: in primo luogo, le deliberazioni del Consiglio dei ministri di partecipazione o di proroga delle missioni internazionali, che vengono trasmesse, corredate di relazione tecnica debitamente verificata ai sensi dell'articolo 17 della legge di contabilità, alle Camere, le quali autorizzano le missioni con appositi atti di indirizzo; in secondo luogo, la ripartizione del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), i cui schemi vengono preliminarmente trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Il provvedimento in esame, all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3) elimina la necessità dell'adozione di uno o più DPCM per la ripartizione delle risorse: con la successiva lettera c) dell'articolo 1, infatti, il riparto del Fondo per il finanziamento sia delle nuove missioni sia per la proroga di quelle in corso, viene affidato a uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, va evidenziato che la nuova procedura di ripartizione del Fondo con decreto ministeriale e non più con DPCM fa venire meno l'espressione del parere sui relativi schemi che attualmente è previsto, da parte delle Commissioni parlamentari competenti, anche in relazione ai profili finanziari. Pur tenendo conto della finalità di semplificazione delle procedure, e nel rispetto dell'autonomia del Parlamento, occorre valutare la persistente esigenza di una valutazione dei profili finanziari dell'autorizzazione alle missioni da parte dei competenti organi parlamentari, con specifico riferimento alla relazione tecnica verificata che accompagna la deliberazione iniziale del Consiglio dei ministri. Appare inoltre utile acquisire chiarimenti in merito all'eventuale configurabilità del controllo preventivo della Corte dei conti delle deliberazioni del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 20 del 1994, in termini analoghi agli attuali DPCM.

Infine, in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 6), che abroga la disposizione (articolo 2, comma 5) della legge n. 145 del 2016, recante l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, la relazione illustrativa afferma che tale previsione è stata introdotta in relazione alla clausola di carattere generale introdotta dall'articolo 20, comma 30, della legge di bilancio 2024. Si segnala, tuttavia, che il suddetto comma 30 attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze la possibilità di apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio solo nell'anno 2024, mentre il comma 2 dell'articolo 5 della legge 145 del 2016, che si intende abrogare, non contiene alcun limite temporale.

Al riguardo, risulta necessario che il Governo fornisca chiarimenti.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento necessari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(986-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti e rinvio)

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione alle proposte emendative, per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 1, con riferimento alle proposte 01.3 e 01.4 (testo 2) si segnala che le stesse appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri. Occorre acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari in merito all'emendamento 01.5.

Appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 1.1 e 1.0.1. Appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari in ordine agli emendamenti 1.4 e 1.200 (già 1.100/1).

In relazione agli emendamenti all'articolo 2, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.15, 2.17, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.9, 2.0.10 e 2.0.12. Appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari in merito agli emendamenti 2.0.1 e 2.0.11. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 2.1, 2.13, 2.14, 2.21, 2.18, 2.19, 2.20, 2.24, 2.26, 2.0.7, 2.0.100 (già 4.0.6), 2.0.8, 2.0.101 (già 4.0.7) e 2.0.13. Appare opportuno, per quanto concerne l'articolo 2-*bis*, acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari dell'emendamento 2-*bis*.200. Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 2-*quater*, appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari in merito agli emendamenti 2-*quater*.200, 2-*quater*.201 (già 2.0.1000/31), 2-*quater*.202 e 2-*quater*.203 (già 2.0.1000/29) e 2-*quater*.205 (già 2.0.1000/38). Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 2-*quater*.204 (già 2.0.1000/35). In relazione all'articolo 2-*quinqües*, comportano maggiori oneri gli emendamenti 2-*quinqües*.200 (già 2.0.1000/41), 2-*quinqües*.201 (già 2.0.1000/40) e 2-*quinqües*.202, in quanto rendono l'onere previsto nel testo non modulabile. Occorre la quantificazione per le proposte 2-*quinqües*.203 (già 2.0.1000/43) e 2-*quinqües*.204. Determina maggiori oneri la proposta 2-*quinqües*.205. Occorre valutare le risorse oggetto di copertura dell'emendamento 2-*quinqües*.218 (già 2.0.1000/59). Comporta maggiori oneri l'emendamento 2-*quinqües*.219 (già 2.0.1000/61).

In riferimento all'articolo 3, comporta maggiori oneri la proposta 3.4. Occorre avere conferma della sussistenza delle risorse oggetto di copertura dell'emendamento 3.6. Comportano maggiori oneri le proposte 3.200 e 3.201. Occorre la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 3.100. Occorre valutare la sussistenza delle somme oggetto di copertura per le proposte 3.16 e 3.0.1. Occorre la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 3.0.2.

Per quanto concerne l'articolo 4, comporta maggiori oneri la proposta 4.0.100 in quanto viene utilizzato a copertura il fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, in cui affluiscono le somme di denaro sequestrate nei procedimenti penali o i proventi derivanti dai beni confiscati, la cui consistenza non risulta altrettanto certa come le spese previste, in violazione delle norme contabili. Occorre avere conferma dell'assenza di effetti onerosi per l'emendamento 4.0.2. In relazione all'articolo 4-*bis*, comporta maggiori la proposta 4-*bis*.0.200. Occorre valutare la proposta 4-*bis*.0.201, in relazione ai profili di quantificazione.

Non vi sono osservazioni da formulare su tutti i restanti emendamenti.

Il sottosegretario FRENI esprime il parere non ostativo del Governo sul testo-A all'esame.

Si riserva invece di fornire gli elementi di chiarimento richiesti in relazione agli emendamenti in una prossima seduta.

Il PRESIDENTE propone quindi di procedere alla votazione del parere sul testo all'esame, rinviando il seguito dell'esame degli emendamenti.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo sul testo, che risulta approvata.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per

le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 febbraio.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se vi siano gli elementi di chiarimento richiesti sul provvedimento.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane ([n. 121](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 23 marzo 2023, n.33. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 febbraio.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota di risposte alle richieste di chiarimento sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è convocata una ulteriore seduta della Commissione oggi, martedì 5 marzo 2024, alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,30.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 173 del 26/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

173a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MARTEDÌ 26 MARZO 2024

Presidenza del vice presidente CASTELLONE,
indi del vice presidente RONZULLI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 174 del 27 marzo 2024
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del vice presidente CASTELLONE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,36).

Si dia lettura del processo verbale.

PAGANELLA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 21 marzo.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Comunico che l'ordine del giorno della seduta di oggi è integrato con la discussione delle seguenti ratifiche di accordi internazionali, concluse dalla 3^a Commissione permanente:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021».

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018».

In ricordo delle vittime dell'eccidio delle Fosse Ardeatine

[BORGHI Enrico](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Signor Presidente, abbiamo richiesto, come Gruppo Italia Viva-Il Centro-Renew Europe, di poter aprire i nostri lavori oggi pomeriggio - e ringrazio tutti i Gruppi e la Presidenza che hanno acconsentito alla nostra proposta - dedicando qualche minuto ad una ricorrenza che riteniamo sia indispensabile sottolineare in questa circostanza. Mi riferisco agli ottant'anni che ci separano dalla drammatica e terribile pagina delle Fosse Ardeatine, che domenica è stata ricordata in forma ufficiale e venerdì ha visto la presenza e l'intervento del Presidente della Repubblica, accompagnato dalle massime cariche dello Stato, e che impone anche a tutti noi una necessaria riflessione, un momento di cordoglio e di ricordo. Siamo parlando di una delle pagine più terribili, più luttuose, più pesanti della nostra storia nazionale: 335 persone uccise dalla furia nazista della Gestapo, attuata con la complicità delle allora autorità fasciste di stanza a Roma, che determinarono una rappresaglia terribile a seguito dei noti fatti di Via Rasella e portarono alla uccisione con una modalità tremenda: gruppi di cinque persone venivano fatte entrare all'interno delle cave delle Fosse Ardeatine, messe in fila e uccise con un colpo alla nuca.

Si trattava di persone che erano delle più varie estrazioni sociali, politiche, culturali e religiose. Riprendendo l'identikit di quelle storie che non debbono essere dimenticate ma che, al contrario, debbono essere tramandate, troviamo uno spaccato del nostro Paese: operai, contadini, artigiani, artisti, sacerdoti e atei, ebrei e cattolici, professori e studenti, militari, intellettuali e analfabeti, giovani e anziani, poveri e ricchi, romani e siciliani, lombardi e pugliesi. Insomma c'era un pezzo di Italia, c'era un pezzo di tutti noi dentro quella storia.

Se vogliamo evitare che la storia si ripeta, la dobbiamo inevitabilmente ricordare per trarne le lezioni che a ciascuno di noi debbono portare. Per noi quello delle Fosse Ardeatine, fra le tante cose, è un simbolo di una violenza che rimanda a tutte le stragi che si sono compiute e alle conseguenze dei totalitarismi che pretendono di asservire la libertà e la dignità della persona ad una ideologia sovrastante che ne conculca la personalità, i diritti e la soggettività. Purtroppo abbiamo visto ancora immagini del genere anche nella nostra Europa. Solo per andare indietro con la memoria ricordiamo quelle del Bataclan, di «Charlie Hebdo», di Nizza, di Berlino, di Londra, di Madrid, fino ad arrivare alle drammatiche immagini della sera di venerdì a Mosca, con la tragica vicenda dell'attacco jihadista al Crocus City Hall, per la quale manifestiamo solidarietà nei confronti delle vittime, delle loro famiglie, del popolo russo, ribadendo una volta di più che la violenza, da qualunque parte provenga, deve essere bandita dalla storia e non può essere l'elemento con cui si risolvono le controversie tra i popoli.

La strage delle Fosse Ardeatine è quindi l'elemento con il quale noi possiamo riandare alla radice più profonda anche della storia della nostra Repubblica. Vorrei consegnare un'ultima immagine, signora Presidente, negli ultimi trenta secondi che ho a disposizione. È l'immagine molto forte per la quale voglio ringraziare gli autori e i produttori di una esperienza televisiva, «Una giornata particolare» di Aldo Cazzullo, che hanno concluso la puntata dedicata alle Fosse Ardeatine affidando a diversi testimoni, artisti, attori, persone dello spettacolo e del mondo intellettuale, la lettura di ciascuna delle vittime delle Fosse Ardeatine, perché ognuna di quelle 335 persone rappresenta qualcosa per la storia non solo di quelle famiglie, ma dell'Italia tutta.

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, quello delle Fosse Ardeatine, l'atroce massacro di ottant'anni fa a Roma, in realtà non fu il primo eccidio di cui si resero colpevoli i nazisti e i fascisti in Italia, ma fu la prima strage di civili innocenti per rappresaglia. Ne sarebbero poi seguite altre, persino più sanguinose. Intorno, però, a nessun altro crimine nazifascista, sono fiorite nel corso dei decenni tante ricostruzioni fantasiose - chiamiamole così - e in nessun caso sono state dette tante bugie. Via Rasella e la rappresaglia delle Fosse Ardeatine sono diventate una sorta di campo di battaglia sulla memoria e su una forma più o meno sottile di colpevolizzazione della Resistenza. Io credo che il miglior modo, anzi il solo modo di ricordare e rendere omaggio alle vittime di quella ferocia, a

ottant'anni di distanza, sia fare piazza pulita di tutte le bugie. È stato detto che la strage si sarebbe evitata se i partigiani dei GAP si fossero consegnati. In realtà non è vero, quella richiesta non fu mai avanzata e del resto non ci sarebbe stato nemmeno il tempo: tra i fatti di Via Rasella e l'eccidio delle Fosse Ardeatine passarono meno di ventiquattro ore.

È stato detto, purtroppo anche dalle più alte istituzioni di questo Paese, che i militari dell'undicesima compagnia del reggimento Bozen, attaccato in Via Rasella, erano innocui musicisti, ma non è vero nemmeno questo: erano reclute altoatesine - questo sì - ma erano armate di bombe, non erano armate di trombe, e sappiamo che avevano l'ordine di marciare, di cantare a squarciagola e avevano quest'ordine esattamente perché dovevano terrorizzare la popolazione. Il giorno seguente l'attacco avrebbero dovuto rimpiazzare la decima compagnia Bozen nel servizio di ordine pubblico; quella stessa compagnia, la decima, che venti giorni prima aveva ucciso Teresa Gullace che cercava di rivolgere la parola al marito arrestato durante una retata: un omicidio, peraltro, che è rimasto nella memoria di tutti quanti noi, perché fu poi reso eterno dalla più famosa e straziante scena girata da Rossellini in «Roma città aperta».

Si è finto e si finge ancora oggi che i responsabili della strage siano stati solo i tedeschi, ma non è così: nelle ore nelle quali i nazisti cercavano nomi da inserire in quella tragica lista, perché i partigiani e gli ebrei non bastavano, il questore di Roma Caruso promise cinquanta nomi, ma poi tergiversò. Si occuparono allora di trovare quei nomi i fascisti guidati da Pietro Koch, quello che diede poi il nome alla famigerata banda Koch.

Ebbene, quella delle Fosse Ardeatine fu a tutti gli effetti una strage nazifascista e ometterlo o fingere che non ci siano state responsabilità italiane significa raccontare una storia diversa da quella reale e mistificarla. Anche un'ultima accusa venne rivolta alla Resistenza, pure questa bugiarda o comunque sbagliata: si disse che l'attacco di Via Rasella era inutile, dal momento che comunque gli alleati sarebbero rapidamente arrivati a Roma; erano passati due mesi dallo sbarco di Anzio e tutti si aspettavano che l'arrivo a Roma fosse imminente (poi, in realtà, ci vollero ancora due mesi e mezzo, ma non è questo che conta). L'importante, invece, è che la decisione del CLN, il Comitato di liberazione nazionale, fu quella di intensificare gli attacchi proprio per evitare che la libertà dell'Italia fosse dovuta solo agli alleati. Fu una decisione giusta e non solo sul piano morale. Senza quella lotta partigiana, il trattamento riservato all'Italia sarebbe stato certamente più severo. I GAP furono davvero, di fatto e non solo di nome, gruppi di azione patriottica ed è ora che questo venga riconosciuto senza più nascondersi dietro le bugie che troppo spesso sono state ripetute in questi ottant'anni.

Signor Presidente, per me, per noi, ricordare oggi le Fosse Ardeatine significa innanzitutto dire questo.
(*Applausi*).

[PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*). Signora Presidente, anche Forza Italia oggi si unisce al ricordo di quel 24 marzo 1944, anche se con poche parole, perché in queste occasioni le parole rischiano sempre di essere di troppo. Sono più importanti i gesti ed è per questo che esattamente vent'anni fa, il 4 giugno 2004, Silvio Berlusconi si recò alle Fosse Ardeatine con il Presidente americano George Bush per partecipare a una cerimonia di deposizione di una corona alla memoria di quel vile evento e anche come omaggio ai tanti martiri, in particolare di quell'ultimo periodo della furia nazista. In questo la storia di Forza Italia è stata sempre coerente e lungimirante.

Certo, 335 persone tra civili, militari italiani, prigionieri politici, ebrei, detenuti comuni furono trucidate dall'occupazione nazista come rappresaglia - ricordiamolo tutti, perché il teorema era quello di uno a dieci - e ancora oggi solo il ricordo rende questo evento inaccettabile come tanti altri accadimenti di quell'ultimo periodo, e non solo. Quello delle Fosse Ardeatine è stato, però, uno degli episodi più tragici, drammatici e vili della storia della nostra Italia contemporanea. Sono passati ottant'anni, colleghi, ma nessuno di noi può né vuole dimenticare. (*Applausi*).

[MAIORINO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAIORINO](#) (*M5S*). Signora Presidente, ottant'anni sono trascorsi da quel tragico ed efferato eccidio

delle Fosse Ardeatine che vide 335 vittime.

Purtroppo non c'è modo di dire più infondato di *historia magistra vitae*. L'uomo, l'essere umano, non sembra davvero essere in grado di imparare dalla propria storia e dall'esperienza e sembra piuttosto esserci una tragica tendenza a ripetere gli errori. Pertanto, ricordare serve proprio ad opporsi a questo fenomeno dell'esistenza umana che sembra ineluttabile: ripetere gli errori.

Quell'eccidio - come è stato detto - ha visto 335 vittime come risposta ad un attentato, ad un attacco partigiano, selezionate tra civili, militari, prigionieri politici; 75 erano, invece, le vittime imprigionate per motivi razziali, perché - ricordiamolo - nel 1938 l'Italia fascista, sotto Mussolini, promulgò le leggi razziali e per quel motivo quelle 75 persone trucidate alle Fosse Ardeatine erano in prigione. La logica che sottende a quell'eccidio è certamente quella della vendetta e, quindi, è una logica che ripudiamo, ma che in un contesto di guerra sembra quasi comprensibile.

C'è un'altra logica, però, che sottendeva a quell'eccidio ed è l'idea che alcune vite valgano meno di altre, e per questo si applicava la proporzione del dieci a uno. Il nazismo naturalmente l'aveva istituzionalizzata e l'aveva resa in maniera chiara quasi come legge. Eppure, il pensiero che alcune vite valgano meno di altre sembra purtroppo tuttora strisciante ed è un pensiero inammissibile, inaccettabile; è un qualcosa che abbiamo il dovere di respingere, sia a livello cosciente che a livello del nostro subconscio, e penso che nessuno ne sia davvero libero.

Credo che, soprattutto in questi giorni in cui stiamo vedendo scenari e conflitti scoppiare e inasprirsi a diverse latitudini, più o meno vicine, del nostro pianeta e della nostra Europa, ricordare a cosa l'uomo può arrivare, cosa siamo stati capaci anche di accettare, non possa che evitare catastrofi ancora peggiori. (*Applausi*).

[PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, anche noi come Lega commemoriamo gli ottanta anni di quella che fu una carneficina e lo facciamo qui oggi ricordando un capitolo oscuro e purtroppo indelebile della nostra storia nazionale, l'eccidio delle Fosse Ardeatine. È nostro dovere ricordare. È un dovere morale ricordare e onorare i martiri che hanno perso la vita in quella tragica giornata del 24 marzo 1944, il giorno in cui la furia della violenza nazista colpì indiscriminatamente, spazzando via centinaia di vite innocenti.

Le Fosse Ardeatine, un luogo immerso nella verde campagna romana, ma intriso del sangue di quel tragico passato, sono un monumento alla memoria, un monito per le generazioni presenti e future. In quel luogo 335, tra uomini e ragazzi italiani, tra loro anche Don Pietro Pappagallo, furono trucidati per rappresaglia, vittime innocenti del feroce regime nazista. La loro unica colpa era quella di essere italiani, di essere parte di una comunità che lottava per la libertà e la giustizia. Oggi, a distanza di decenni da quel tragico evento, è nostro dovere non solo commemorare le vittime, ma anche riflettere sul significato di ciò che è accaduto.

L'eccidio delle Fosse Ardeatine ci ricorda la fragilità della libertà e della pace, i pericoli dell'odio, del pregiudizio e della discriminazione, della sopraffazione del più debole. Ci ammonisce sulle conseguenze nefaste dell'indifferenza e della complicità di fronte all'ingiustizia. Questo giorno però è un momento non solo per ricordare il passato, ma anche per rinnovare il nostro impegno per un futuro migliore. Dobbiamo impegnarci a coltivare la memoria storica, a insegnare alle future generazioni la verità su ciò che è accaduto affinché possano apprendere dagli errori del passato e costruire un mondo basato sulla pace, sulla tolleranza e sul rispetto reciproco.

Questi aspetti quanto mai importanti, specie nell'attuale periodo storico, dove la guerra e altri atti di barbarie stanno travolgendo le vite di molti popoli non lontano da noi e minacciando costantemente le nostre esistenze, sono quanto mai di vitale importanza per il futuro dell'umanità.

Proprio in questo momento di riflessione e commemorazione, porgiamo il nostro più profondo omaggio alle vittime delle Fosse Ardeatine perché il loro sacrificio non sia stato vano, ma sia un faro di speranza e di ispirazione per un futuro in cui la dignità umana sia sacra e intoccabile. (*Applausi*).

[LORENZIN](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZIN (*PD-IDP*). «L'ordine è già stato eseguito». Così scrivevano i nazisti sui giornali romani il 25 marzo 1944, a ventitré ore dall'attentato o l'azione - meglio dire - di Via Rasella. Erano passate solo ventitré ore, ma l'ordine era già stato eseguito: dieci persone per ogni tedesco ucciso. In realtà furono molto efficienti, grazie anche alla collaborazione della questura romana e ne presero cinque in più rispetto a quello che era stato l'ordine dato. Furono trucidate, in un atto terrificante che vive nelle nostre memorie, 335 persone, di cui 75 ebrei arrestati per il solo fatto di essere ebrei, comunisti, membri dei GAP, prigionieri politici antifascisti, un prete ed anche 7 stranieri prigionieri politici, persone di ogni età e estrazione sociale.

È stata una delle pagine - com'è stato ricordato - più orrende della nostra storia. Come scrive Alessandro Portelli, lo storico romano, nel suo libro che si intitola - come quell'*incipit* dato alla stampa romana - «L'ordine è già stato eseguito», le Fosse Ardeatine non furono né l'unica, né la peggiore delle stragi naziste, ma furono l'unica strage metropolitana avvenuta in Europa, in una città che oppose ai nazisti una resistenza attiva e passiva intensa e diffusa e per questo venne così duramente colpita, in sole ventitré ore.

Non ci fu alcuna ricerca di un senso nella caccia a quelle persone, ma ci furono soltanto la voglia e l'orrore della rappresaglia. Questo è un elemento che deve restare estremamente vivo nella nostra memoria, perché non c'è alcuna giustificazione alle rappresaglie. La rappresaglia consiste già in sé in un'offesa all'umanità; è un qualcosa che fa male, che ferisce nel profondo persone che, senza alcun motivo, se non solo per la ragione di esistere o di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato, vedono interrotta la propria vita.

In quell'eccidio - com'è stato detto - furono uccisi tutti uomini. Nei decenni successivi furono le donne a tesserne il ricordo: le sorelle, le madri, le mogli, le compagne di lotta, le giornaliste, tutte quelle che erano presenti nella Roma di quegli anni, tennero vivo il ricordo e non permisero a nessuno di noi di dimenticarlo. Uno dei momenti più emozionanti quando si va alle Fosse Ardeatine e si ha l'onore di partecipare a quella cerimonia è la lettura dei nomi di coloro che sono stati uccisi e la possibilità di vedere i loro volti: ogni volto è una storia e sembra di ritornare a quel 1944. Sono ragazzi, alcuni parenti fra di loro (intere famiglie sono lì dentro, con lo stesso cognome), appartenenti a qualsiasi ceto sociale. Sembra di vedere i propri amici, i propri compagni di scuola; sono volti che si riconoscono a Roma, persone che sembra di avere vicino. Ci si rende così conto di che cosa sia la storia, di quanto questa debba restare viva e non possa semplicemente essere lasciata andare nei libri.

È stato detto da più parti in questa commemorazione: abbiamo il dovere come generazioni, in questo momento, di tenere viva la nostra storia, perché il mondo che ci circonda è un mondo di guerra, è un mondo in cui l'odio sembra prevaricare. Allora, c'è una risposta all'odio e la risposta all'odio è l'umanità. La risposta a desideri disumanizzanti è la capacità di ricordare chi siamo e di non smettere di sperare, perché anche dai momenti più bui si può uscire. La speranza che noi dobbiamo lasciare alle nuove generazioni è che non c'è una non uscita per l'umanità, ma sta a noi costruire l'umanità che vogliamo e la società che vogliamo. La storia ci aiuta a ricordare chi siamo e dove possiamo andare.

(*Applausi*).

PRESIDENTE. Colleghi, nel tempo attuale, quando preoccupanti venti di guerra scuotono le fondamenta del vivere civile e pacifico dei popoli, il ricordo dell'eccidio delle Fosse Ardeatine sia non solo riconoscimento della storia passata, ma sia soprattutto monito perenne e memoria del futuro.

Quindi, facendomi interprete dei sentimenti dell'intera Assemblea, vi invito ad osservare un momento di silenzio. (*L'Assemblea si leva in piedi e osserva un minuto di silenzio*).

MALAN (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Malan, non era nell'elenco degli iscritti a parlare; se vuole, però, può intervenire ora.

MALAN (*FdI*). Signora Presidente, avevo chiesto la parola, ma a questo punto, essendo stato osservato anche un minuto di silenzio, sarebbe un fuor d'opera. Oltretutto mi riconosco nelle parole dei colleghi e in quelle che lei ha pronunciato. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto pluricomprendivo

«Brunico-Val Pusteria» di Brunico, in provincia di Bolzano, che stanno assistendo ai nostri lavori.
(*Applausi*).

**Per una informativa urgente del Presidente del Consiglio dei ministri
in relazione alle statistiche Istat sulla povertà**

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signora Presidente, nelle ultime ore l'Istat ha pubblicato dati che registrano un *record* storico di poveri assoluti in Italia. Nel 2023 le famiglie in stato di povertà assoluta sono l'8,5 per cento, dunque circa 5,7 milioni di persone. Sono dati drammatici per un Paese civile. Siamo a rischio bomba sociale? C'è il rischio di andare proprio in questa direzione. La cancellazione del reddito di cittadinanza fatta dal Governo, unico strumento contro la povertà, ha lasciato sole milioni di persone. La povertà è un grosso problema che va affrontato seriamente.

Sempre l'Istat dice che la povertà assoluta, anche al Nord, è in aumento tra le famiglie con una solo persona occupata. Le parole lavoro e povero non dovrebbero stare insieme. Per questo come Alleanza Verdi e Sinistra chiediamo un'informativa urgente della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in relazione ai dati allarmanti sulla povertà pubblicati ieri dall'Istat.

[PRESIDENTE](#). Senatore Magni, credo che questo argomento possa essere affrontato nella prossima Conferenza dei Capigruppo.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

[\(982\) Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008 \(Relazione orale\) \(ore 17,06\)](#)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 982.

La relatrice, senatrice Petrenga, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

[PETRENGA](#), *relatrice*. Signora Presidente, l'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge di iniziativa governativa recante la ratifica del Protocollo in esame, approvato nell'ambito della Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, strumento normativo di cui l'Italia è parte e che è stato sottoscritto nel 1976 a Barcellona e profondamente rinnovato nel 1995. Esso è finalizzato a prevenire, limitare e ridurre l'inquinamento del mare e del litorale, a migliorare l'ambiente e a consentire un uso ecologicamente sostenibile delle sue risorse.

Ai sensi dell'articolo 4 della stessa Convenzione di Barcellona, nel 2008 è stato elaborato il Protocollo oggi in via di ratifica, al fine di creare un quadro normativo comune per favorire ed effettivamente implementare la gestione integrata delle coste mediterranee, tenendo in debita considerazione la salvaguardia delle aree di interesse ecologico e paesaggistico e l'uso razionale delle risorse naturali.

Con riferimento agli aspetti finanziari, l'articolo 3 del provvedimento dispone che dall'attuazione del Protocollo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In conclusione si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[BORGHI Enrico](#) *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, se la Presidenza mi autorizza, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-Il Centro-Renew Europe a questo provvedimento, preannuncio anche il voto favorevole ai successivi provvedimenti di ratifica. *(Applausi)*.

[MAGNI](#) *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signora Presidente, intervengo per dire che voteremo a favore di questo provvedimento. *(Applausi)*.

[DE ROSA](#) *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE ROSA *(FI-BP-PPE)*. Grazie, Presidente. Il testo del Protocollo di Madrid ha lo scopo di prevenire, limitare e ridurre l'inquinamento del mare e dei litorali del Mediterraneo. In questo modo si mira a migliorare l'ambiente, consentendo un uso sostenibile delle sue risorse. Il Protocollo è uno dei sette previsti per integrare la Convenzione di Barcellona. Alla Convenzione hanno già aderito 22 Paesi. Poiché il fine è quello di dare vita a uno sviluppo sostenibile nelle zone costiere, immaginando una pianificazione razionale delle attività che si concili con il rispetto dell'ambiente, in particolare quello delle zone costiere, i senatori di Forza Italia voteranno a favore di questo disegno di legge di ratifica. *(Applausi)*.

[MARTON](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Signor Presidente, anch'io, come il senatore Borghi, vorrei annunciare il voto favorevole del Movimento 5 Stelle a tutte e cinque le ratifiche.

Nello specifico di questa in realtà, vorrei evidenziare solo una cosa. L'Unione europea ha già ratificato questo accordo e noi, come membri dell'Unione europea, siamo già soggetti ai vincoli che esso determina. Pertanto si tratta di un atto formale e noi voteremo favorevolmente. *(Applausi)*.

[PUCCIARELLI](#) *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUCCIARELLI *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, anch'io intervengo per annunciare il voto favorevole del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione.

[ALFIERI](#) *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI *(PD-IDP)*. Signora Presidente, mi unisco ai colleghi nell'annunciare il voto favorevole su questa e sulle altre ratifiche, visto che abbiamo già approfondito i temi in Commissione affari esteri e difesa.

[PETRUCCI](#) *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRUCCI *(FdI)*. Signor Presidente, colleghi senatori e membri del Governo, anche io annuncio il voto favorevole di Fratelli d'Italia, anche se mi preme fare un piccolo appunto. Quello che noi oggi andiamo ad approvare è il protocollo numero sette della Convenzione di Barcellona, che sappiamo tutti essere l'unico strumento giuridico per quanto riguarda il PAM, il Piano d'azione del Mediterraneo. Quest'ultimo è nato nel 1975. L'allora Comunità economica europea, composta da sedici Paesi, si è unita per far fronte a quello che era il problema dell'inquinamento del mar Mediterraneo.

Ciò che mi ha fatto un po' sussultare è vedere che questo protocollo è il numero sette. In realtà l'Italia ne ha ratificati, con questo, cinque, lasciandone ancora due da parte. Dall'ultima ratifica sono passati

venticinque anni e dunque io mi chiedo: come mai, dato che questo protocollo poteva essere adottato, approvato e ratificato già a partire dal 2011, ciò non è stato fatto dai precedenti Governi, cosiddetti paladini dell'ambiente? Ci tenevo a evidenziare questo punto, perché, secondo me, la nuova visuale di questo Governo, una visuale a 360 gradi, non solo porta a far approvare un protocollo che poteva essere approvato nei dodici anni precedenti, ma lo mette insieme ad altri due grandi piani. Mi riferisco al PNACC, il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, approvato a gennaio dal nostro Ministero dell'ambiente, ed al Piano triennale del mare, che mette in evidenza le azioni da seguire per tutelare il nostro mare attraverso una pianificazione mirata.

Ecco perché grandi elogi vanno al nostro Governo ed al nostro Presidente del Consiglio, per aver puntato in maniera totale ed assoluta sulla rinascita del Mediterraneo.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(987) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 17,17)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 987, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice, senatrice Craxi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

[CRAXI](#), *relatrice*. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata esaminare il disegno di legge in titolo di iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei deputati, che ha la finalità di favorire la riabilitazione sociale e il recupero dei legami delle persone condannate, controllando al contempo il rispetto dei relativi obblighi e prescrizioni e riducendo il rischio di recidiva e proteggendo le vittime dei reati e la collettività.

Si tratta, in sostanza, di estendere la cooperazione giudiziaria bilaterale al settore disciplinato, nell'ambito del Consiglio d'Europa, dalla Convenzione del 1964 sulla sorveglianza delle persone condannate o liberate sotto condizione, strumento normativo che impegna le parti contraenti a prestarsi assistenza al fine della riabilitazione sociale dell'individuo che nel loro territorio sia oggetto di una condanna giudiziaria.

Rispetto alla Convenzione del 1964, l'ambito di applicazione è ampliato a tutte le misure che ricadono sotto la disciplina della decisione quadro n. 947 *Giustizia e affari interni (GAI)*, del novembre 2008, strumento normativo che estende il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e l'esecuzione delle pene non restrittive della libertà personale e fissa le norme che ogni Stato membro deve seguire per svolgere la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive emesse da un altro Stato membro.

Relativamente alla copertura finanziaria, l'articolo 4 reca una clausola di invarianza, stabilendo che dal provvedimento non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e chiamando le amministrazioni interessate a svolgere le attività previste dalla legge a risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

[PRESIDENTE](#). Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

Il senatore Enrico Borghi ha già annunciato il voto favorevole.

[MAGNI](#) *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, la ratifica al nostro esame attiene a un Accordo dal tema particolarmente significativo, essendo ormai chiaro che l'accesso alle misure alternative al carcere riduce evidentemente il tasso di recidiva, con ciò favorendo il recupero di chi deve scontare una pena, nonché una società più sicura. Non vi sono dubbi, del resto, sulla funzione rieducativa della pena, riconosciuta dall'articolo 27 della nostra Costituzione, in base al quale le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Pertanto, in considerazione dell'importanza di estendere la cooperazione giudiziaria e nella prospettiva dell'affermazione dei valori della nostra cultura giuridica e della tutela dei diritti della persona, annuncio convintamente il voto favorevole del Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra.

[DE ROSA](#) *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE ROSA *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, per questa ratifica e per le successive il Gruppo dei senatori di Forza Italia esprime voto favorevole. Le chiedo, inoltre, la possibilità di allegare agli atti i testi delle relative dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

[MARTON](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Signor Presidente, questo Accordo prevede semplicemente che si permetta ad un cittadino che sia stato giudicato nello Stato controparte di poter scontare le pene alternative nello Stato in cui si trova, in cui ha maggiori legami e maggior possibilità sociale di reinserimento e riabilitazione. Siccome la nostra Costituzione prevede che ci sia la riabilitazione per chi ha subito giudizio, noi riteniamo che sia molto importante sottoscriverlo e ratificarlo.

Signora Presidente, mi consenta di aggiungere una cosa. La senatrice Petrucci poco fa, a proposito del precedente provvedimento, si domandava come mai nessun Governo in venticinque anni si fosse preso la briga di procedere alla ratifica. Speravo avesse ascoltato le quattro parole in croce che ho detto: semplicemente, l'Unione europea aveva già ratificato e gli Stati membri erano già sottoposti ai vincoli che l'Unione europea aveva posto. *(Applausi)*.

[DREOSTO](#) *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DREOSTO *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, segnalo solamente, rispetto a quanto è stato detto, che questa ratifica di Accordo con una Nazione amica come San Marino non comporta oneri aggiuntivi ed

è già stata votata all'unanimità anche alla Camera, per cui non possiamo che esprimere il nostro voto favorevole. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il senatore Alfieri ha già preannunciato il voto favorevole su tutti i disegni di legge di ratifica.

SPINELLI (Fdi). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINELLI (Fdi). Signor Presidente, anch'io annuncio il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia sulle due ratifiche che riguardano la Repubblica dello Stato italiano e la Repubblica di San Marino. Lo annuncio con tanto orgoglio, perché amministro il Comune del primo confine con San Marino. Ed è auspicabile che su tanti altri temi vi sia la stessa collaborazione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(998) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022 (Relazione orale) (ore 17,26)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 998.

Il relatore, senatore Spagnolli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

SPAGNOLLI, relatore. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge di iniziativa governativa recante la ratifica del Protocollo di emendamento sottoscritto nel maggio 2022 all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede. Qui vorrei spendere poche parole su cos'è l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV). Si tratta di un'organizzazione nata nel 1924, quindi cento anni fa, come Ufficio internazionale del vino, con lo scopo di armonizzare le modalità di controllo e di coltivazione della vite nel mondo creando prodotti confrontabili. Allora i Paesi fondatori erano sette: l'Italia, la Grecia, la Spagna, la Francia, il Portogallo, l'Ungheria e il Lussemburgo e ora sono 48. E il notiziario dell'OIV, edito la prima volta nel 1928, ha costituito un momento di unificazione di tutti i territori con produzione vinicola unico nel suo genere nel mondo ed è riuscito a sopravvivere anche alla Seconda guerra mondiale e a ripartire subito dopo, perché il vino unisce come pochi altri prodotti dell'uomo e non a caso il nostro Paese ne è massimo produttore. Infatti, va ricordato che fra gli Stati membri l'Italia vanta una posizione di rilievo in seno a tale organizzazione che le deriva non solo dal fatto di essere uno dei Paesi fondatori, ma anche dalla sua forza sostanziale quale primo produttore ed esportatore vitivinicolo mondiale, riflessa nella relativa contribuzione finanziaria.

Il 25 ottobre del 2021, nel corso di una riunione straordinaria dell'assemblea generale dell'Organizzazione, è stato adottato in modo consensuale il progetto di decisione relativo all'emendamento dell'Accordo di sede per il suo trasferimento da Parigi a Digione, in un prestigioso e storico edificio del XVII secolo, previo impegno del Governo francese a sostenere tutti i costi di ristrutturazione e di adeguamento della struttura. Ricordo che Digione è capitale della Borgogna e della Franca Contea, ha creato la Città internazionale della gastronomia e del vino in un'area di 6,5 ettari, recuperando la sede del vecchio ospedale della città e si è quindi procurata sul campo questo ruolo di capitale del vino mondiale, nonostante il nostro rimanga il Paese che ne produce di più.

In conclusione, quindi, propongo l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto

della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[SPAGNOLLI](#) *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAGNOLLI *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Signora Presidente, ho già detto quello che avevo da dire, quindi annuncio soltanto il voto favorevole del Gruppo.

[PRESIDENTE](#). Il senatore Enrico Borghi ha già annunciato il voto favorevole.

[MAGNI](#) *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signora Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra.

[PRESIDENTE](#). I senatori De Rosa e Marton hanno già annunciato il voto favorevole.

[DREOSTO](#) *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DREOSTO *(LSP-PSd'Az)*. Signora Presidente, ringrazio il senatore Spagnolli per la puntuale illustrazione del provvedimento, sul quale il Gruppo Lega voterà a favore.

Colgo però l'occasione, visto anche l'argomento che stiamo trattando e vista la mia provenienza da una terra, il Friuli-Venezia Giulia, fortemente legata alla coltivazione e alla produzione vitivinicola, per ricordare a qualche virologa in cerca di visibilità, che continua ad affermare che il vino fa male e che chi beve vino ha il cervello più piccolo, di non accanirsi contro un'eccellenza del *made in Italy*, in cerca di interviste e di promozione per il suo ultimo libro. Forse la popolarità le ha fatto male, ma voglio ricordare che è l'abuso a far male davvero, non il semplice consumo. Come retaggio del Covid, abbiamo dei virologi in astinenza da televisione che cercano di imporre il proprio stile di vita come unica salvezza del mondo e ora alcuni mettono il vino nel loro mirino. *(Applausi)*. La vorrei tranquillizzare con un brindisi con un buon vino friulano, ma potrebbe essere un buon vino veneto o piemontese, e la inviterei nelle nostre cantine così imparerebbe l'amore, la cultura e la passione che i nostri viticoltori ci mettono ogni giorno per produrre quegli ottimi prodotti italiani. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Il senatore Alfieri ha già annunciato il voto favorevole del Gruppo.

[DE CARLO](#) *(Fdi)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CARLO *(Fdi)*. Signora Presidente, più che intervenire sul tecnicismo di un emendamento che di fatto deve passare all'esame dell'Assemblea, perché, essendo una ratifica, qualsiasi emendamento va trattato secondo la stessa procedura, mi piacerebbe soffermarmi sul fatto che la firma che sancì l'accordo che dette vita all'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) è del 29 novembre 1924, quindi di circa cent'anni fa il prossimo novembre. Questa firma, tra l'altro, fu preceduta da un incontro ad alto livello che si svolse nel mese di giugno tra Spagna, Francia, Italia, Portogallo e Grecia, ovvero tra quelli che allora (e forse anche oggi) erano i maggiori esportatori di vino. A tale incontro, nel successivo mese di luglio, aderirono anche Austria, Ungheria, Lussemburgo,

Tunisia, Cile e Messico.

Ricordo i due punti fondamentali, che sono i cardini sui quali poggia questo accordo: il primo è che si dà mandato all'OIV di studiare e sviluppare misure idonee a far conoscere e apprezzare il valore positivo di un consumo moderato di vino in abbinamento ai pasti e nel contesto di uno stile di vita sano. Questo cent'anni fa. Il primo articolo dell'atto costitutivo dell'OIV, risalente al 1924, dichiarava che l'organizzazione doveva raccogliere, studiare e pubblicare informazioni che dimostrassero gli effetti benefici del vino. Poi, per dare impulso a tutto ciò, fu istituito il premio Prix de l'OIV, tutt'ora esistente, che all'epoca era intitolato "La verità sul vino". E mai come oggi che il vino è sotto attacco rispetto alle visioni che il collega Dreosto prima ha esplicitato, tornano attuali i cardini salienti della fondazione dell'OIV.

C'è poi un secondo punto volto a creare l'ufficio internazionale del vino per concepire accordi su basi scientifiche da trasmettere come raccomandazioni agli Stati membri, allo scopo di facilitare un'armonizzazione delle loro politiche e agevolare gli scambi internazionali. Tutto questo alla luce anche della scellerata scelta del Governo irlandese di discriminare il vino, trattandolo alla stregua di qualcosa di assolutamente dannoso.

Invito anch'io tutti a continuare a difendere e a tutelare un valore come quello espresso dal nostro vino, che è carico di DOC e di IGP in tutto il territorio e che dimostra la nostra straordinaria capacità di fare qualità. Io, contrariamente al collega Dreosto non mi focalizzo su brindisi localistici, ma invito tutti a fare un bel brindisi di vino italiano. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 17,36)

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1057) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 17,36)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1057, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore De Rosa, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

DE ROSA, relatore. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge di iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei Deputati, recante la ratifica dell'Accordo sottoscritto nel maggio 2021 dall'Italia e dalla Repubblica di San Marino, che mira ad agevolare il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni emesse dalle autorità giudiziarie dei due Paesi, riguardanti il sequestro e la confisca dei proventi illeciti, diretti e indiretti, nonché la suddivisione dei beni sottoposti a tale confisca o dal ricavato della loro vendita tra le parti contraenti, puntando quindi a migliorare i rapporti di cooperazione tra le parti.

L'intesa bilaterale disciplina altresì provvedimenti conseguenti al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni giudiziarie, prevedendo che la parte richiama, a seguito del riconoscimento e dell'esecuzione di un provvedimento cautelare di sequestro emesso dalla competente autorità dell'altro Stato, entri in possesso di beni sequestrati o confiscati e adotti tutti i provvedimenti necessari ad impedirne la dispersione.

Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dal provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In conclusione si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del

Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

Il senatore Enrico Borghi ha già annunciato il proprio voto favorevole.

[ZANETTIN](#) *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZANETTIN](#) *(FI-BP-PPE)*. Annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia-Berlusconi Premier-Partito Popolare Europeo a questo disegno di legge di ratifica, che riguarda un Accordo tra Italia e San Marino sul reciproco riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni riguardanti il sequestro e la confisca dei proventi illeciti.

[PRESIDENTE](#). Il senatore Marton ha anticipato il suo voto favorevole al provvedimento.

[DREOSTO](#) *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DREOSTO](#) *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, anche il nostro Gruppo dichiara il voto favorevole al provvedimento.

[PRESIDENTE](#). Il senatore Alfieri ha già anticipato il suo voto favorevole, così come la senatrice Spinelli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1058) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 17,40)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1058, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice, senatrice Mieli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

[MIELI](#), *relatrice*. Signora Presidente, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo di partenariato e di cooperazione, sottoscritto nell'ottobre 2018, tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Singapore.

L'Accordo in via di ratifica, frutto di un *iter* negoziale durato quasi otto anni e destinato a sostituire il precedente Accordo di cooperazione fra la Comunità economica europea e l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico, risalente al 1980, è finalizzato a definire la cornice giuridica e politico-istituzionale della cooperazione fra le parti, in una serie di ambiti di comune interesse, quali il

commercio e gli investimenti, la politica industriale, la sanità, l'ambiente, l'energia, la fiscalità, l'istruzione, il lavoro, l'occupazione, gli affari sociali, la scienza e la tecnologia, i trasporti, la giustizia, la libertà e la sicurezza.

Relativamente alla copertura finanziaria, è stata prevista una clausola di invarianza, stabilendo che dall'attuazione della ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

[PRESIDENTE](#). Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

I senatori Enrico Borghi, De Rosa, Marton e Alfieri hanno preannunciato il proprio voto favorevole al provvedimento.

[PUCCIARELLI](#) *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PUCCIARELLI](#) *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega.

[BARCAIUOLO](#) *(Fdi)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BARCAIUOLO](#) *(Fdi)*. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia a questo Accordo, che tocca molte delle sfaccettature dei rapporti tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e Singapore. Credo sia di interesse nazionale ed europeo, anche perché Singapore ha una serie di particolarità che vanno sicuramente approfondite e valorizzate, a partire dal suo ruolo strategico di *hub* sia da un punto di vista portuale che da un punto di vista delle conoscenze tecnologiche, con cui ovviamente si può interagire per un reciproco miglioramento.

Credo quindi che nel quadro di una crescita complessiva dell'Italia, dell'Unione europea e anche di Singapore, non si possa che vedere con favore questo tipo di accordo. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione dalla sede redigente del disegno di legge:

(562) MARTI ed altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali
(Relazione orale) (ore 17,45)

Approvazione con il seguente titolo: Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 562.

Il relatore, senatore Paganella, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[PAGANELLA](#), *relatore*. Signora Presidente, colleghi, giunge all'esame dell'Aula il disegno di legge n. 562, a prima firma del presidente della 7a Commissione, senatore Marti, approvato in sede redigente lo scorso 7 febbraio.

Il provvedimento, che mira a promuovere e valorizzare i cammini d'Italia, è frutto di un'ampia convergenza delle forze politiche, come testimonia la votazione unanime su alcuni articoli e sul mandato a riferire in Aula.

Il disegno di legge si pone peraltro in continuità con l'attività svolta nella passata legislatura dalla 7a Commissione e, in particolare, intende fare tesoro degli esiti dell'affare assegnato relativo alla promozione dei cammini interregionali quali itinerari culturali, n. 590, conclusosi con l'approvazione unanime della risoluzione presentata dalla senatrice Maria Saponara e tiene conto dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 2367 recante disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali, delega al Governo in materia di cammini.

Rispetto ai contenuti presenti nel testo originario del provvedimento, così come in quello esaminato nella scorsa legislatura, la Commissione ha ritenuto di accentuare il carattere strategico del connubio tra gli elementi culturali dei cammini e la loro valenza strategica in chiave turistica e, conseguentemente, è stato rafforzato il ruolo del Ministero del turismo.

Il provvedimento si compone di 9 articoli ed ha ad oggetto, come anticipato, la promozione e la valorizzazione dei cammini definiti dall'articolo 1 come itinerari percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce e sostenibile, che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, di valorizzazione degli attrattori culturali, storici, artistici, religiosi, linguistici, paesaggistici, enogastronomici e sportivi, nonché di sviluppo turistico dei territori interessati.

Con riferimento alle finalità del disegno di legge, il medesimo articolo 1 richiama la fruizione dei luoghi su cui investono i cammini, garantendo adeguati *standard* di sicurezza, di qualità dell'accoglienza e di accessibilità per le persone con disabilità, lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio, la conoscenza della rete dei cammini italiani sui mercati turistici nazionali e internazionali, l'incentivazione delle attività connesse alle tradizioni dei territori interessati dall'evoluzione della lingua italiana nella storia dei cammini medesimi, delle tradizioni religiose, dei luoghi e delle comunità, la valorizzazione dei monumenti e dei siti di interesse storico, culturale, religioso, paesaggistico e naturalistico presenti nei territori attraversati, lo studio degli aspetti storici, culturali, religiosi, sociali e ambientali, paesaggistici ed enogastronomici che li connotano e il dialogo interculturale e interreligioso, religioso, nonché la tutela dell'ambiente del paesaggio.

L'articolo 2 reca disposizioni relative alla banca dati dei cammini d'Italia, istituita presso il Ministero del turismo e contenente informazioni relative ai cammini d'Italia, cioè dei cammini che vi sono inseriti nel rispetto di determinati criteri ivi elencati, al fine di orientare il potenziale fruitore.

L'articolo 3, allo scopo di agevolare il conseguimento delle finalità del disegno di legge, istituisce presso il Ministero del turismo la cabina di regia nazionale per i cammini alla quale è affidato il coordinamento delle politiche e degli interventi attuati dalle amministrazioni interessate. L'articolo 3 disciplina inoltre la composizione della cabina di regia e ne individua le funzioni. Quanto alle funzioni, si segnalano la definizione di *standard* di qualità dei cammini d'Italia, delle modalità per la realizzazione, la gestione e l'aggiornamento della banca dati, del Programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini, nonché l'approvazione di ogni altra proposta o iniziativa utile a favorire lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia.

L'articolo 4 istituisce, presso il Ministero del turismo, il tavolo permanente per i cammini d'Italia e ne disciplina la composizione, le attribuzioni e il funzionamento. Al tavolo permanente partecipano, oltre ai componenti della cabina di regia, i rappresentanti delle associazioni, ivi incluse quelle a tutela delle persone con disabilità, delle università, degli enti del terzo settore, degli operatori e degli organismi attivi nei settori culturale e turistico, nonché esperti della materia.

L'articolo 5 disciplina il Programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia,

stabilendo che è predisposto dalla cabina di regia, sentito il tavolo permanente.

L'articolo 6 reca disposizioni concernenti la promozione di studi e ricerche da parte del Ministero del turismo e di quello della cultura e affida al Ministero del turismo il compito di trasmettere alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sui cammini d'Italia.

L'articolo 7 prevede la realizzazione di campagne di promozione dei cammini d'Italia e destina a tale finalità un milione di euro annui.

L'articolo 8 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del disegno di legge e l'articolo 9 prevede che quest'ultimo entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

In sostanza - mi avvio alla conclusione, Presidente - il nostro Paese è il più ricco al mondo per patrimonio culturale, storico e religioso. Grazie a questa legge, sarà maggiormente possibile valorizzarne le potenzialità, ma anche e soprattutto armonizzarne la ricca e frastagliata varietà. Penso ad esempio ai tanti cammini di carattere religioso dedicati a San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, su cui sta lavorando, sul modello di quanto avviene per la Via Francigena, il comitato per l'ottavo centenario della morte del Santo.

Camminare in fondo è metafora del senso della vita e, in questo senso, percorrere i cammini d'Italia può essere, per i turisti stranieri, ma anche per noi italiani, un modo più concreto e profondo per conoscere il Paese più bello del mondo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli, nel testo formulato dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Via Eva Gioia» di Sammichele di Bari, in provincia di Bari, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 562 (ore 17,55)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

GUIDI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori membri del Governo, amatissimo presidente Marti. *(Brusìo)*.

PRESIDENTE. Senatore Guidi, aspettiamo magari qualche secondo, per i colleghi che hanno voglia di chiacchierare.

GUIDI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Signor Presidente, c'è un po' di vitalità, che non guasta mai.

Credo, signor Presidente, di non potermi esimere dall'intervenire, anche se capisco la giornata, perché i cammini per me sono fondamentali, anche se sono un po' in contraddizione con le mie difficoltà a camminare, ma questa sfida mi affascina molto, ancora di più. I cammini sono una delle nostre risorse più importanti per conoscere meglio il nostro paradisiaco Paese, le sue produzioni, le sue bellezze e - perché no? - anche le bruttezze (c'è il diritto anche ad essere brutti).

I cammini sono una risorsa anche per connettersi, soprattutto per vivere una dimensione spirituale - com'è stato ricordato, parlando anche di san Francesco - attinente anche alle grandi opere monumentali, volte ad allocare le persone che si dedicano più precisamente alla spiritualità.

Secondo me, il camminare, non l'arrivare, ma l'andare lentamente, dolcemente, in qualche modo parlando con gli altri, ma anche con noi stessi, è una dimensione psicologica, oltre che spirituale, di enorme valore. Dobbiamo riscoprire la lentezza, la dolcezza e la capacità di guardare, ma di guardarsi anche dentro: ecco perché credo che i cammini siano una risorsa enorme per chiunque di noi.

Certo, esistono persone, come me, che dovranno camminare in maniera alternativa: con un motorino elettrico, sempre ecologico; oppure, perché no, abbracciati, magari a una bella persona. Questo è importante, perché essere aiutati a camminare vuol dire aumentare la gioia.

Signor Presidente, davvero auguro, a me stesso e a voi, che i cammini siano praticati da tutti con gioia, con serenità e con la voglia costante di scoprire noi stessi attraverso gli altri e attraverso quello che guardiamo intorno a noi.

In questa società così turbolenta sembra che prevalga il lessico della guerra, non solo quella catastrofica, enorme, tante volte descritta, ma anche quella dentro di noi, il conflitto con noi stessi che spesso rischiamo di non accettare. Ecco, i cammini nel percorso psicologico sono non la soluzione, ma un bel momento di affermazione di noi stessi e degli altri. Scopriremo, proprio con questi cammini che forse il lupo, quindi l'altro, non è così cattivo; forse è capace di lenire tante ferite dentro di noi che rischiano di spezzarci l'anima, che per fortuna è più forte di quanto pensiamo. *(Applausi)*.

Ringrazio lei, Presidente, i colleghi, i rappresentanti del Governo e il presidente Marti, augurando con tutto il cuore buona Pasqua. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatore Guidi, desidero ringraziarla davvero per il suo intervento, che è anche testimonianza ed esempio per tutti noi e per l'Assemblea. Grazie per concederci di camminare insieme a lei. *(Applausi)*.

SPAGNOLLI (Aut (SVP-PATT, Cb)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAGNOLLI (Aut (SVP-PATT, Cb)). Signor Presidente, sono assolutamente d'accordo e sposo le cose che ha detto il senatore Guidi, ossia che i cammini possono avere una valenza culturale. Chi può mettere in discussione questo? La domanda che mi faccio, nel rispetto totale di chi propone questo disegno di legge e senza voler fare nessuna polemica, è se davvero sia necessario fare una norma che stabilisca di fare una mappa dei cammini nazionali, fissando criteri e requisiti, perché poi bisogna creare una struttura che vada a controllarli, eventualmente per espungerli dal loro novero: mi pare una burocratizzazione non necessaria.

Quanto al discorso di avere una segnaletica omogenea, che senso ha che io, che cammino volentieri ovunque, debba trovare cartelli simili sulle Alpi o sull'Appennino? Senza contare il fatto che questo provvedimento non tiene conto di un'attività che si fa molto volentieri nel nostro Paese in corrispondenza del camminare sui cammini, cioè andare in bicicletta. Ho fatto la Via Francigena in bicicletta da Parma a Roma - invito i colleghi a non ridere sotto i baffi, perché magari, vedendomi, non sembra - e c'erano diverse situazioni in cui ci si sovrapponeva tra ciclisti e pedoni. Ecco, queste sono le questioni che eventualmente andrebbero normate.

Come la mettiamo poi con l'autonomia differenziata che il Governo intende portare avanti, anche se poi crea una cabina di regia nazionale con un organismo dedicato, come se ci trovassimo a gestire un'emergenza o ad affrontare una questione di tale complessità che il Ministero della cultura con le sue risorse ordinarie non sia in grado di gestire. L'articolo 4 istituisce un tavolo permanente attorno al quale già immagino che dotti personaggi porranno serie riflessioni sulle sorti progressive dei cammini rispetto alla loro valenza sociale, economica e culturale. Creiamo i soliti parlatoi all'italiana. Ripeto di essere d'accordo, solo che mi chiedo davvero se sia necessario. Il cammino di Santiago in Spagna, che è probabilmente il più frequentato d'Europa e del mondo, non è nato su iniziativa del Governo spagnolo, ma su iniziativa locale ed ha il successo che ha.

La scorsa settimana in quest'Aula c'è stato un vero e bel dibattito alla presenza della Presidente del Consiglio, nel quale il Parlamento e il Senato hanno mostrato la loro funzione, perché tanti interventi non erano mossi dalla pur legittima volontà di tirare acqua al proprio mulino politico, ma da una reale intenzione di riflettere e di ascoltare. Signora Presidente, l'invito che faccio a tutti noi è di volere più bene a quest'Assemblea e a questa istituzione. Prima di indossare la maglietta di maggioranza o di opposizione, siamo parlamentari, cioè persone chiamate a difendere la dignità e la centralità del Senato, del Paese e dello Stato. Facciamo sì che questo sia il luogo in cui si affrontano questioni serie e più delicate, e lasciamo i cammini e le giornate della meraviglia a qualche circolare ministeriale. Avremmo tutti da guadagnarci.

Auguro a tutti buona Pasqua. (*Applausi*).

[FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*). Signor Presidente, i cammini sono un modo diverso di scoprire il nostro Paese attraverso strade che sono state create in tempi lontani. Il mio Piemonte ne ha molteplici: la Via Francigena, che è stata citata prima, che unisce l'Europa, in particolare la Francia, all'Italia fino a Parma per andare poi a Roma ed era la via che percorrevano i pellegrini che dovevano venire dall'Europa a Roma per il Giubileo (ben venga, quindi, una legge prima del Giubileo del 2025); i cammini dei santuari d'Europa, la Via del Sale o il Grande cammino del Monferrato, nel quale si cammina attraverso le vigne. Sono molteplici, insomma, i cammini che presenta la mia Regione e quindi spero che con questa legge si trovino le risorse adeguate per poterli mantenere e rendere più accessibili, per far sì che i pedoni non vengano intralciati dalle biciclette e che ci sia la riscoperta delle pietre originarie, dove ancora esistono, e magari si tuteli il paesaggio in modo diverso rispetto a quanto fatto in questi anni.

Ben venga una legge che spero dia le giuste risorse, perché effettivamente, se c'è qualcosa che manca, è un adeguato finanziamento a luoghi che probabilmente vengono considerati minoritari, anche se in realtà negli ultimi anni sempre più scoperti dai turisti - sia italiani sia stranieri - che hanno voglia di un approccio diverso alla scoperta del nostro Paese.

Per tutti questi motivi, il Gruppo Italia Viva-Il Centro-Renew Europe voterà a favore di questo disegno di legge. (*Applausi*).

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, noi di Alleanza Verdi e Sinistra voteremo a favore di questo provvedimento, che ci sembra un giusto passaggio per tutelare quella che è stata definita dall'UNESCO come la forma di mobilità sostenibile per eccellenza, il cammino, in grado di valorizzare e garantire la conoscenza e la piena godibilità del nostro patrimonio paesaggistico e

culturale.

Detto questo, però, il patrimonio necessita di attenzione, di manutenzione, di risorse e programmazione da parte dello Stato, altrimenti il rischio è quello a cui si è accennato nel corso di alcune audizioni, ovvero che l'entusiasmo iniziale per questo genere di infrastrutture leggere, di viabilità dolce, si scontri con difficoltà gestionali che rischiano di comprometterne la fruizione. Molto spesso avviene così in molte realtà.

Infine, faccio una piccola osservazione circa il dibattito instauratosi in Commissione sull'impatto degli impianti di energia rinnovabile. Il primo fondamentale passaggio è quello di pianificare e programmare questo tipo di installazioni, al fine di evitare di compromettere lo sviluppo essenziale di questi impianti per la transizione energetica. Ci chiediamo quindi cosa stia aspettando il Governo a emanare il decreto sulle aree idonee per le rinnovabili, che circola in una bozza da diversi mesi, ma che ancora non vede la luce e che potrebbe fornirci un'idea concreta, anche sul senso dare a questo strumento in relazione alle scelte da fare.

[OCCHIUTO \(FI-BP-PPE\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[OCCHIUTO \(FI-BP-PPE\)](#). Signor Presidente, colleghi, membri del Governo, oggi discutiamo di un progetto come quello del disegno di legge sui cammini, che va al cuore stesso della nostra identità italiana. Questa proposta ci spinge a riflettere intensamente sul tesoro che abbiamo ereditato e su come vogliamo valorizzarlo per le generazioni a venire. Non credo che basti solo una circolare.

Riflettendo sul *grand tour*, quel rito di passaggio per i giovani aristocratici europei assetati di arte e di cultura, mi colpisce profondamente quanto la nostra Italia abbia nutrito anime e menti. Pensiamo a giganti del pensiero come Goethe e Stendhal, che, attraversando la nostra terra, ne sono stati trasformati, portando nel mondo una visione dell'Italia in cui arte, storia e natura si fondono in un dialogo unico.

Tuttavia, il viaggio di cui parliamo oggi trascende il *grand tour* e le figure storiche che lo hanno percorso. Guardiamo anche alle antiche vie di pellegrinaggio, quei cammini che da secoli guidano le persone in una ricerca che è tanto spirituale, quanto fisica: il cammino di Santiago o le strade per Gerusalemme sono testimoni di come il viaggio unisca l'anima alla destinazione, in un percorso tanto interiore, quanto esteriore.

Come potremmo trascurare il contributo di filosofi che hanno visto nel cammino un'azione che va oltre il semplice spostarsi da un punto all'altro? Camminare è un'esplorazione, un atto di connessione con la natura e con il proprio sé più profondo. Anche nella nostra letteratura troviamo questo tema: il viaggio di Dante nella «Divina Commedia» è il viaggio dell'uomo verso la redenzione, un percorso che ci porta dalle tenebre alla luce, dall'ignoranza all'amore e alla conoscenza più pura.

Ciò ci ricorda che i cammini d'Italia che oggi ci accingiamo a promuovere e valorizzare non sono semplici percorsi turistici, ma le arterie di una storia, una cultura e una spiritualità che appartengono all'umanità intera, strade che ci connettono non solo con la bellezza della nostra Nazione, ma anche con una dimensione più profonda dell'esistenza.

È impossibile ignorare il valore del camminare non solo come esperienza culturale, ma come pratica benefica anche per la salute. Camminare all'aria aperta immersi nella storia e nella natura è un potente strumento di benessere fisico e mentale e promuove l'attività fisica, combattendo la sedentarietà e prevenendo numerose malattie. Questo progetto, pertanto, diventa anche un impegno verso la salute dei cittadini, offrendo un'opportunità di movimento all'interno di scenari unici al mondo.

Attraverso il presente disegno di legge, possiamo rivitalizzare il dialogo tra passato e presente, rendendo questi cammini accessibili a tutti, in uno spirito di inclusione che riflette l'Italia come un Paese che accoglie e guida verso la conoscenza e la bellezza. Grazie al lavoro meticoloso della Commissione - per il quale ringrazio il relatore e il Presidente - che ha saputo affinare e concentrare il testo, l'Italia si può così porre all'avanguardia nella promozione di un turismo lento e sostenibile. Si definiscono i cammini in maniera ampia, includendo non solo i sentieri terrestri, ma anche le vie d'acqua, come itinerari di rilievo europeo, nazionale e regionale, offrendo quindi una nuova modalità di fruizione del nostro patrimonio naturale e culturale. L'importanza data a questo disegno di legge,

che non è una semplice circolare (per rispondere al collega intervenuto in precedenza), è tale da utilizzare una formula quasi costituzionale: «La Repubblica promuove e valorizza i cammini». Questo non è un caso, poiché affrontiamo la sfida di assicurare che ogni passo sui cammini d'Italia sia un passo verso un domani più inclusivo, più sostenibile e più ricco culturalmente.

Il turismo sostenibile che promuoviamo con il presente disegno di legge non è solo un motore economico, è un invito a riscoprire il piacere dell'esplorazione responsabile e l'occasione per le zone meno note di mostrare al mondo la loro unicità.

In conclusione, signora Presidente, il Gruppo Forza Italia appoggia il disegno di legge in discussione perché scommette sul valore delle radici del nostro Paese, per il quale ci impegniamo, che vuole essere un crocevia di incontri, di scambio e di crescita. Significa riconoscere che il cammino è più che un'azione fisica: è un viaggio profondamente umano, che ci unisce nella ricerca della bellezza, della conoscenza e della comprensione.

Questo disegno di legge oggi costituisce per noi tutti un impegno non solo come legislatori, ma come custodi del nostro patrimonio, che ha il potere di ispirare il mondo intero. Insieme possiamo fare la differenza, rendendo i cammini d'Italia un'esperienza da vivere con tutto il corpo e con la mente, ma soprattutto con tutto il cuore.

Per questo motivo, il Gruppo Forza Italia voterà a favore del provvedimento in esame. *(Applausi)*.

[ALUISIO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALUISIO (M5S). Signora Presidente, onorevoli colleghi, i cammini turistici rappresentano non solo percorsi fisici, ma veri e propri tesori di storia, cultura e spiritualità, che attraversano il nostro Paese da Nord a Sud, da Est a Ovest. Ogni passo che facciamo lungo questi percorsi è un atto di amore e di rispetto verso la natura e le generazioni future, che ci avvicina un po' di più alla bellezza e alla grandiosità della nostra terra.

Ogni passo rappresenta un'opportunità unica per staccare la spina dalla frenesia della vita moderna, per riscoprire il piacere della lentezza e per riempire il nostro spirito di pace e armonia.

Parliamo di sentieri millenari, testimoni silenziosi di epoche passate, di tradizioni tramandate di generazione in generazione e di paesaggi mozzafiato che ci riconnettono all'animo pulsante del nostro pianeta. Ebbene, camminare lungo questi sentieri non è solo un viaggio fisico, ma anche un viaggio interiore, che ci permette di riflettere e di ritrovare il contatto con noi stessi e con il mondo che ci circonda. Se un tempo i nostri antenati percorrevano questi cammini con umiltà e rispetto, consapevoli della bellezza e della grandezza della natura che li circondava, oggi noi abbiamo l'opportunità di seguire le loro orme e i loro insegnamenti, percorrendo questi sentieri attraverso colline, boschi, valli e montagne, immergendoci nella storia e nella cultura dei nostri territori, incontrando persone che condividono la nostra passione per l'avventura e per la scoperta e lasciandoci ispirare dalle storie e dalle tradizioni del posto, perché ognuno di noi deve vivere la dimensione dell'amore mettendosi in relazione con la natura quale veicolo di bellezza, che lenisce il dolore e genera la speranza.

Onorevoli colleghi, in un momento in cui il turismo sostenibile e culturale sta diventando sempre più rilevante, è fondamentale riconoscere il potenziale dei cammini come risorsa per il nostro territorio, rappresentando un'opportunità unica per far conoscere al mondo intero la ricchezza del nostro patrimonio culturale e paesaggistico, nonché per promuovere lo sviluppo socioeconomico delle comunità locali attraverso un turismo responsabile, non lasciato alla mercé degli avventurieri e delle persone ingorde di speculazioni. È compito dello Stato e delle Istituzioni dare ordine a un turismo che rischia di determinare la distruzione del nostro patrimonio culturale e paesaggistico, preservando il godimento della bellezza dell'ambiente ed evitando file interminabili e caotiche di turisti.

Ebbene, i cammini d'Italia sono un vero e proprio filo rosso che collega le diverse Regioni italiane, offrendo ai pellegrini e agli escursionisti un'esperienza indimenticabile di scoperta e avventura. Tuttavia, affinché i cammini possano esprimere appieno il loro potenziale, è necessario un impegno concreto da parte delle comunità locali, così da preservare la nostra storia, la nostra cultura e il nostro ambiente. Solo così possiamo promuovere lo sviluppo sostenibile delle nostre comunità, creando opportunità di lavoro e di crescita economica per le aree rurali e montane, promuovendo uno stile di

vita sano e attivo.

Onorevoli colleghi, è vero che si poteva fare di più nel rispetto della natura e di questo patrimonio inestimabile che il creato ci ha donato. Si poteva lavorare ad un testo più congeniale rispetto alle reali esigenze del nostro patrimonio paesaggistico, ma al netto di ogni steccato politico e anche in considerazione del fatto che questo sito trae origine nella XVIII legislatura, pur non condividendo tutto il contenuto, il MoVimento 5 Stelle considera favorevolmente questo provvedimento.

Infatti, valorizzare questi percorsi vuol dire camminare insieme per difendere la bellezza del nostro Paese, per celebrare la diversità dei nostri territori e per scoprire la magia che si nasconde dietro ogni curva dei sentieri. Sotto il profilo tecnico, ricordo che il testo nasce nel lontano 2021, quando al Governo sedeva ancora il MoVimento 5 Stelle. In quell'occasione la 7a Commissione, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla promozione dei cammini interregionali quali itinerari culturali, avviò un provvedimento che recava l'obiettivo finale di valorizzare la funzione dei cammini come vettore di accrescimento culturale, turistico esperienziale, sociale e spirituale, ma anche come importante strumento di promozione di corretti stili di vita.

Così, con l'avvio dell'attuale legislatura - la XIX - sono state recepite una serie di osservazioni che hanno esitato dapprima in un testo a prima firma del presidente della 7a Commissione Roberto Marti e, successivamente, in un definitivo nuovo testo del relatore.

In particolare, il provvedimento di cui stiamo discutendo si compone di nove articoli e cristallizza al primo articolo l'obiettivo del testo, che è appunto quello di promuovere i cammini con il fine di assicurare la fruizione dei luoghi in cui si snodano e garantire adeguati *standard* di sicurezza, valorizzando monumenti e siti di interesse, nonché lo studio degli aspetti storici, culturali, religiosi, sociali, ambientali, paesaggistici ed enogastronomici che li connotano.

Inoltre, al fine di favorire lo sviluppo, la tutela e la promozione dei cammini, l'iniziativa legislativa istituisce presso il Ministero del turismo la banca dati dei cammini d'Italia, che integra una mappa digitale dei cammini con informazioni relative alle loro principali caratteristiche, finalizzata ad orientare il potenziale fruitore, cioè il cittadino, il viandante.

Per ottemperare anche a questa finalità, il provvedimento istituisce una cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia, che nasce anche per definire le modalità per la realizzazione, la gestione e l'aggiornamento della banca dati dei cammini. Inoltre, al fianco di questa struttura tecnica, viene istituito un tavolo permanente che costituisce una sede stabile di consultazione, per favorire il confronto e il monitoraggio di problematiche connesse alle esigenze e ai profili di evoluzione dei cammini.

Ci tengo ad evidenziare che la nostra forza politica ha presentato numerosi emendamenti che arricchiscono la cornice normativa del testo, di cui due approvati, a prima firma dei senatori Croatti e Sironi. Ad esempio, grazie alla proposta emendativa del collega Marco Croatti del MoVimento 5 Stelle, è stato introdotto il ruolo degli esperti in materia di cammini, al fine di garantire che il tavolo permanente possa contare su competenze specifiche sui diversi aspetti del tema per la valorizzazione e la promozione dei cammini in Italia. Questi esperti sono fondamentali per valutare la qualità dei progetti presentati, per fornire supporto tecnico e scientifico al tavolo permanente e per promuovere la condivisione di conoscenza e buone pratiche tra gli attori coinvolti.

Onorevoli colleghi, ci sono alcuni temi che ci devono vedere uniti, al di là di ogni bandiera, e uno di questi è proprio la tutela del pianeta che ci ospita. Per questo motivo, votando favorevolmente questo provvedimento, intendiamo valorizzare il patrimonio culturale e spirituale legato ai cammini. Sono certa che investire nella promozione dei cammini d'Italia come itinerari culturali non solo arricchirà il nostro Paese dal punto di vista turistico ed economico, ma contribuirà anche a preservare e trasmettere alle generazioni future la ricchezza della nostra identità culturale e storica.

Auspico dunque che il suono dei nostri passi risuoni come un inno alla bellezza della natura, alla ricchezza della nostra storia e alla forza della nostra comunità e che ogni passo che compiamo ci avvicini un po' di più alla nostra terra e al nostro cuore. Onorevoli colleghi, solo insieme possiamo fare la differenza. Solo insieme possiamo lasciare un'eredità di bellezza e di amore per le generazioni future. Camminiamo insieme, camminiamo per l'Italia e camminiamo per il futuro della nostra terra e

delle generazioni che verranno. (*Applausi*).

MARTI (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTI (*LSP-PSd'Az*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, sono orgoglioso dell'importante lavoro svolto nella Commissione che mi onoro di presiedere, in piena sinergia sia con il Ministro della cultura, sia con il Ministro del turismo, che ci ha permesso di far approdare all'esame dell'Assemblea questo provvedimento a mia prima firma.

Il presente disegno di legge è fortemente voluto dalla Lega, opera in continuità con l'attività svolta nella scorsa legislatura, come ha detto prima il relatore, e fa tesoro degli esiti dell'Affare assegnato n. 590, relativo alla promozione di cammini interregionali quali itinerari culturali, conclusosi con l'approvazione unanime della proposta di risoluzione presentata dalla senatrice Saponara. Tiene anche conto dell'esame in sede referente del disegno di legge, Atto Senato n. 2367, recante disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Questa è una delega al Governo in materia di cammini.

I cammini uniscono i territori, si aprono a paesaggi spesso inediti e suggestivi e portano alla scoperta di borghi, pievi, abbazie, santuari, monasteri, fortezze, castelli e siti archeologici di indubbio valore. Rappresentano una grande opportunità turistica e compongono anche una vera e propria rete culturale tangibile, che si può ammirare e vivere in tutte le sue espressioni e specificità.

Il viaggio, anche nell'immaginario letterario, ha una duplice funzione, cioè quella di rappresentare le finalità di un percorso, ma anche la misura della distanza che ci separa da realtà sconosciute e uno stimolo quindi alla ricerca del nuovo e del futuro. Seguendo questo messaggio letterario, il progetto di recupero e ripristino di queste rotte diventa una nuova occasione di viaggio come strumento della conoscenza del sistema complesso del paesaggio e del sistema storico e culturale del territorio, influenzato dall'antico cammino.

Nel 2016, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha individuato un elenco di 42 itinerari rispondenti a precisi requisiti, 11 per la precisione, che sono stati inseriti nei cammini d'Italia. Divenuti in seguito 44, ora compongono l'atlante digitale dei cammini d'Italia. Ideato nel 2018 come contenitore di itinerari per una rete di mobilità lenta, rappresenta la prima mappatura ufficiale dei cammini d'Italia e sono molteplici le richieste di adesione da parte delle Regioni.

I cammini, d'altra parte, per essere valorizzati e vivere concretamente hanno bisogno di aprirsi all'aspetto più prettamente culturale. Bisogna quindi mettere in rete tutti i beni materiali e immateriali, che, insieme, compongono una parte importante del patrimonio della storia e della cultura della nostra penisola in tutte le sue forme e le sue diversità. Per questo ho voluto lavorare in prima persona al progetto.

L'articolo 1 racchiude l'essenza dell'idea di turismo e di cultura che noi abbiamo in mente; la Repubblica, infatti, promuove e valorizza i cammini, anche comprensivi delle vie d'acqua fluviali e marine, quali itinerari di rilievo europeo, nazionale o regionale, percorribili a piedi o in altre forme di mobilità dolce e sostenibile, senza l'ausilio di mezzi a motore, articolati in tappe giornaliere, che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, di valorizzazione degli attrattori culturali, storici, artistici, religiosi, linguistici, paesaggistici, enogastronomici e sportivi, nonché di sviluppo di turismo dei territori interessati.

La crescita del turismo culturale che si verifica in modo costante ormai da un ventennio è determinata dalla generale evoluzione del mercato e si manifesta nei comportamenti dei turisti e delle imprese dell'ospitalità. Seppur non ancora in maggioranza, i nuovi turisti sono espressione di comportamenti di viaggio fisicamente attivi, intellettualmente vivaci, curiosi di muoversi per visitare e conoscere destinazioni, luoghi, territori e paesaggi meno conosciuti e anche meno praticati. Hanno questo carattere specialmente le destinazioni che uniscono la qualità locale del patrimonio naturale e storico alla capacità di soddisfare i bisogni di alimenti e bevande genuini, ospitalità e relazioni umane sinceri e capaci di dare facile accesso a turisti orientati a organizzare autonomamente viaggi o vacanze.

Con queste disposizioni potremo assicurare la fruizione dei luoghi su cui insistono i cammini, garantendo adeguati *standard* di sicurezza, di qualità dell'accoglienza, di accessibilità anche delle

persone con disabilità e lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio. Inoltre, potremo assicurare la conoscenza della rete dei cammini italiani sui mercati turistici nazionali ed internazionali, l'incentivazione delle attività connesse alle tradizioni dei territori interessati all'evoluzione della lingua italiana, delle tradizioni religiose, dei luoghi e delle comunità, la valorizzazione dei monumenti e dei siti di interesse storico, culturale, religioso, paesaggistico e naturalistico presenti nei territori attraversati e lo studio degli aspetti storici, culturali, religiosi, sociali, ambientali, paesaggistici ed enogastronomici che li connotano.

Ci saranno una cabina di regia e un tavolo permanente per assicurare il raggiungimento di questi obiettivi e si provvederà ad avviare adeguatamente campagne di comunicazione per favorire lo sviluppo dei cammini a livello nazionale ed internazionale.

Signori, si tratta quindi di un sistema di rilancio di una parte importante del sistema turistico che il Paese attendeva da molto tempo e per questo annuncio convintamente il voto favorevole del Gruppo Lega. (*Applausi*).

[RANDO](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RANDO (PD-IDP). Signora Presidente, colleghe e colleghi, la valorizzazione dei cammini d'Italia rappresenta un atto di fondamentale importanza per rafforzare anche nel nostro Paese il turismo sostenibile: un nuovo modo di viaggiare che pone l'attenzione sul rispetto dell'ambiente, degli elementi naturali e delle comunità locali. Ecco perché questo disegno di legge è di particolare importanza anche per il nostro Gruppo e ha visto la nostra condivisione dentro un confronto positivo durante i lavori in Commissione: turismo sostenibile e vorrei aggiungere responsabile, perché articolato attorno all'idea che siano la mobilità dolce e il basso impatto sui territori a renderlo possibile.

Poco più di due anni fa il Parlamento ha modificato gli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana, inserendo tra i principi fondamentali la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. La promozione e la valorizzazione degli itinerari turistici e dei cammini è un atto positivo, proprio perché discendono esplicitamente da quei principi diventati costituzionali. Approvando questa legge rivendichiamo l'impegno, che abbiamo messo in Costituzione, di preservare l'ambiente, anche valorizzando un modo di viaggiare che stimola la consapevolezza e la responsabilità dei viaggiatori.

Come sappiamo, la valorizzazione del turismo sostenibile e delle vie storiche è un processo costitutivo dell'Unione europea. Il programma degli itinerari culturali è stato avviato dal Consiglio d'Europa nel 1987 e da allora ha visto importanti finanziamenti per realizzare anche in Italia cammini storici e religiosi di grande pregio e richiamo. Scegliere di valorizzare i cammini d'Italia significa quindi rafforzare, anche nel nostro Paese, la valorizzazione di itinerari che rimandano alle radici di un'Europa delle comunità e dei popoli.

Siamo arrivati a questo testo finale dopo un lavoro importante di ascolto e di discussione all'interno della Commissione cultura. Voglio ringraziare i componenti e il suo Presidente per la disponibilità al dialogo dimostrata e per aver accettato emendamenti che ritenevamo importanti al fine di rafforzare i principi di legge, arrivando a comporre un nuovo testo che lascia un'impronta per la promozione turistica di aree spesso meno frequentate, zone interne e piccoli Comuni.

C'è un rammarico nelle mie parole, signor Presidente. È il rammarico di chi, guardando anche al lavoro che abbiamo portato avanti per questo provvedimento, si rende conto di quanto è diverso il lavoro parlamentare quando si sceglie il dialogo, quando non si scappa dal confronto. Sappiamo bene che, per come si svolgono per lo più i lavori parlamentari, purtroppo questa è una rarità. Non lo evidenzio per cercare la polemica politica; al contrario, dovremmo cercare di essere tutti più consapevoli dell'*iter* giusto per nostri lavori. In un calendario fitto di decreti da convertire e di fiducie messe dal Governo, che annientano il dibattito parlamentare, abbiamo chiaro che, con un confronto reale e con una discussione nel merito, riusciamo a raggiungere traguardi più alti e leggi migliori.

Vengo al disegno di legge e al voto che esprimeremo al termine delle dichiarazioni. Il nostro sarà un voto favorevole, perché finalmente si chiude un *iter* per la promozione dei cammini che era iniziato nella passata legislatura con la proposta del senatore Nencini, poi raccolta e modificata con il disegno di legge che oggi approveremo. Nei lavori della Commissione è emersa chiaramente l'esigenza di

definire una normativa statale di principio che offra uno strumento di salvaguardia sistemica dei cammini stessi, in quanto beni culturali complessi, considerati quindi nella loro unitarietà e per il loro ruolo di arricchimento della comunità e di conservazione del suo patrimonio identitario, oltre che come opportunità di sviluppo economico dei territori.

Il voto è favorevole perché questa legge serviva al nostro Paese. Non completa tutto ciò che c'è da fare per la classificazione e la valorizzazione dei cammini d'Italia, ma ne riconosce il valore indiscusso per il nostro turismo, individua le risorse e impegna il Governo a completare il quadro degli interventi necessari a migliorare gli itinerari turistici.

I cammini e le vie storiche sono la testimonianza di un turismo vocato al benessere, al paesaggio e alla sostenibilità, in grado di promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle culture, materiali e immateriali, delle tradizioni locali e dei nostri prodotti tipici; di creare contatti, incontri e integrazione con culture diverse e generazioni diverse; di rispettare l'ambiente, il paesaggio e gli stili di vita dei Paesi, dei territori e delle popolazioni ospitanti; di promuovere salute, benessere e inclusione: insomma, un turismo che non consuma il territorio, ma, al contrario, tutela, valorizza e rigenera la bellezza.

Sono centinaia i cammini d'Italia, molti purtroppo non adeguatamente valorizzati. Con questa legge si compie finalmente un passo in avanti, assicurando strumenti e risorse per la loro promozione; un lavoro che vedrà tavoli nazionali, nei quali abbiamo chiesto siano coinvolte anche le nostre università, rafforzando in questo modo la qualità della proposta turistica del nostro Paese.

Non possiamo sottovalutare l'importanza di questo disegno di legge per le nostre aree interne, troppo spesso dimenticate e non adeguatamente valorizzate, con un potenziale ancora tutto da esplorare. Fuori dai percorsi turistici convenzionali, i borghi e le aree interne potranno trovare nuova attrattività grazie alla promozione dei cammini. Il turismo lento, infatti, è capace di portare benefici a tutte le parti interessate: turisti, imprese turistiche, popolazione locale; di promuovere un corretto uso del patrimonio ambientale, storico, artistico e culturale e di essere oggi uno dei settori di sviluppo dell'economia locale di quei territori cosiddetti marginali, portando benefici di natura economica e occupazionale.

Il turismo dei cammini sposta l'attenzione dei viaggiatori dalla meta al tragitto. Occorre, perciò, che i territori attraversati siano in grado di proporre un prodotto a forte vocazione turistica e di strutturare di conseguenza il sistema di offerta, nella complessa interazione tra turismo, vocazione rurale e tutela ambientale e nel protagonismo delle comunità.

Secondo i dati del *dossier* Terre di mezzo del 2022, il passaggio dei camminatori in Italia ha prodotto almeno un milione di pernottamenti documentati. Il che consente di dire che, nella realtà, la cifra è certamente più ampia. Guide, mappe, vestiario, pernottamenti, pranzi, merende e cene: il camminatore muove l'economia, soprattutto di quelle zone e borghi spesso ai margini del turismo di massa.

Concludo, signor Presidente, ribadendo il voto favorevole del Partito Democratico al disegno di legge per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia. Conosciamo tutti le difficoltà con le quali il nostro Paese cerca di rafforzare i sistemi turistici e di aumentare le presenze sul nostro territorio. Con questa legge compiamo un passo in avanti per portare alla luce la bellezza del nostro Paese, degli incantevoli paesaggi spesso dimenticati, dei borghi che non si incontrano nelle rotte principali.

È una legge per dare maggiore forza al nostro turismo come veicolo di sviluppo e benessere. Come scrisse il filosofo Spinoza: «La strada che porta alla conoscenza è una strada che passa per dei buoni incontri». È una citazione che rappresenta al meglio questa legge: la promozione di un turismo esperienziale, della conoscenza e dell'incontro. (*Applausi*).

[COSENZA](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[COSENZA](#) (*FdI*). Signor Presidente, colleghi, finalmente abbiamo una legge sui cammini culturali italiani; una legge che guarda in maniera unitaria allo sviluppo turistico del ricco patrimonio che caratterizza la nostra Nazione, attraverso la creazione di percorsi dedicati alla scoperta delle nostre tradizioni, della nostra storia e delle nostre bellezze artistiche.

L'Italia è da sempre riconosciuta come la patria della cultura nel mondo. Tuttavia, queste meraviglie

sono state nascoste, dimenticate, sottovalutate. Questa legge viene in soccorso, proponendo un modo innovativo per valorizzare e promuovere il nostro patrimonio, ma anche per far fronte a quegli squilibri che si stanno verificando.

Stiamo tutti assistendo al sovraffollamento turistico delle nostre città, il cosiddetto fenomeno dell'*overtourism*, che non è altro che la conseguenza dell'assenza pluriennale di una pianificazione e programmazione turistica a beneficio di tutto il territorio. Di conseguenza, le città scoppiano, mentre i borghi sono desertificati.

In tal senso, i cammini vengono incontro a un'esigenza del Paese, perché sono itinerari che, attraversando il territorio italiano, possono mettere in collegamento i vari centri, dando la possibilità ai flussi turistici di fluire verso i diversi punti di interesse, dalle città ai borghi. Fratelli d'Italia ci ha tenuto a inserire i cammini delle Città metropolitane e di Roma Capitale, proprio per far rivivere, attraverso la Via Francigena e tutte le diramazioni, gli storici collegamenti con la capitale.

Questi sistemi generano un impatto positivo sulle comunità locali, costituendo un volano per lo sviluppo economico. Ed è così che si creano le opportunità di lavoro; si stimolano l'artigianato locale, la ristorazione, l'ospitalità; si favorisce la conservazione del restauro dei beni culturali, contribuendo alla salvaguardia del nostro patrimonio.

Questa impostazione è un'opportunità, perché dà impulso ad una visione unitaria del turismo attraverso una mappatura dei siti e la realizzazione di una rete. Il concetto di impostare unitariamente lo sviluppo è fondamentale e questo vale per il sistema infrastrutturale e per tutti gli investimenti da realizzare. È necessaria una visione coordinata per rendere l'Italia, che è un museo a cielo aperto, apprezzabile e fruibile nella sua interezza, nel rispetto delle sue bellezze, in un sistema mantenuto e organizzato, nell'ambito di una visione complessiva.

Scontiamo decenni di incuria, frammentazione, omologazione. Il mondo agricolo è decimato dalla burocrazia europea. Il paesaggio porta i segni di un dissesto ideologico che è diventato dissesto idrogeologico e ambientale. Ci vorrà del tempo per recuperare, ma sono certa che i cammini culturali potranno contribuire a preservare il territorio italiano e a diffondere il nostro patrimonio immateriale e identitario. Ritengo infatti che i circuiti storico-religiosi, come quelli delle abbazie benedettine alle quali sono particolarmente affezionata, possano costituire un sistema di diffusione e circolazione dei valori della nostra cultura, la cultura occidentale. Questi circuiti storicamente hanno avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo intellettuale e culturale europeo, nello sviluppo della nostra civiltà fondata sui valori della pace, del rispetto dell'uomo e della sua dignità. Attraverso la rivitalizzazione del loro sistema possono continuare ad essere fari e propulsori di un modello socioeconomico sostenibile, connotato dai progressi spirituali e culturali accanto a quelli scientifici e tecnologici.

Oggi, colleghi, noi tutti più che mai abbiamo la responsabilità di lavorare per difendere e diffondere i valori dell'Occidente, conservando radici e identità. E ciò non significa guardare indietro o rifiutare i cambiamenti: significa dominarli per scrivere un futuro migliore nel senso delle comunità e soprattutto nell'interesse dei nostri ragazzi e delle generazioni future.

Annuncio il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, convocazione

PRESIDENTE. Avviso che la Conferenza dei Capigruppo è convocata domani per definire il calendario dei lavori delle prossime settimane, a conclusione delle votazioni del provvedimento all'ordine del giorno, intorno alle ore 12.

Ripresa della discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 562 (ore 18,42)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, con il seguente titolo: «Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia».

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

BEVILACQUA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA (M5S). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire per portare a conoscenza dell'Assemblea due situazioni che impattano in maniera drammatica, ancora una volta, dal punto di vista delle condizioni di lavoro nel territorio della Sicilia.

Mi riferisco, per quanto riguarda la prima vicenda, agli operatori dei *call center* delle commesse TIM. Solo su Palermo si tratta... (Brusio).

PRESIDENTE. Collegli, per cortesia.

BEVILACQUA (M5S). Dicevo, solo sulla città di Palermo il rischio occupazionale riguarda 600 lavoratori e lavoratrici dei *contact center* che si occupano delle commesse TIM, ma la vicenda riguarda i lavoratori di tutti i *contact center* distribuiti sul territorio nazionale.

È una situazione in cui appare evidente, ancora una volta, come la clausola di salvaguardia di tali operatori sia aggirata in maniera molto semplice da parte dei committenti. E, quindi, presenterò - come ho già fatto per quanto riguarda una delle aziende toccate da questa vicenda - anche a favore degli altri gruppi un'interrogazione e soprattutto chiederò l'intervento da parte del Ministero delle imprese e del *made in Italy* affinché venga, come richiesto dalle organizzazioni sindacali, istituito tempestivamente un tavolo per la vertenza e per la situazione di crisi aziendale di questi lavoratori.

Il secondo punto riguarda la non meno spiacevole situazione, sempre dal punto di vista occupazionale, dei verbalizzatori degli atti processuali. Si tratta di una categoria di lavoratori che, ad oggi, in Italia, non ha un adeguato riconoscimento contrattuale e, anche se dall'ultima legge di bilancio sono state stanziare delle somme a loro favore, sul loro futuro non è stata ancora fatta chiarezza. Anche in questo caso sto per depositare un'interrogazione per chiedere che possa essere data risposta alle legittime richieste di tali lavoratori e lavoratrici, che rivestono un ruolo fondamentale nell'ambito delle attività processuali, perché senza di loro la parte dibattimentale praticamente non può avere luogo. Anche in questo caso presenterò un'interrogazione per richiedere al Ministero della giustizia un intervento per l'apertura di un tavolo che sia attento ad accogliere le richieste di detti lavoratori. (Applausi).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Ippolito Nievo» di San Donà di Piave, in provincia di Venezia, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 27 marzo 2024

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 27 marzo, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (ore 18,48).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008 ([982](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(*Autorizzazione alla ratifica*)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008.

Art. 2.

Approvato

(*Ordine di esecuzione*)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 39 del Protocollo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 21 del Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge si fa fronte con appositi provvedimenti legislativi.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022 ([987](#))

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022, di seguito denominato « Accordo ».

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Norme applicabili)

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, ai fini dell'attuazione dell'Accordo, quando le disposizioni dell'Accordo medesimo mancano o non dispongono diversamente, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38.

2. Nel caso previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, dell'Accordo, l'autorità giudiziaria competente a richiedere assistenza per la sorveglianza dell'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti è il giudice che ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova.

3. Nel caso previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, dell'Accordo, l'autorità giudiziaria che trasmette o che riceve direttamente la richiesta di assistenza ne informa il Ministero della giustizia, inviando copia della richiesta stessa.

Art. 4.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022 ([998](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del Protocollo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021 ([1057](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua

entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018 ([1058](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 49 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia ([562](#))

ARTICOLI DA 1 A 9 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Art. 1.

Approvato

(Oggetto e finalità)

1. La Repubblica promuove e valorizza i cammini, anche comprensivi delle vie d'acqua fluviali e marine, quali itinerari di rilievo europeo, nazionale o regionale, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce e sostenibile, senza l'ausilio di mezzi a motore, articolati in tappe giornaliere, che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, di valorizzazione degli attrattori culturali, storici, artistici, religiosi, linguistici, paesaggistici, enogastronomici e sportivi

nonché di sviluppo turistico dei territori interessati. In deroga a quanto previsto al primo periodo, la circolazione motorizzata è consentita per i mezzi indispensabili per consentire l'accessibilità alle persone con disabilità.

2. La promozione e la valorizzazione dei cammini è finalizzata ad assicurare: la fruizione dei luoghi su cui insistono, garantendo adeguati *standard* di sicurezza, di qualità dell'accoglienza e di accessibilità per le persone con disabilità; lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio; la conoscenza della rete dei cammini italiani sui mercati turistici nazionali e internazionali; l'incentivazione delle attività connesse alle tradizioni dei territori interessati e all'evoluzione della lingua italiana nella storia dei cammini medesimi, delle tradizioni religiose, dei luoghi e delle comunità; la valorizzazione dei monumenti e dei siti di interesse storico, culturale, religioso, paesaggistico e naturalistico presenti nei territori attraversati; lo studio degli aspetti storici, culturali, religiosi, sociali, ambientali, paesaggistici ed enogastronomici che li connotano; il dialogo interculturale e interreligioso; la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Art. 2.

Approvato

(*Banca dati dei cammini d'Italia*)

1. Al fine di favorire la conoscenza, lo sviluppo, la tutela e la promozione, anche a fini turistici, dei cammini, è istituita presso il Ministero del turismo la banca dati dei cammini d'Italia, di seguito denominata « banca dati », che integra una mappa digitale dei cammini con informazioni relative alle loro principali caratteristiche, finalizzate ad orientare il potenziale fruitore.

2. Sono inseriti nella banca dati, qualora conformi ai criteri individuati dal decreto di cui al comma 4:

- a) i tratti presenti sul territorio italiano dei cammini riconosciuti quali itinerari culturali europei dal Consiglio d'Europa, in attuazione della risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Res (2013)67, adottata il 18 dicembre 2013, e le loro dirette confluenze viarie di riconosciuto interesse turistico, culturale, locale o regionale;
- b) i cammini interregionali che interessano il territorio di almeno due regioni, di una regione e di una provincia autonoma ovvero delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- c) i cammini riconosciuti da una regione o da una provincia autonoma quali cammini di interesse regionale o locale;
- d) i cammini riconosciuti dalle città metropolitane e da Roma Capitale quali cammini di interesse locale.

3. Il Ministero del turismo provvede all'inserimento dei cammini di cui al comma 2 nella banca dati, assegnando contestualmente la qualifica di « cammino d'Italia ».

4. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta della cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia di cui all'articolo 3, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti:

- a) le linee guida per la realizzazione, la gestione e l'aggiornamento della banca dati;
- b) gli *standard* di qualità a cui i cammini indicati dal comma 2 devono essere conformi per l'inserimento nella banca dati;
- c) le modalità e i termini per l'inserimento, la sospensione temporanea e la cancellazione dalla banca dati dei cammini non più rispondenti ai criteri fissati dal decreto.

5. Per il finanziamento delle spese di funzionamento della banca dati, nel limite di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

6. Resta ferma la competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di istituire e disciplinare cammini e itinerari di interesse regionale e locale.

7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

Art. 3.

Approvato

(Cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia)

1. Al fine di agevolare il conseguimento delle finalità della presente legge, favorendo il coordinamento delle politiche e degli interventi che le amministrazioni interessate devono attuare, con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita, presso il Ministero del turismo, la cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia, di seguito denominata « cabina di regia ».

2. Il decreto di cui al comma 1 individua i compiti e le funzioni della cabina di regia. In particolare, la cabina di regia, sentito il tavolo permanente per i cammini d'Italia di cui all'articolo 4:

a) definisce gli *standard* di qualità dei cammini d'Italia;

b) definisce le modalità per la realizzazione, la gestione e l'aggiornamento della banca dati;

c) definisce il programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia di cui all'articolo 5 e ne monitora l'attuazione;

d) approva ogni altra proposta o iniziativa utile a favorire lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia.

3. La cabina di regia è composta da due rappresentanti del Ministero del turismo, due rappresentanti del Ministero della cultura, un rappresentante del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed è presieduta dal Ministro del turismo o da un suo delegato. Alla cabina di regia possono essere invitati i rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche, aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche posti all'ordine del giorno.

4. Il Ministero del turismo, mediante l'istituzione di una segreteria tecnica, assicura, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, il supporto tecnico e amministrativo alla cabina di regia, anche avvalendosi di esperti esterni all'amministrazione il cui incarico è conferito esclusivamente a titolo gratuito.

5. Ai componenti della cabina di regia non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese, ad eccezione di quelle relative alle missioni, o emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni interessate fanno fronte ad eventuali costi di funzionamento, ivi inclusi eventuali rimborsi delle spese di missione dei componenti della cabina di regia, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Approvato

(Tavolo permanente per i cammini d'Italia)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, presso il Ministero del turismo, con decreto del Ministro del turismo, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro per le disabilità, nonché la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il tavolo permanente per i cammini d'Italia, di seguito denominato « tavolo permanente ».

2. La composizione del tavolo permanente, presieduto dal Ministro del turismo o da un suo delegato, è definita con il decreto di cui al comma 1.

3. Al tavolo permanente partecipano i componenti della cabina di regia, i rappresentanti delle associazioni, ivi incluse quelle a tutela delle persone con disabilità, delle università, degli enti del Terzo settore e degli operatori ed organismi attivi nei settori culturale e turistico, nonché esperti della materia. Il tavolo permanente può articolare i suoi lavori in sezioni specializzate su specifici aspetti dei cammini, alle quali possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti di amministrazioni pubbliche ovvero altri soggetti esperti aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e nelle tematiche poste all'ordine del giorno. La partecipazione ai lavori del tavolo permanente non dà

diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

4. Il tavolo permanente costituisce una sede stabile di consultazione e favorisce il confronto e il monitoraggio di problematiche, esigenze e profili di evoluzione dei cammini, lo scambio di esperienze e di buone pratiche, nonché l'elaborazione di proposte normative e amministrative. La finalità del tavolo permanente è quella di favorire lo sviluppo dei cammini e di garantire, attraverso la pianificazione condivisa dei progetti e il coordinamento delle attività tra gli attori coinvolti, la creazione di reti di collaborazione tra le parti interessate, anche avvalendosi di esperti in materia di cammini, che operano esclusivamente a titolo gratuito, scelti in relazione all'esperienza maturata in ambito professionale o associativo con competenze specifiche quali: sicurezza e accessibilità, promozione e comunicazione, innovazione e sviluppo sostenibile, nonché valore culturale e paesaggistico.

5. Il supporto tecnico e amministrativo al tavolo permanente è assicurato dal Ministero del turismo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

6. Il tavolo permanente presenta al Ministro del turismo, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione annuale sull'attività svolta.

Art. 5.

Approvato

(Programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia)

1. La cabina di regia, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera c), sentito il tavolo permanente, predispose il programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia, di seguito denominato « programma », indicando le priorità degli interventi e definendo la strategia unitaria di promozione e di valorizzazione dei cammini d'Italia a livello nazionale. Il programma ha durata triennale.

2. Gli interventi inseriti nel programma sono realizzati dalle amministrazioni centrali, regionali o locali secondo le rispettive competenze, con il coordinamento del Ministero del turismo.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

Approvato

(Studi e ricerche. Relazione alle Camere)

1. Il Ministero del turismo e il Ministero della cultura possono promuovere la realizzazione di studi, approfondimenti, ricerche e iniziative scientifiche, anche in collaborazione con università e altre istituzioni, finalizzate alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale associato ai cammini.

2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro del turismo trasmette alle Camere una relazione sui cammini d'Italia che dà conto delle attività svolte dalla cabina di regia e dello stato di attuazione degli interventi previsti nel programma.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

Approvato

(Campagne di promozione dei cammini)

1. Al fine di promuovere i cammini inseriti nella banca dati, incentivandone la fruizione e favorendo lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio, il Ministero del turismo, sentita la cabina di regia, realizza e coordina campagne di promozione a livello nazionale e internazionale.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

Art. 8.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, pari a euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Art. 9.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 982

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 987

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 998

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1057

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1058

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, preso atto che;

- relativamente all'articolo 41, viene confermato quanto indicato nella relazione tecnica, ovvero che alle riunioni ivi previste e ai dialoghi settoriali partecipa solo personale dell'Unione europea;
- in relazione all'articolo 45, viene chiarito che le facilitazioni e agevolazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni ivi indicate sono le ordinarie cortesie diplomatiche, che sono in ogni caso accordate anche in assenza di specifici accordi internazionali; peraltro, il Governo ha chiarito che le riunioni dovrebbero svolgersi alternativamente a Bruxelles e a Singapore, quindi i soggetti tenuti ad accordare tali facilitazioni sono essenzialmente il Governo del Belgio e quello di Singapore. Viene quindi confermato che dalla previsione di cui all'articolo 45, di carattere ricognitivo e che non riguarda in linea di principio attività che si svolgono in Italia, non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 562

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Dichiarazione di voto del senatore De Rosa sul disegno di legge n. 987

L'Accordo che andiamo a ratificare prevede un ampliamento della cooperazione giudiziaria bilaterale tra Italia e San Marino.

La ragione è quella di attuare il reciproco riconoscimento decisioni giudiziarie che riguardano l'esecuzione delle pene non restrittive della libertà personale.

Pertanto, fermi restando gli obblighi e le prescrizioni che devono rispettare le persone condannate, viene favorita la loro riabilitazione sociale.

Un Accordo di buon senso, cui va il voto favorevole dei senatori di Forza Italia.

Dichiarazione di voto del senatore De Rosa sul disegno di legge n. 998

Al nostro esame un Protocollo che modifica l'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (O.I.V.), che è una istituzione intergovernativa esperta nel settore della vite e dei prodotti derivati.

L'OIV mette insieme i maggiori Paesi produttori, cui fa capo l'85% della produzione mondiale di vino.

L'attività dell'OIV è quella di assistere le altre organizzazioni internazionali intergovernative e armonizzare le norme internazionali in materia di produzione vinicola.

Ora la sede dell'Assemblea Generale dell'OIV viene trasferita da Parigi a Digione.

Quindi i senatori di Forza Italia daranno il loro voto favorevole alla ratifica in oggetto.

Testo integrale della relazione orale del senatore De Rosa sul disegno di legge n. 1057

La ratifica al nostro esame è un Accordo tra Italia e San Marino sul reciproco riconoscimento e sulla esecuzione delle decisioni riguardanti il sequestro e la confisca dei proventi illeciti.

Lo scopo è quello di migliorare la cooperazione tra i due Stati in materia.

Pertanto, l'Accordo si inquadra all'interno del quadro di diverse Convenzioni in materia, già sottoscritte e ratificate da entrambi i Paesi, di sequestro e confisca di proventi di reato della criminalità organizzata o del terrorismo.

E quindi vengono disciplinati i provvedimenti conseguenti al riconoscimento e all'esecuzione.

In primo luogo si prevedono le modalità per il riconoscimento e l'esecuzione di un provvedimento cautelare di sequestro o definitivo di confisca emesso dalla competente Autorità dell'altro Stato.

I beni sottoposti a sequestro, rimangono nella disponibilità e sotto la custodia della parte richiama, fino all'emissione del provvedimento di confisca ad opera della parte richiedente.

Le somme ottenute a seguito dell'esecuzione dei provvedimenti di confisca ed eventualmente di vendita dei beni in questione prevedono due ipotesi.

1. Il caso in cui i proventi siano al di sotto dei 10.000 euro, per cui sono integralmente trattenute dalla parte richiama.

2. Il caso di proventi di importo eguale o superiore alla soglia dei 10.000 euro, per cui sono trasferiti dalla parte richiama a quella richiedente il cinquanta per cento degli stessi.

Questo, ovviamente, viene previsto quando non vi siano accordi di altro tipo tra le parti.

Così come, se non c'è accordo tra le parti, il ricavato della vendita dei beni viene trasferito su conti espressamente individuati.

In questo caso la parte richiama non ha la possibilità di imporre condizioni riguardo all'utilizzo delle somme oggetto di trasferimento.

Nel caso in cui la vendita dei beni confiscati non risulti conveniente, la parte richiama è obbligata a trasferire tali beni alla parte richiedente.

Quest'ultima ha comunque la possibilità di rifiutare il trasferimento, non potendo comunque pretendere oneri e spese dalla parte richiama.

È inoltre prevista la possibilità di destinare i beni ad altre finalità, preferibilmente di utilità sociale, se vi sia accordo tra le parti, nel caso non sia stato possibile vendere o trasferire i beni in questione.

Inoltre, nel caso i beni sequestrati o confiscati siano demaniali o parte del patrimonio indisponibile delle parti, queste hanno rispettivamente il diritto di trattenerli o di averli in restituzione senza corrispettivo.

Ulteriori articoli dell'Accordo dispongono del corretto trattamento dei dati personali, sulla

compatibilità con il diritto internazionale e della UE e sulle modalità di risoluzione di eventuali controversie.

Siamo quindi in presenza di una ulteriore collaborazione tra Italia e San Marino che vede il voto favorevole dei senatori di Forza Italia.

Dichiarazione di voto del senatore De Rosa sul disegno di legge n. 1058

L'accordo contiene un testo piuttosto corposo con ben 52 articoli, che va a sostituire quello precedente, che era del 1980.

E quindi questo complesso articolato definisce la cornice giuridica e politico-istituzionale della innovata cooperazione che vede diversi ambiti di interesse comune quali commercio, gli investimenti, la politica industriale, la sanità, l'ambiente e l'energia.

Oltre all'impegno sui diritti umani, le parti si impegnano a promuovere lo sviluppo sostenibile e ad affrontare le varie sfide quali cambiamenti climatici, globalizzazione, terrorismo, criminalità, riciclaggio, cooperazione in materia di diritti umani.

Peraltro i rapporti dell'Italia con Singapore sono già stati rafforzati anche in ambito di organizzazioni associazioni internazionali come l'ASEAN.

L'accordo in oggetto completa questo quadro di ottime relazioni.

Quindi, annuncio il voto favorevole dei senatori di Forza Italia.

Alla Convenzione hanno già aderito 22 Paesi.

Poiché il fine è quello di dare vita a uno sviluppo sostenibile delle zone costiere, immaginando una pianificazione razionale delle attività, che si concili rispetto dell'ambiente, in particolare delle zone costiere, i senatori di Forza Italia voteranno a favore di questa ratifica.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 987:

sulla votazione dell'articolo 4, il senatore Lotito avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 998:

sulla votazione dell'articolo 4, il senatore Lotito avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 1057:

sulla votazione dell'articolo 4, il senatore Lotito avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 562:

sulla votazione degli articoli 7 e 9, il senatore Lotito avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Boccia, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Cantu', Castelli, Cattaneo, Croatti, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, Giacobbe, La Pietra, Mirabelli, Monti, Morelli, Ostellari, Paita, Rauti, Renzi, Rosa, Rubbia, Scalfarotto, Segre, Silvestro, Sisto e Turco.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Lombardo e Murelli, per attività della 4^a Commissione permanente; Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Lorefice, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Floridia Aurora, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Casini, per attività dell'Unione interparlamentare.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro), nella seduta del 21 marzo 2024, ha approvato, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, una risoluzione a conclusione dell'esame dell'affare assegnato relativo all'atto di indirizzo concernente gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle Agenzie fiscali, per gli anni 2024-2026 (*Doc. XXIV, n. 17*).

Il predetto documento è inviato al Ministro dell'economia e delle finanze.

Commissione parlamentare per la semplificazione, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per la semplificazione la senatrice Domenica Spinelli in sostituzione del senatore Michele Barcaiuolo, dimissionario.

Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per la semplificazione il deputato Giovanni Arruzzolo in sostituzione del deputato Francesco Cannizzaro, dimissionario.

Commissione parlamentare per la semplificazione, Ufficio di Presidenza

La Commissione parlamentare per la semplificazione ha proceduto all'elezione dell'Ufficio di Presidenza.

Sono risultati eletti:

Presidente: deputato Francesco Saverio Romano;

Vice Presidenti: deputato Gianangelo Bof

e deputato Ubaldo Pagano;

Segretari: deputata Erica Mazzetti

e deputato Agostino Santillo.

Insindacabilità, deferimento di richieste di deliberazione

È stata deferita, in data 22 marzo 2024, alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, la documentazione con la quale l'onorevole Saverio De Bonis, senatore all'epoca dei fatti, chiede che il Senato sollevi conflitto di attribuzione nei confronti del Tribunale di Matera per rigetto dell'eccezione di applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in ordine ad un procedimento penale nei suoi confronti.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Verducci Francesco, D'Elia Cecilia

Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro dell'Aquila di Fermo (1080)

(presentato in data 21/03/2024);

senatori Romeo Massimiliano, Marti Roberto, Murelli Elena, Paganella Andrea, Bergesio Giorgio Maria, Bizzotto Mara, Borghi Claudio, Cantu' Maria Cristina, Dreosto Marco, Potenti Manfredi, Pucciarelli Stefania, Spelgatti Nicoletta, Stefani Erika, Testor Elena

Riconoscimento dell'equipollenza alla Laurea magistrale (classe LMR02) con qualifica accademica di dottore magistrale ai sensi dell'art. 13, comma 7, del DM 22 ottobre 2004, n. 270, dei titoli derivanti dai vari percorsi scolastico/accademici afferenti la qualifica di "Restauratore di beni culturali", nonché accesso all'elenco dei restauratori di beni culturali di cui all'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio (1081)

(presentato in data 26/03/2024);

senatori Paita Raffaella, Sbröllini Daniela

Disposizioni in materia di contrasto ai disturbi alimentari e della nutrizione (1082)

(presentato in data 25/03/2024);

senatori Paroli Adriano, Zanettin Pierantonio, Gasparri Maurizio, Damiani Dario, De Rosa Raffaele, Galliani Adriano, Occhiuto Mario, Rosso Roberto, Silvestro Francesco, Ternullo Daniela

Modifiche all'articolo 580 del codice penale e modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di disposizioni anticipate di trattamento e prestazioni delle cure palliative (1083)

(presentato in data 26/03/2024);

senatore Fina Michele

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette (1084)

(presentato in data 26/03/2024).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Fina Michele ed altri

Modifiche al codice penale in materia di propaganda e diffusione di messaggi inneggianti al fascismo

e al nazismo e di produzione, distribuzione e vendita di oggetti con simboli fascisti e nazisti (1040)
previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

(assegnato in data 26/03/2024);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Cucchi Ilaria

Disposizioni in materia di matrimonio egualitario (1050)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 26/03/2024);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Silvestroni Marco

Modifica all'articolo 161 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, in materia di compenso dell'esperto o dello stimatore (1065)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 26/03/2024);

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Spelgatti Nicoletta ed altri

Modifiche alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di pellet (1062)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

(assegnato in data 26/03/2024);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Sen. Ternullo Daniela ed altri

Disposizioni in materia di inserimento nel mondo del lavoro delle donne vittime di violenza di genere e domestica e vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso, nonché dei figli delle vittime di femminicidio (1047)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 26/03/2024).

Disegni di legge, ritiro

La senatrice Elena Sironi ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: Sironi e altri. - "Norme per l'azzeramento del consumo di suolo, il ripristino e la sostenibilità dell'uso del suolo" (842).

Governo, comunicazioni dell'avvio di procedure d'infrazione

Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con lettera in data 21 marzo 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la comunicazione concernente l'avvio - ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) - della procedura d'infrazione n. 2023/2090, in merito all'incompleto recepimento della direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali.

La predetta comunicazione è deferita alla 2a e alla 4a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 28).

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con lettera in data 21 marzo 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la comunicazione concernente gli sviluppi della procedura di infrazione n. 2014/2147 (già procedura di infrazione n. 94 della XVII Legislatura), relativa al mancato rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente, per quanto riguarda il superamento dei valori limite di PM10.

La predetta comunicazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a, alla 4a e alla 8a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 27/2).

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 marzo 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale alla dottoressa Donatella Proto, nell'ambito del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 marzo 2024, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, che è stata autorizzata, in relazione a un intervento da realizzare tramite un contributo assegnato per l'anno 2018 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, una variazione senza oneri aggiuntivi in ordine al progetto "Un orto per la scuola "Foua 2": sistemi di agricoltura integrata per l'autosufficienza alimentare e lo sviluppo locale nella comunità di Ngueniene - Senegal" dell'Associazione volontari Dokita onlus.

La predetta comunicazione è trasmessa alla 3a, alla 5a e alla 8a Commissione permanente.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 21 marzo 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, la relazione sulle attività svolte dalla Fondazione Ordine mauriziano, riferita all'anno 2023.

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente (Atto n. 441).

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 25 marzo 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 della legge 9 luglio 1990, n. 185, la relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all'anno 2023.

La predetta relazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 3a, alla 6a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. LXVII*, n. 2).

Con lettere in data 21 marzo 2024, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto

dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Sorbo San Basile (Catanzaro) e Calvignano (Pavia).

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 22 marzo 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 1985, n. 411, la relazione sull'attività ed il bilancio consuntivo della Società "Dante Alighieri", relativi all'anno 2023.

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a e alla 7a Commissione permanente (Atto n. 445).

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 22 marzo 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 15 dicembre 1998, n. 484, la relazione sullo stato di esecuzione del Trattato per il bando totale degli esperimenti nucleari, relativa all'anno 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente (*Doc. CXXXIX*, n. 2).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Relazione sui progressi compiuti in Bosnia-Erzegovina - marzo 2024 (COM(2024) 129 definitivo), alla 3a e alla 4a Commissione permanente;

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Gestire i rischi climatici: proteggere le persone e la prosperità (COM(2024) 91 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Garante del contribuente, trasmissione di atti. Deferimento

Con lettere in data 12 marzo 2024, sono state inviate, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le relazioni sull'attività svolta nell'anno 2023 dai seguenti Garanti del contribuente:

per la Puglia (Atto n. 443);

per la Toscana (Atto n. 444).

I predetti documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente.

Federazione italiana golf, trasmissione di atti

Il Presidente della Federazione italiana golf, con lettera in data 21 marzo 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la relazione sulle attività svolte ai fini della realizzazione del progetto " *Ryder Cup 2023*", accompagnata dalla rendicontazione analitica dell'utilizzo delle somme assegnate, riferita al 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Atto n. 442).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le seguenti sentenze, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

sentenza n. 45 del 21 febbraio 2024, depositata il successivo 21 marzo 2024, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui stabilisce che, al fine dell'estinzione del reato, le condotte

riparatorie debbano essere realizzate «prima dell'udienza di comparizione», anziché «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento» di cui all'articolo 29, comma 7, del medesimo decreto legislativo (*Doc VII, n. 64*) - alla 1a e alla 2a Commissione permanente;

sentenza n. 46 del 21 febbraio 2024, depositata il successivo 22 marzo 2024, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 646, primo comma, del codice penale, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera *u*), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), nella parte in cui prevede la pena della reclusione «da due a cinque anni» anziché «fino a cinque anni» (*Doc VII, n. 65*) - alla 1a e alla 2a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 22 marzo 2024, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

di PagoPA S.p.A., per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 208*);

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 209*);

del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato (FAPPS), per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 210*).

Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni. Deferimento

Il Difensore civico della Regione Basilicata, in data 26 marzo 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc. CXXVIII, n. 7*).

Interpellanze

[MALPEZZI](#), [BOCCIA](#), [BAZOLI](#), [MIRABELLI](#), [LORENZIN](#), [NICITA](#), [ZAMBITO](#), [IRTO](#), [BASSO](#), [D'ELIA](#), [ZAMPA](#), [ALFIERI](#), [CAMUSSO](#), [CRISANTI](#), [DELRIO](#), [FINA](#), [FRANCESCHELLI](#), [FRANCESCHINI](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [GIORGIS](#), [LA MARCA](#), [LOSACCO](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [MELONI](#), [MISIANI](#), [PARRINI](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [SENSI](#), [TAJANI](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#), [VERINI](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

in data 20 marzo 2024 il direttore dell'ufficio scolastico regionale (USR) della Lombardia ha inviato al dirigente scolastico dell'istituto comprensivo "Iqbal Masih" di Pioltello (Milano) una richiesta di valutare l'annullamento della delibera che istituisce la giornata di chiusura della scuola il 10 aprile, in occasione della festa di fine Ramadan;

la delibera era stata votata all'unanimità dal consiglio d'istituto, organo dove sono rappresentati genitori, insegnanti e collaboratori e che viene eletto democraticamente, lo scorso 19 marzo;

in particolare, come si legge in una nota del competente Ministero dell'istruzione e del merito: "sulla base delle risultanze dell'accertamento ispettivo, sono state evidenziate talune irregolarità della delibera assunta dal consiglio d'istituto. Il direttore generale dello stesso ufficio ha pertanto invitato il dirigente scolastico, nella sua qualità di garante della legittimità dell'azione amministrativa della scuola, a valutare la disapplicazione della delibera e la possibilità dell'annullamento in autotutela da parte dello stesso consiglio d'istituto, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia". A quanto si apprende tali irregolarità sarebbero di natura formale e non sostanziale;

sia il dirigente scolastico che i docenti, che hanno sottoscritto una lettera pubblica, avevano spiegato che tale scelta, votata all'unanimità dai docenti e accolta all'unanimità dal consiglio d'istituto, è di natura esclusivamente didattica e nasce dall'analisi e dalla valutazione del contesto territoriale, sociale e culturale in cui è inserita la scuola con un'utenza multiculturale con predominanza araba e pakistana. In tal senso, si è ritenuto che in questo specifico contesto, in cui convivono serenamente bambini di culture e religioni diverse, sarebbe stato necessario sospendere le attività didattiche nel giorno in cui

quasi la metà degli alunni è assente, anticipando di un giorno l'inizio delle lezioni;

ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 le istituzioni scolastiche autonome possono, sulla base del calendario scolastico della propria Regione, deliberare di anticipare o posticipare la data di inizio delle lezioni o di individuare altri giorni di sospensione delle attività didattiche garantendo, comunque, l'effettuazione di almeno 200 giorni di lezione;

nella delibera quadro del 2012 della Regione Lombardia è stabilito che: "le istituzioni scolastiche e formative, nel rispetto del monte orario annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, possono disporre gli eventuali ed opportuni adattamenti del calendario scolastico d'istituto - debitamente motivati e deliberati dall'istituto scolastico o formativo e comunicati altresì tempestivamente alle famiglie entro l'avvio delle lezioni nelle seguenti fattispecie: a) esigenze derivanti dal Piano dell'Offerta Formativa, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2 del D.P.R. 275/99 nonché all'art. 10 co. 3, lett. c) del D.lgs. 297/94. Qualora l'adattamento del calendario comporti sospensione delle lezioni, nel limite massimo di tre giorni annuali, è necessario un preventivo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio; b) esigenze connesse a specificità dell'istituzione scolastica determinate da disposizioni normative di carattere particolare; inoltre, sul sito della Regione Lombardia è riportata la nota recante calendario scolastico 2023/2024 (Prot. n.r.l. 2023.5812) che stabilisce che 'le istituzioni scolastiche e formative, nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, possono disporre opportuni adattamenti del calendario scolastico d'istituto, comunicandoli tempestivamente alle famiglie entro l'avvio delle lezioni'";

l'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 297 del 1994, recante "Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", stabilisce che tra le competenze del consiglio d'istituto vi sia proprio "l'adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali";

il decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 che disciplina l'autonomia scolastica stabilisce che essa è "garanzia di pluralismo culturale che si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti";

in tal senso, la scuola Iqbal Masih così come ogni altro istituto italiano decide in autonomia le proprie pause didattiche. Basti pensare a quello che accade a Ivrea, dove per il celebre carnevale le scuole chiudono per più giorni durante quella settimana rispetto ad ogni parte d'Italia o in città come Prato dove c'è una comunità cinese numericamente importante in cui in diverse scuole già si adottano misure del genere nei giorni del capodanno cinese, ma ci sono anche scuole che adattano il calendario per far svolgere ai propri studenti la settimana bianca;

nelle ore in cui si è diffusa la notizia della chiusura della scuola diversi esponenti politici, tra cui il vicepremier e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che in questo gesto ha visto l'"islamizzazione del Paese" e il Ministro in indirizzo, hanno criticato aspramente tale decisione, generando una violenta polemica politica che ha minato la serenità della comunità scolastica e messo a rischio la sicurezza del dirigente, che ha denunciato di essere stato minacciato e insultato;

il competente Ministro in indirizzo, in particolare, ha chiesto "agli uffici competenti di verificare le motivazioni di carattere didattico che hanno portato a deliberare la deroga al calendario scolastico regionale e la loro compatibilità con l'ordinamento". Ha aggiunto che "le scuole non possono stabilire nuove festività in modo diretto o indiretto";

in materia di calendario scolastico la competenza spetta alle Regioni e, in tal senso, appare quantomeno singolare l'intervento del Ministero e il silenzio da parte dell'amministrazione competente; si specifica che la scuola non ha introdotto una nuova festività ma stabilito, nell'ambito dell'autonomia concessa a legislazione vigente, un giorno di sospensione dalle lezioni;

si ritiene che il clima generato da tali polemiche politiche, a giudizio degli interpellanti scomposte, abbia creato disagio a docenti, bambini e famiglie,

si chiede di sapere quali siano le irregolarità di natura formale riscontrate che hanno condotto alla

richiesta di valutare l'annullamento della delibera e se il Ministro in indirizzo non ritenga che la scuola, una volta corretto l'eventuale errore formale, sia pienamente legittimata a decidere i giorni di sospensione della didattica.

(2-00016p. a.)

Interrogazioni

[MANCA](#), [ALFIERI](#), [ROSSOMANDO](#), [MARTELLA](#), [FURLAN](#), [ZAMBITO](#), [IRTO](#), [TAJANI](#), [FINA](#), [D'ELIA](#), [VERDUCCI](#), [VERINI](#), [CAMUSSO](#), [PARRINI](#), [MALPEZZI](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [SENSI](#), [ZAMPA](#), [LA MARCA](#), [GIACOBBE](#) - *Ai Ministri per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il Governo, nell'agosto 2023, ha presentato alla Commissione europea una prima proposta di revisione del PNRR a cui ha fatto seguito una serie di aggiustamenti nel corso dei negoziati con la Commissione europea che hanno portato, con la decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, ad un risultato finale distante sia dalla proposta iniziale di revisione sia dal PNRR originario. Le modifiche, non limitate alla sola riprogrammazione delle risorse assegnate all'Italia, hanno riguardato i contenuti del piano e il quadro finanziario interno, con conseguente necessità di rimodulazione e integrazione delle risorse a suo tempo attivate a livello nazionale per assicurarne la piena attuazione; il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, dopo un lungo periodo di attesa determinato dalle difficoltà di definire le necessarie coperture finanziarie, prevede le nuove disposizioni per la realizzazione degli investimenti del PNRR e di quelli non più finanziati con tali risorse, nonché le nuove disposizioni in materia di revisione del piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), conseguenti alla citata decisione del Consiglio ECOFIN;

la Corte dei conti, nella memoria rilasciata presso la V Commissione Bilancio della Camera dei deputati in data 18 marzo 2024, ha evidenziato una serie di preoccupanti criticità che interessano diverse parti del citato decreto-legge e la gestione del PNRR nel suo complesso;

sul fronte delle risorse a disposizione, dei definanziamenti operati e delle coperture, la Corte ha rilevato numerose anomalie e scarsa trasparenza. Riguardo alla stima delle risorse PNRR da integrare e quantificate in 9,4 miliardi di euro sul triennio 2024-2026, ha ribadito le "esigenze di trasparenza delle decisioni di spesa" sottolineando, come anche sostenuto dall'UPB, che la relazione del decreto risulta priva delle eventuali disponibilità di bilancio utili a "fugare dubbi circa la futura necessità di integrazioni degli stanziamenti di spesa", dal momento che la relazione tecnica si limita "a fornire elementi di sintesi delle valutazioni condotte per pervenire alla stima delle risorse PNRR" e non vengono, invece, "riportate le informazioni di dettaglio, necessarie al fine di ricostruire pienamente le valutazioni alla base del processo di quantificazione seguito"; anche sul fronte delle maggiori esigenze finanziarie, in linea con quanto già evidenziato dall'UPB, riferisce come "sarebbe stato auspicabile esplicitare l'elenco delle misure per le quali è stimato un incremento dei costi, indicando in particolare i 'progetti in essere' per i quali tale maggiore onerosità, quantificata nell'ammontare rilevante di 2,32 miliardi, viene esclusa dal computo degli impieghi e dunque dei nuovi oneri". L'articolo 1 del decreto-legge prevede un'articolata operazione di definanziamento dei fondi del PNC per complessivi 3,8 miliardi di euro per il triennio 2024-2026 e si caratterizza per la previsione di rimodulazioni orizzontali di risorse, con posticipo della programmazione dal biennio 2024-2025 al triennio 2026-2028 per 12 programmi di spesa e in tagli definitivi a 11 programmi di investimento, per i quali "non sono fornite informazioni in merito alle ragioni alla base della decisione per un ammontare di 1.5 miliardi";

relativamente agli interventi finanziari previsti sul fronte della sanità (per i quali le Regioni lamentano la sottrazione di complessivi 1,2 miliardi di euro) la Corte sottolinea come siano "destinati a riflettersi sulla dinamica della spesa per investimenti del settore in misura significativa". A tal riguardo, viene espressamente riportato il caso degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" per cui la disposizione, "oltre a ridurre l'ammontare complessivo delle risorse destinabili ad investimenti in sanità (l'aver attribuito il finanziamento del programma al Fondo ex art. 20 incide sulle disponibilità per ulteriori accordi di programma) e a incidere su programmi di investimento regionali già avviati", comporterà "il rinvio

dell'attuazione del progetto a quando saranno disponibili spazi finanziari adeguati" con conseguente allungamento dei tempi "che dovrebbe essere valutato alla luce dello stato di attuazione dei progetti attivati e che potrebbero registrare fabbisogni difficilmente rinviabili";

profonde critiche sono sollevate anche in merito al modello di gestione del PNRR. In relazione al rafforzamento della struttura di missione per il PNRR, la Corte dei conti sottolinea come la prevista attribuzione di poteri ispettivi alla struttura presso la Presidenza del Consiglio dei ministri non sia coerente "con i compiti di mero coordinamento attribuiti dall'articolo 95 della Costituzione" e segnala, per giunta, quella che definisce come una preoccupante "asistematicità" riguardo all'attribuzione di poteri ispettivi di palazzo Chigi su tutte le pubbliche amministrazioni resa "ancor più evidente" se esercitata nei confronti di Regioni o enti locali "in ragione del principio costituzionale di autonomia che governa i rapporti tra questi e le amministrazioni centrali". Inoltre, relativamente alla previsione di nuovi strumenti a supporto degli enti territoriali, segnala il concreto rischio di un "ingorgo di moduli organizzativi" in ragione di una mancata prevista differenziazione dei "compiti, ruoli, responsabilità e modalità di raccordo con le strutture di governance nazionale";

la Corte sottolinea inoltre alcune preoccupanti misure che contrastano con la corretta gestione della pubblica amministrazione. In particolare, riguardo alla previsione di dotare i commissari straordinari per la realizzazione di alcune opere di "un numero massimo di 7 esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione" e "pensionati", riferisce "perplexità perché consentirebbe di avvalersi anche di personale privo dei requisiti meritocratici di comprovata specializzazione che giustificano l'ingresso eccezionale di privati all'interno della PA". In aggiunta, in relazione alla facoltà concessa al Ministero del turismo di "ricorrere a società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato operanti nel settore dei servizi informatici", segnala la totale mancata chiarezza della disposizione, non essendo chiaro se la disposizione è volta a prevedere deroghe alla disciplina in tema di evidenza pubblica di cui al codice dei contratti pubblici né se con l'utilizzo della definizione 'società controllate' il Legislatore intenda riferirsi alle società in house", si chiede di sapere:

se, nelle more della conversione del decreto-legge n. 19 del 2024, i Ministri in indirizzo non ritengano necessario provvedere a sanare tutte le criticità evidenziate nella memoria della Corte dei conti, a partire dalla corretta formulazione delle coperture finanziarie, e che rischiano di precludere il pieno raggiungimento degli obiettivi del PNRR e minare la credibilità internazionale del Paese;

se intendano: tempestivamente fornire al Parlamento tutte le informazioni di dettaglio sulle modifiche apportate sia sul fronte dei contenuti del PNRR sia del quadro finanziario complessivo, con evidenza delle singole misure finanziate e dei singoli definanziamenti operati; garantire una costante trasmissione al Parlamento di tutte le informazioni necessarie a valutare lo stato di avanzamento del PNRR a livello delle singole schede progetto, al fine di favorire l'esercizio dell'attività di monitoraggio e controllo da parte delle competenti Commissioni parlamentari; fornire una dettagliata rendicontazione in merito agli obiettivi trasversali del PNRR; assicurare l'integrale rifinanziamento delle misure espunte dal PNRR e di quelle parzialmente definanziate; utilizzare le risorse del fondo di sviluppo e coesione a copertura degli interventi del PNRR senza pregiudicarne la natura aggiuntiva e il vincolo di destinazione dell'80 per cento in favore del Mezzogiorno; garantire l'attuazione del nuovo PNRR nel pieno rispetto del cronoprogramma; se, in relazione ai tagli sul fronte della sanità, e in particolare dei fondi del programma "Verso un ospedale sicuro e sostenibile", non ritengano necessario scongiurare il rischio attuale e concreto di ritardi nella realizzazione dei progetti già attivati.

(3-01044)

[BOCCIA](#), [D'ELIA](#), [MALPEZZI](#), [TAJANI](#), [GIORGIS](#), [IRTO](#), [LA MARCA](#), [FURLAN](#), [ZAMBITO](#), [SENSI](#), [CAMUSSO](#), [RANDO](#), [ZAMPA](#), [VALENTE](#), [BAZOLI](#), [VERINI](#), [MIRABELLI](#), [CRISANTI](#), [NICITA](#), [BASSO](#), [FRANCESCHELLI](#), [ALFIERI](#), [ROJC](#), [FINA](#), [FRANCESCHINI](#), [LORENZIN](#), [MANCA](#), [VERDUCCI](#), [MARTELLA](#), [DELRIO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* -

Premesso che:

nei prossimi mesi, considerati l'attuale andamento degli indicatori macroeconomici e di finanza pubblica e la situazione dei nostri conti pubblici a fronte degli impegni richiesti dal nuovo patto di

stabilità, il Governo sarà chiamato ad inevitabili interventi di revisione della spesa pubblica, a fronte dei quali sarà necessario agire non attraverso tagli lineari, che molto spesso aggrediscono anche la "buona spesa", ma attraverso un'attenta analisi degli sprechi;

nelle pieghe del bilancio dello Stato, nonostante gli interventi di *spending review* finora effettuati, permangono ancora buoni margini di miglioramento e di ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse pubbliche, come a più riprese segnalato anche dalla Corte dei conti e dall'UPB;

considerato che:

con l'articolo 1, comma 10-*quinquiesdecies*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, è stata data un'interpretazione autentica ai contenuti dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, in materia di contributi alle imprese editrici di quotidiani e periodici, con la quale si è previsto che non possono accedere al riparto dei relativi contributi i soggetti che risultino partecipati con quote maggioritarie da gruppi quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati;

nonostante questa importante modifica, dall'analisi dei dati sulla ripartizione delle risorse dei contributi ripartiti ed erogati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 70, relativa agli ultimi anni, appare evidente che una parte consistente dei medesimi contributi siano appannaggio di beneficiari che risulterebbero controllati o partecipati da società non quotate o da società non quotate nei mercati regolamentati che distribuiscono dividendi ai soci e che, in base alle risultanze dei rispettivi bilanci di esercizio, non avrebbero oggettivamente necessità di fare ricorso a risorse pubbliche per sostenere le proprie attività e tantomeno per consentire una più ampia distribuzione di dividendi ai soci;

tale la situazione appare in evidente contrasto con gli obiettivi di ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse pubbliche, tenendo conto anche dei sacrifici che saranno richiesti ai cittadini, oltre che lontana dalla realtà attuale, che vede sempre più affermarsi il ricorso alle nuove tecnologie d'informazione in formato digitale e della rete in luogo del tradizionale formato cartaceo, e al contempo non consente alle piccole realtà indipendenti e locali di accedere al riparto delle suddette risorse;

come appare evidente, in prospettiva di possibili interventi di *spending review*, con alcune semplici modifiche alla disciplina vigente applicate al caso descritto sarebbe possibile garantire, da un lato, un riequilibrio a garanzia del raggiungimento degli obiettivi di ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse pubbliche disponibili e, dall'altro, il conseguimento di un adeguato sostegno ad importanti realtà editoriali indipendenti e locali, che spesso raggiungono una conoscenza e una diffusione presso i cittadini, anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie digitali, superiore ad alcuni dei soggetti controllati o partecipati da società che distribuiscono dividendi ai soci e che risultano negli elenchi dei beneficiari dei contributi di cui del citato articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 70, si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Governo sui fatti esposti e se siano in via di predisposizione interventi mirati ad un più attento ed equilibrato utilizzo delle risorse pubbliche, come a più riprese segnalato dalla Corte dei conti e dall'UPB;

se nell'ambito delle attività di ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse pubbliche a cui saranno chiamati nei prossimi mesi il Ministero dell'economia e delle finanze e la Ragioneria generale dello Stato, unitamente alle altre amministrazioni centrali, possano rientrare anche situazioni come quelle descritte;

se il Ministro in indirizzo intenda eventualmente intervenire, e in che tempi, al fine di riequilibrare ulteriormente i criteri di accesso ai benefici di cui al decreto legislativo n. 70 del 2017, ed evitare che risorse pubbliche affluiscano, tramite controllate o partecipate, a società non quotate nei mercati regolamentati che distribuiscono dividendi ai propri soci e se intenda, fermo restando il mantenimento del livello degli stanziamenti vigenti, provvedere all'ottimizzazione del loro utilizzo al fine di valorizzare maggiormente le piccole realtà editoriali indipendenti e presenti sul territorio che utilizzano anche le nuove tecnologie del digitale e della rete.

(3-01045)

[FINA](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e della cultura.* - Premesso che:

la riserva naturale del Borsacchio è un'area protetta, istituita nel 2005, che si estende tra Roseto degli

Abruzzi e le frazioni di Cologna Spiaggia e Montepagano (in provincia di Teramo); con i suoi 1.100 ettari di natura incontaminata, rappresenta uno degli ultimi tratti del litorale abruzzese che conserva caratteri di integrità ambientale e paesaggistica, non ancora intaccati dallo sviluppo insediativo che ha investito molti tratti della costa adriatica; con l'approvazione della legge regionale 25 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Abruzzo per gli anni 2024-2026, è stata disposta una riduzione del 98 per cento della riserva, la cui estensione è passata da 1.100 ad appena 24 ettari, escludendo dalla nuova perimetrazione l'intera fascia collinare; la scelta a giudizio dell'interrogante avventata di cancellare, senza alcuna consultazione, una delle tre riserve naturali site nella provincia di Teramo ha suscitato la contrarietà di numerose associazioni territoriali a causa della totale mancanza di trasparenza che ha caratterizzato l'*iter* decisionale, in assenza di un doveroso processo di concertazione collettiva con le comunità locali e le amministrazioni interessate; l'iniziativa appare ancora più grave viste le funzioni di conservazione e di tutela della biodiversità, patrimonio collettivo dal valore inestimabile; nonostante la lettera inviata il 18 marzo dal presidente della Regione Marsilio all'ufficio per le autonomie speciali, nella quale si comunica che "saranno riconsiderati i confini della riserva nel rispetto delle procedure e delle garanzie partecipative", sono necessarie ulteriori garanzie riguardanti il processo di ripermetrazione dell'area protetta in modo che risponda unicamente alle esigenze di conservazione dell'ecosistema; considerato, infine, che, in una nota emessa il 7 marzo dall'ufficio stampa e comunicazioni del Ministero della cultura, si legge: "Il Ministero della Cultura smentisce le ricostruzioni di stampa e precisa che non c'è stata alcuna bocciatura della legge della Regione Abruzzo relativa alla Riserva naturale del Borsacchio, tanto meno ha espresso un giudizio di costituzionalità, che com'è noto non rientra nelle funzioni di un Dicastero", si chiede di sapere se e quali iniziative i Ministri in indirizzo ritengano di adottare, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di garantire il ripristino dell'estensione originaria della riserva.

(3-01046)

[PIRRO](#), [MAZZELLA](#), [DI GIROLAMO](#), [NATURALE](#), [TREVISI](#), [BEVILACQUA](#), [SIRONI](#), [MAIORINO](#), [LICHERI Ettore Antonio](#), [MARTON](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

la previdenza obbligatoria dei liberi professionisti iscritti a un ordine o albo è gestita da casse autonome privatizzate a cui il professionista è iscritto in funzione dell'attività svolta. Le casse di previdenza dei liberi professionisti sono dotate ciascuna di un proprio statuto interno, che ne regola la normativa previdenziale e assistenziale degli iscritti;

le casse sono organismi privati istituite da due distinti decreti. In particolare, il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che ha privatizzato le cosiddette vecchie casse e il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che ha di fatto istituito le cosiddette nuove casse;

la contribuzione dei liberi professionisti è in genere costituita da: 1) contributo soggettivo calcolato in percentuale sul reddito netto professionale dichiarato; 2) contributo integrativo, variabile da un 2 a un 5 per cento da calcolare sul volume d'affari ai fini IVA; 3) contributo di maternità, stabilito in cifra fissa; 3) contribuzione modulare, facoltativa e non presente in tutte le casse, stabilita in cifra fissa o in percentuale sul reddito professionale netto dichiarato;

considerato che:

le prestazioni erogate dalle casse di previdenza dei liberi professionisti sono, in genere, le medesime di quelle erogate dalle gestioni INPS, anche se i requisiti per maturare le prestazioni variano da cassa a cassa in funzione dei rispettivi regolamenti interni;

tali variazioni creano un evidente disequilibrio tra i professionisti che aderiscono ai diversi ordini professionali, sia in termini previdenziali che assistenziali;

tenuto conto della circostanza che la conferma dell'esame di Stato semplificato introdotto nel periodo della pandemia (che si allunga anche alle sessioni 2024) non basta ad arginare la perdita di *appeal*

delle professioni. Nel 2022 (ultimo anno disponibile) i candidati si sono dimezzati rispetto al *boom* del 2020 e, rispetto al 2018, si sono ridotti di un terzo, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno ed urgente intervenire anche con iniziative normative, per rivedere in forma organica ed aggiornata la previdenza e assistenza a favore dei liberi professionisti iscritti alle relative casse di previdenza.

(3-01048)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[SILVESTRONI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

in merito alle vicende legate all'attuazione dell'impianto di termovalorizzazione nella località di Santa Palomba da parte del Comune di Roma Capitale, e in merito a quanto è emerso anche sugli organi di informazione, le doglianze dei sindaci dei comuni interessati dell'area dei Castelli di Roma, si sono particolarmente incentrate sull'assenza di puntuale interlocuzione con i territori, sulla realizzazione di un impianto tecnologico che senza ombra di dubbio causerà una mutazione significativa delle caratteristiche zonali, sia sotto il profilo atmosferico, sia sotto il profilo idrogeologico e anche e soprattutto sul ciclo vitale vegetale, animale e umano;

in tale contesto, non sono stati diffusi dati "certi, incontrovertibili e documentati" sui valori delle future alterazioni in termini di emissioni di nanopolveri, particolato, furani, diossine, idrocarburi policiclici aromatici, metalli e di tutti gli inquinanti indicati dalla specifica normativa di settore, altresì, non sono stati parimenti diffusi "dati certi" sulla ricaduta sul terreno e in falda, di inquinanti in soluzione idrica, provenienti dalla miscelazione delle emissioni con le acque meteoriche o di dilavamento e ruscellazione;

inoltre, le ragioni asseritamente emergenziali, come l'aumento delle presenze per il Giubileo 2025, non giustificerebbero la realizzazione di un tale impianto, che dovrebbe altresì entrare in funzione solo dopo la fine dell'Anno Giubilare 2025, e che risulterebbe oltretutto sovradimensionato con le sue 600.000 tonnellate di portata. Tantomeno appare valida la valutazione di Roma Capitale che l'area di Santa Palomba è libera da fattori escludenti di tutela integrale, non tenendo conto, invece, del superiore interesse della collettività in tema ambientale e di salute pubblica,

si chiede di sapere:

alla luce delle osservazioni esposte in premessa, quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di fare chiarezza sulle criticità illustrate, informando così i cittadini dei territori interessati attraverso riscontri scientificamente sostenibili ed eliminando nel contempo gravissime confusioni di interpretazione sulla reale necessità o meno di realizzare l'impianto di termovalorizzazione di Santa Palomba;

se non ritenga necessaria un'accurata valutazione preventiva in termini scientifico-predittivi per rispondere in maniera esaustiva alle preoccupazioni sulla salute che spaventano i cittadini dei territori in questione, le quali dovrebbero essere accolte e considerate con la massima attenzione.

(3-01047)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[SCALFAROTTO](#), [BORGHI Enrico](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il 21 marzo 2024, il Tribunale di Torino ha assolto in primo grado dodici imputati e condannato a pene lievi altri cinque imputati, il tutto nell'ambito del processo avviato nel 2015 dal pubblico ministero Gianfranco Colace per presunte irregolarità nella gestione del Salone del Libro di Torino;

il fulcro dell'inchiesta della procura ruotava attorno all'ipotesi di presunte turbative d'asta relative all'organizzazione dell'evento negli spazi del Lingotto e ai falsi in bilancio relativi alla rendicontazione della Fondazione del Libro e della Musica: tra gli imputati, tra gli altri, l'allora sindaco di Torino Piero Fassino e l'ex assessore regionale piemontese alla cultura Antonella Parigi;

Fassino e Parigi, al pari di molti altri imputati oggi assolti, sono stati fermi nella volontà di rinunciare alla prescrizione e chiedere una pronuncia di merito, volta a fugare ogni incertezza circa la correttezza del suo operato: dopo 15 anni di sospetti e dolore, accuse e scalpore mediatico, è giunta l'assoluzione; dei ventiquattro capi d'imputazione formulati dall'accusa, ne sono rimasti in piedi solo tre relativi alla gestione contabile dell'evento, che hanno portato a condanne inferiori all'anno di reclusione: un esito

dell'inchiesta assai più modesto di quello presentato dal PM Colace;
ad avviso degli interroganti nel corso della sua carriera Gianfranco Colace si è distinto nelle cronache giudiziarie per diversi processi fallimentari instaurati su suo impulso, dal grande clamore mediatico, ma di indubbia inconsistenza;
si ricorda, per citare alcuni casi più noti, l'accusa di falso elettorale a l'on. Riccardo Molinari (capogruppo Lega alla Camera dei deputati) respinta dal Tribunale di Torino con formula piena lo scorso novembre; l'inchiesta nei confronti dell'imprenditore Giulio Muttoni, intercettato 30.000 volte e accusato di associazione mafiosa, *in primis* (per otto anni), e, poi, una volta archiviato quel filone, di turbativa d'asta e traffico di influenze illecite; le intercettazioni illegali effettuate per più di 500 volte (in tre anni) ai danni del sen. Stefano Esposito senza alcuna autorizzazione del Senato e in spregio dell'articolo 68 della Costituzione, prontamente stigmatizzate dalla Corte costituzionale e che hanno portato all'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti di Colace da parte della Procura generale della Corte di cassazione, ma anche le "inedite" inchieste condotte nei confronti dell'ex presidente di Regione Chiamparino e dell'ex sindaca di Torino on. Chiara Appendino, dove si è giunti persino a paventare un'indebita ingerenza nell'ambito della discrezionalità politica di amministratori e rappresentanti politici eletti,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivare i propri poteri ispettivi in merito all'operato della Procura di Torino per accertare l'assenza di condizionamenti e il corretto funzionamento dei relativi uffici giudiziari, tanto a garanzia dei cittadini e del principio di separazione dei poteri, quanto della corretta amministrazione della giustizia.

(4-01108)

[GASPARRI](#) - *Ai Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali e per gli affari regionali e le autonomie.* - Premesso che:

il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante "Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali", all'articolo 15-ter (Disposizioni in materia di accesso ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale nonché di attività di medicina estetica) indica come accedere ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista ambulatoriale del servizio sanitario nazionale nonché di attività di medicina estetica;

in particolare, al comma 1, dispone che: "Per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione di odontoiatra, è abolito il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale"; il tribunale di Sassari, con l'ordinanza n. 1491/2021 del 16 dicembre 2021, aveva dichiarato illegittimo escludere gli odontoiatri dal concorso per la specialistica ambulatoriale del SSN;

risulta invece che la SISAC (struttura interregionale sanitari convenzionati), violando il principio della gerarchia delle fonti ha sottoscritto per conto della Conferenza Stato-Regioni un'intesa sindacale che all'articolo 19, comma 4, disciplina i requisiti per accedere alle graduatorie delle aziende sanitarie locali del SSN, richiedendo ancora per gli anni 2024 e 2025 il titolo della specializzazione abrogato dalla legge;

infatti nell'accordo collettivo nazionale del 31 marzo 2020, nella dichiarazione a verbale n. 3, è stabilito che: "Le parti firmatarie del presente Accordo dichiarano la volontà a incontrarsi nuovamente qualora dovessero realizzarsi le condizioni che richiedono un adeguamento negoziale normativo ed economico in attuazione di uno specifico atto di indirizzo emanato dal Comitato di Settore. In particolare, per garantire l'omogeneità degli istituti negoziali relativi agli assetti organizzativi dell'assistenza territoriale, le parti si impegnano all'adeguamento del presente Accordo con quanto deriverà dai successivi Accordi per la medicina generale e per la pediatria di libera scelta. Tale impegno ha validità anche in riferimento ad eventuali modifiche normative inerenti ai titoli professionali per l'iscrizione in graduatoria ai sensi della Legge 8 novembre 2012, n. 189",

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo, ciascuno per la propria competenza,

intendano intraprendere per fare applicare già dall'anno 2024 le disposizioni di cui all'articolo 15-ter richiamato ed evitare così la chiusura dei servizi odontoiatrici del territorio per carenza di odontoiatri specialisti e spese giudiziarie inutili e costose per l'amministrazione pubblica.

(4-01109)

[MAGNI, CAMUSSO](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

in data 28 febbraio 1998, Poste Italiane è stata trasformata da ente pubblico economico in società per azioni, denominata Poste Italiane S.p.A.;

a seguito di tale conversione, i dipendenti di Poste Italiane sono transitati da un regime di natura pubblica ad un regime di natura privata, senza soluzione di continuità, con evidente e grave danno economico arrecato a quanti sono stati assunti prima del febbraio 1998;

l'articolo 53, comma 6, della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, per provvedere alla liquidazione delle indennità di buonuscita maturate fino alla data del 28 febbraio 1998, stabilisce: «A decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni (...) al personale dipendente della società medesima spettano (...) il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente prima della data di cui all'alinea del presente comma»;

dunque, in base a tale norma, la prestazione dovrebbe essere calcolata secondo i valori retributivi utili in vigore al 28 febbraio 1998, congelando, di fatto, l'indennità di buonuscita dei dipendenti postali;

va segnalato che tale trattamento è stato riservato esclusivamente ai dipendenti di Poste Italiane, al contrario di casi analoghi di altri dipendenti transitati dal regime «pubblico» a quello «privato» quali, ad esempio, i dipendenti di Ferrovie dello Stato S.p.A.;

la delicata questione della buonuscita dei dipendenti postali (oggetto, nel tempo, di numerosi atti di sindacato ispettivo, da parte di quasi tutte le forze politiche) attiene a circa 219.601 persone: i lavoratori postali cessati dal servizio, a cui è già stata liquidata l'indennità di buonuscita dal 1998 ad oggi, sarebbero 142.847; quelli tuttora in servizio, per i quali deve ancora maturare il diritto all'indennità di buonuscita, sarebbero 76.754;

l'ammontare complessivo della rivalutazione monetaria e degli interessi eventualmente riconoscibili a tutti i soggetti interessati, sia cessati che ancora in servizio, è pari a 907.261.000 euro; l'ammontare complessivo delle indennità di buonuscita che dovranno essere liquidate nel corso dei prossimi anni (e, in particolare, per il periodo dal 2017 al 2040) è pari a 939.972.000 euro, come anche ricordato dall'allora sottosegretaria per il Lavoro e le Politiche sociali Biondelli, in risposta ad un'interrogazione parlamentare, presentata alla Camera dei deputati nel corso della XVII Legislatura (5-11009 del 30 marzo 2017);

nelle risposte alle diverse interrogazioni presentate sul tema, è sempre stato dato atto dell'ingiusta discriminazione recata ai danni dei dipendenti delle Poste, adducendo l'impossibilità di riconoscere quanto loro dovuto esclusivamente alle difficoltà di reperimento delle risorse necessarie per la relativa copertura finanziaria;

le risorse economiche necessarie a sanare tale situazione sono anche riconducibili al protrarsi, nel tempo, della vicenda, in relazione alla quale è ormai assolutamente improcrastinabile un'adeguata azione risolutiva,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo su quanto riferito in premessa;

se non ritengano di dover intervenire al più presto, per quanto di competenza, per consentire ai lavoratori di Poste Italiane S.p.A. (sia a quelli cessati, sia a quelli ancora in servizio) di usufruire di un costante aggiornamento del valore dell'indennità di buonuscita, al pari di tutti gli altri lavoratori, pubblici e privati, anche ipotizzando, a tal fine, l'istituzione di un apposito Fondo.

(4-01110)

[BERGESIO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

nell'estate 2017 Erika Preti venne uccisa dal fidanzato Dimitri Fricano con cui era in vacanza a casa di amici a San Teodoro, in Sardegna;

il corpo della ragazza venne straziato da 57 coltellate; un femminicidio terribile, che l'uomo cercò di mascherare denunciando l'aggressione da parte di uno sconosciuto, versione che sostenne per un mese prima di confessare. È stato condannato a 30 anni in via definitiva;

da notizie di stampa di questi giorni si apprende che Dimitri Fricano è stato trasferito ai domiciliari nella sua casa di Biella, trasferimento deciso dal Tribunale di sorveglianza, su richiesta dell'amministrazione penitenziaria, vista l'impossibilità di gestirne i problemi di salute all'interno della struttura carceraria;

fin dall'inizio, quando era ancora detenuto nel carcere di Ivrea, Fricano aveva avuto problemi ad adattarsi alla vita da recluso, sia per problemi con gli altri detenuti, visto il delitto per cui era stato condannato, che per la cura a base di psicofarmaci a cui era sottoposto ancora prima di essere arrestato: problemi legati a un disturbo psichiatrico di tipo depressivo che sarebbero aumentati dopo il trasferimento a Torino;

negli ultimi mesi, da notizie che sarebbero trapelate dal carcere, avrebbe iniziato a non lavarsi e a rifiutarsi di uscire dalla cella, peggiorando quindi i rapporti con gli altri detenuti. Sarebbe inoltre aumentato di peso fino a sfiorare i 200 chili, sviluppando una forte dipendenza per le sigarette, oltre a presentare episodi ricorrenti di epilessia;

il provvedimento ha la durata di un anno, dopo il quale verrà sottoposto a una nuova visita, nel corso della quale si deciderà se prorogare i domiciliari o farlo rientrare in carcere,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti nonché dell'*iter* che ha portato alla concessione del beneficio e quali rimendi ritenga opportuno proporre affinché ci sia un'effettiva esecuzione della pena.

(4-01111)

(già 3-00780)

[BORGHI Enrico](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

lo scorso 25 marzo 2024 il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti d'America ha reso noto di aver messo sotto accusa sette *hacker* cinesi strettamente legati al Governo cinese, i quali avrebbero cospirato, per circa 14 anni, al fine di accedere illegalmente a *computer* e altri *device* di ufficiali, funzionari pubblici, imprenditori e politici statunitensi e stranieri per sostenere le attività di spionaggio volte a tutelare gli interessi economici della Repubblica popolare cinese;

secondo lo US Department of justice, nel corso degli anni il gruppo di *hacker* avrebbe inviato oltre 10.000 *e-mail* contenenti *malware* o altri sistemi di accesso illegale a informazioni riservate dei destinatari, in quella che il procuratore generale definisce una vera e propria "global hacking operation - backed by the PRC government - targeted journalists, political officials, and companies to repress critics of the Chinese regime, compromise government institutions, and steal trade secrets";

tra gli obiettivi di tale operazione di cyberspionaggio vi sono stati tutti i membri europei dell'Alleanza interparlamentare sulla Cina (IPAC), cioè dell'organismo istituito nel 2020 per riunire i parlamentari di tutti i Paesi che intendono promuovere iniziative volte a neutralizzare le minacce promosse dal partito comunista cinese all'ordine internazionale e ai principi democratici;

si tratta di circa 200 parlamentari provenienti da 20 diversi Paesi (inclusa l'Italia), tutti presi a bersaglio di una specifica operazione di cyberspionaggio gestita dal Ministero cinese per la sicurezza dello Stato nel 2021;

tale circostanza, se confermata, evidenzerebbe un'attività di ingerenza da parte di uno Stato estero estremamente lesiva delle prerogative e della libertà di rappresentanti liberamente e democraticamente eletti, come quelli italiani, le cui prerogative e libertà sono espressamente garantite in particolare dagli articoli 67 e 68 della Costituzione, a presidio del proprio ruolo di rappresentanti della nazione e diretta espressione della sovranità popolare,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri sia a conoscenza dei fatti esposti e se non ritenga opportuno fornire informazioni ed elementi circa l'attività di spionaggio condotta ai danni dei membri europei dell'IPAC nel corso di questi anni.

(4-01112)

[GUIDOLIN](#) - *Al Ministro per la pubblica amministrazione.* - Premesso che:

il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (detto "decreto anticipi"), ha stabilito all'articolo 3, comma 1, che, in via eccezionale, in attesa del complessivo rinnovo dei contratti per il triennio 2022-2024 del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, l'indennità di vacanza contrattuale riferita al mese di dicembre 2023, è incrementata, a valere sull'anno 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salva l'effettuazione di successivi conguagli. Gli oneri derivanti dalla disposizione sono stati quantificati in 2 miliardi di euro;

al comma 3, prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Regioni ed enti dipendenti, amministrazioni del servizio sanitario nazionale, enti locali, camere di commercio, università italiane, enti pubblici non economici, enti e istituzioni di ricerca, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo), possano erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento richiamato, con oneri a carico dei propri bilanci;

la legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio per il 2024), all'art. 1, commi dal 27 al 31, ha stanziato circa 8 miliardi di euro per i prossimi due anni al fine di rinnovare gli aumenti contrattuali del pubblico impiego, scaduti già da diversi anni;

sia le amministrazioni centrali dello Stato che le altre amministrazioni stanno erogando l'indennità di vacanza contrattuale in modi differenti,

si chiede di sapere quale sia lo stato di avanzamento dei pagamenti dell'indennità di vacanza contrattuale e perché, all'interno delle stesse amministrazioni statali, il pagamento non sia uniforme.

(4-01113)

[PAITA](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

organi di stampa riferiscono del liceo scientifico "Leonardo da Vinci" di Genova, dove la visita di istruzione per le classi quinte, con destinazione Berlino, avrebbe registrato numerose defezioni da parte delle studentesse e degli studenti a causa degli elevati costi di iscrizione: circa 700 euro a persona, cifra che supererebbe anche il tetto massimo fissato dallo stesso liceo per le visite di istruzione, pari a 600 euro;

sempre secondo organi di stampa, le gite scolastiche dai 3 ai 5 giorni avrebbero un costo medio che oscilla tra i 350 e i 600 euro, cifre senz'altro più contenute di quella stabilita dal liceo genovese, ma che per molte famiglie rappresentano un odioso ostacolo nel percorso di socializzazione e crescita dei propri figli;

esperienze, ricordi, condivisione e, spesso unica, occasione per viaggiare, le visite di istruzione rappresentano un momento imprescindibile nel percorso di formazione di studentesse e studenti;

le agevolazioni pubbliche finanziate per consentire l'accesso alle gite scolastiche non sono sufficienti, soprattutto perché riservate a una ristrettissima platea di famiglie, senza considerare che a causa dell'inflazione, dell'aumento delle rate dei mutui e dei finanziamenti oggi anche famiglie con ISEE sopra i 5.000 euro non possono permettersi di far partecipare i propri figli ai viaggi di istruzione e spesso, se ci riescono, è solo grazie a enormi sacrifici,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare per rendere i costi dei viaggi di istruzione accessibili per tutti e per evitare che istituti, scuole e licei organizzino gite dai costi proibitivi, trasformando un passaggio fondamentale della crescita degli alunni che dovrebbe fungere da momento di condivisione e socializzazione in una sorta di lusso accessibile solo per le famiglie più abbienti o a fronte di enormi sacrifici per l'economia familiare.

(4-01114)

(già 3-00930)

[MAGNI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

la legge 22 maggio 1978, n. 194, recante "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza" prevede, all'articolo 16, che: "entro il mese di febbraio, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della Sanità presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione. Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie

entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministro. Analoga relazione presenta il Ministro di grazia e giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo Dicastero";

dopo numerosi solleciti, solo in data 12 settembre 2023 il Ministero della salute ha trasmesso al Parlamento l'ultima relazione con i dati relativi al 2021;

ad oggi non è stata presentata la relazione successiva, relativa ai dati dell'anno 2022;

le ultime rilevazioni confermano l'andamento degli anni passati: una diminuzione del ricorso all'IVG, verosimilmente collegato anche al decremento delle nascite, oltre che al maggiore e più efficace ricorso ai metodi di controllo della fecondità, in ordine alla procreazione libera e consapevole, secondo gli auspici della legge n. 194 del 1978;

ciononostante, è pur vero che l'ultima relazione pubblicata riporta altresì dati allarmanti riguardanti in particolare la scarsa diffusione dei consultori familiari, un ancora limitato ricorso al metodo farmacologico in ottemperanza alla circolare del 12 agosto 2020 del Ministro della sanità, che indica l'erogazione in regime di *day-hospital*, in strutture ambulatoriali pubbliche o nei consultori famigliari, per ridurre il ricorso all'IVG tradizionale gravata da un numero maggiore di complicanze, e soprattutto l'altissima incidenza in ambito pubblico dell'obiezione di coscienza con riguardo a personale medico e non medico: basti pensare che il personale sanitario obietto nelle regioni settentrionali rappresenta il 54,7 per cento del totale, nelle regioni centrali il 63 per cento e nelle regioni meridionali il 78,5 per cento con picchi di oltre l'85 per cento in Sicilia, l'84 per cento in Abruzzo, l'80 per cento in Puglia. Quest'ultimo dato in particolare comporta ancora oggi un'alta percentuale di strutture pubbliche che non effettuano IVG, in aperta violazione dell'art. 9 della legge n. 194: sono 11 le regioni che contano strutture ospedaliere con il 100 per cento di obiettori;

emergono inoltre gravi criticità in alcuni specifici ambiti territoriali: in Basilicata una donna su tre è costretta a recarsi fuori regione per poter accedere all'IVG; sono ben 9 le province italiane nelle quali non è possibile accedere all'interruzione volontaria di gravidanza; in Sicilia e in Calabria i tempi medi di attesa per poter accedere ad un intervento IGV sono di circa 28 giorni. Secondo il *report* "Mai dati" dell'Associazione "Luca Coscioni", in Italia sarebbero 72 gli ospedali che hanno tra l'80 e il 100 per cento di obiettori di coscienza tra il personale sanitario; ventidue gli ospedali e quattro i consultori con il 100 per cento di obiettori tra tutto il personale sanitario, 18 gli ospedali con il 100 per cento di ginecologi obiettori e infine 46 le strutture che hanno una percentuale di obiettori superiore all'80 per cento;

in questo contesto, preoccupano le notizie di stampa che quasi quotidianamente riportano episodi in cui dentro le strutture ospedaliere pubbliche e nei consultori vengono riconosciuti spazi ad associazioni *pro* vita, veri e propri presidi anti abortisti, in cui i volontari, spesso confondendosi con il personale medico e paramedico, contribuiscono a diffondere pratiche e iniziative poco rispettose della libertà di autodeterminazione delle donne, come le cosiddette stanze di ascolto, in cui si cerca di dissuadere le donne dalla loro scelta sollecitando i medici a mostrare o sentire l'ascolto del battito fetale. Peraltro, sovente, queste associazioni usufruiscono di stanziamenti pubblici, come in Piemonte, Umbria, Lazio, Campania: si calcola che ad operare attualmente in Italia siano ben 110 realtà anti abortiste che contrastano la scelta della donna, sancita dalla legge n. 194 del 1978,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo intenda attivarsi per: garantire una più completa e uniforme attuazione della legge n. 194 del 1978 sul territorio nazionale; rafforzare gli strumenti previsti dalla legge citata a tutela della libertà della donna di abortire in piena sicurezza anche garantendo la pratica dell'aborto farmacologico nei consultori familiari; ridurre la percentuale ancora altissima di obiettori di coscienza fra il personale medico e paramedico in servizio nelle strutture pubbliche; incrementare la diffusione di protocolli che prevedano la somministrazione di strumenti abortivi farmacologici senza necessità di ricovero; rispettare il termine stabilito per la presentazione della Relazione annuale sullo stato di attuazione della legge n. 194 del 1978;

se non intenda inoltre attivarsi con urgenza per evitare che le strutture del SSN ospitino iniziative in contrasto con la *ratio* della legge stessa e con la libertà di autodeterminazione delle persone che

decidono di abortire.

(4-01115)

[DI GIROLAMO](#), [MAIORINO](#), [PIRRO](#), [BEVILACQUA](#), [LOPREIATO](#), [NAVE](#), [SIRONI](#), [DAMANTE](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno.* - Premesso che:

il 24 marzo 2024 i viaggiatori presenti nella stazione Termini di Roma, al pari di quelli presenti in altre stazioni italiane, si sono confrontati con lo sciopero dei trasporti proclamato in precedenza da alcune sigle sindacali;

nella stessa giornata, sempre alla stazione Termini, i tanti passeggeri rimasti senza possibilità di viaggiare, sul tabellone di arrivi e partenze hanno potuto leggere la pubblicità dell'"EU-US forum" che già da qualche giorno circolava su numerosi quotidiani. Chi cercava quindi gli orari dei treni ha letto la seguente frase: "Le politiche EU stanno mettendo a rischio la civiltà occidentale";

a promuovere il messaggio è lo EU-US forum, una sorta di *think tank* di destra, nato solo da pochi giorni e guidato da due ex consiglieri dell'amministrazione Trump con l'obiettivo dichiarato, come si legge sul sito *web*, di smascherare "la minaccia dell'agenda liberal estrema propagandata dall'Unione Europea" e "invertire le sue politiche dannose";

la *mission* dell'EU-US forum è il continuo attacco alle scelte della UE e alle politiche introdotte in alcuni Paesi europei, con particolare riferimento all'assistenza sanitaria universale, alla stretta sulle auto a benzina e *diesel* ma anche alle politiche di tassazione sulle classi più agiate;

a giudizio degli interroganti appare di estrema gravità che le posizioni espresse dall'EU-US forum, che peraltro appaiono ad avviso degli interroganti sovrapponibili al sentire di numerosi elementi della maggioranza di governo, possano riversarsi attraverso pubblicità a pagamento in luoghi pubblici come le stazioni ferroviarie,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se ritenga opportuno che una simile e riconoscibile presa di posizione contro la UE, e ancor di più contro alcune specifiche politiche adottate dall'Unione, abbia trovato spazio e visibilità in luoghi pubblici di un Paese membro;

se e come intenda attivarsi per garantire che casi come quello esposto, configurabili come vera e propria campagna elettorale al di fuori della normativa di settore, rispettino le norme in materia di trasparenza della pubblicità politica previste dall'UE, specie in termini di lotta alla disinformazione e alle ingerenze straniere.

(4-01116)

[MARTON](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

STMicroelectronics N.V. è una multinazionale e una società tecnologica di origine franco-italiana. Ha sede a Plan-les-Ouates, in Svizzera ed è quotata alla Borsa di New York, all'Euronext Paris a Parigi (CAC 40) e alla Borsa Italiana a Milano (FTSE MIB). La ST è la più grande azienda europea di produzione e progettazione conto terzi di semiconduttori. L'azienda è il risultato della fusione di due società di semiconduttori di proprietà del Governo nel 1987: Thomson Semiconducteurs francese e SGS Microelettronica italiana;

gli azionisti di riferimento sono per circa il 50 per cento, tramite diverse società pubbliche, il Governo italiano e francese;

preso atto che a quanto risulta all'interrogante:

si susseguono notizie di stampa relative a tensioni tra Roma e Parigi in relazione alla *governance* aziendale, che vede l'attuale amministratore delegato Jean Marc Chery in scadenza e i relativi piani di investimento che sembrano privilegiare il territorio francese rispetto a quello italiano;

ad agosto 2022 è stato siglato l'accordo con Global Foundries per costruire a Crolles un nuovo impianto capace di garantire entro il 2026 una produzione fino a 620.000 wafer da 300 mm. all'anno. Un investimento da 7,5 miliardi di euro in due anni che lo Stato francese ha supportato inserendolo nel "Chips Act" con un finanziamento di 2,9 miliardi;

ritenuto che:

di contro per l'Italia, a Catania, ST sta costruendo un nuovo impianto integrato di produzione di substrati di carburo di silicio (SiC) per far fronte alla crescente domanda nei settori automobilistico e industriale, ma l'investimento si ferma a 730 milioni di euro in cinque anni con un sostegno di 292,5 milioni attraverso il Piano italiano di ripresa e resilienza;

se da un lato c'è un maggior impegno finanziario sul suolo francese, probabilmente favorito da una politica industriale chiara del Governo, dall'altro si assiste ad una sostanziale inerzia del Governo italiano, fatta salva la richiesta di contare di più senza proporre concreta soluzione;

il Chips Act è il pacchetto legislativo europeo sui semiconduttori, approvato l'8 febbraio 2022 dalla Commissione europea: prevede 43 miliardi di euro per raddoppiare entro il 2030 la produzione europea di *chip* e rendere autonomi gli Stati membri dalle forniture *extra* UE,

si chiede di sapere:

quali siano le prospettive di investimento e di sviluppo dell'attività industriale in Italia da parte di ST e quali siano i prevedibili riflessi occupazionali;

se il Ministro in indirizzo possa indicare le proposte concrete indirizzate alla compagine azionaria e al Governo francese circa la strategia industriale italiana nel campo dei *microchip*;

se non ritenga di dover potenziare le misure adottate con il decreto-legge n. 104 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2023, entrato in vigore il 10 ottobre 2023 in attuazione del "Chips Act" europeo.

(4-01117)

Risoluzioni in commissione

[ALFIERI](#), [DELRIO](#), [LA MARCA](#) - La 3^a Commissione Affari esteri e difesa del Senato della Repubblica,

premesso che:

con legge del 13 giugno 2023 n. 83, la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera hanno ratificato l'Accordo relativo all'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri ed il Protocollo di intesa recante le modifiche alla Convenzione tra i due Paesi, per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio;

il nuovo regime pertiene al sistema di tassazione dei lavoratori frontalieri come definiti dall'articolo 2, lettera *b*), dell'Accordo, ossia quei soggetti residenti in comuni italiani siti a meno di venti chilometri dalla frontiera, che svolgono un'attività di lavoro dipendente nella medesima area per un datore di lavoro svizzero e che rientrano quotidianamente nel proprio domicilio. L'accordo, all'articolo 2, lettera *a*), fornisce, inoltre, una definizione di "area di frontiera", che per quanto riguarda la Svizzera, è rappresentata dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese e per l'Italia, delle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano;

la novità più rilevante tra la nuova e la previgente disciplina risiede nell'adozione di un criterio concorrente nella tassazione. L'imposizione fiscale sarà, pertanto, effettuata sia nello Stato dove viene prestata l'attività lavorativa, sia nello Stato di residenza;

il predetto Accordo tra Italia e Svizzera, inoltre, all'articolo 9 prevede il regime transitorio per i lavoratori che al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo o tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023 abbiano svolto attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera in Svizzera, e che restano imponibili soltanto nella Confederazione elvetica;

il 22 dicembre 2023, Italia e Svizzera hanno siglato un accordo amichevole che definisce con precisione l'elenco dei comuni Italiani (518) e svizzeri di confine, che ai sensi dell'articolo 2 del nuovo Accordo fiscale, includono le località poste entro i 20 km dal confine tra i 2 Stati, ove risiedono i lavoratori frontalieri beneficiari del predetto regime transitorio;

tuttavia, i 3 Cantoni Ticino, Grigioni e Vallese, nelle direttive applicative dell'Accordo, hanno individuato quali "vecchi frontalieri" beneficiari del regime transitorio, solo quelli residenti nei comuni italiani presenti nelle liste unilateralmente compilate a partire dal 1974, anno di stipulata del precedente accordo fiscale;

in questo modo i "vecchi frontalieri" residenti in 71 comuni arbitrariamente non presenti in questi elenchi non vedono riconosciuto dalle autorità cantonali il beneficio del regime transitorio di

tassazione unicamente in Svizzera;
appare necessario dunque che si proceda ad un chiarimento all'interno della Commissione mista, cioè l'organo istituito dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del nuovo Accordo per risolvere per via di amichevole composizione qualsiasi questione inerente all'interpretazione o all'applicazione del predetto Accordo e sanare eventuali divergenze interpretative sorte in merito all'Accordo stesso,
impegna il Governo a convocare prontamente la Commissione mista citata, al fine di giungere ad un chiarimento in tempi rapidi che tuteli le posizioni fiscali dei lavoratori frontalieri esclusi dalle liste dei Cantoni Ticino, Grigioni e Vallese.

(7-00012)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-00965, della senatrice Rossomando ed altri, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 2^a Commissione permanente (Giustizia), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):

3-01046 del senatore Fina, sulla ripermimetrazione della riserva naturale del Borsacchio, in provincia di Teramo.

Risoluzioni da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 50 del Regolamento, la seguente risoluzione sarà svolta presso la Commissione permanente:

3^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa):

7-00012 del senatore Alfieri ed altri, sulla tutela delle posizioni fiscali dei lavoratori frontalieri esclusi dalle liste dei Cantoni Ticino, Grigioni e Vallese.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.